

## Analitico 1.04

### STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Imposta sostitutiva – Gestioni individuali di portafoglio – Risultato di gestione degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito – Deducibilità – Ammissibilità – Art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 – Istanza di interpello ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212.  
**Ris. Agenzia delle Entrate 3 novembre 2003, n. 205/E.**

Pag. 1

### ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Accertamento in genere – Diritto di accesso ai documenti interni dei procedimenti tributari dopo l'accertamento – Sussiste – Diniego di accesso fondato sulla natura di atti interni – Illegittimità. Atti preparatori dei provvedimenti tributari – Divieto di accesso – Sussiste solo nella fase istruttoria – Diniego di accesso espresso dopo l'adozione dell'accertamento – Illegittimità.  
**Consiglio di Stato, sez. IV, 9 luglio 2002, n. 3825.**

“ 1

Accertamento imposte sui redditi – Notificazione degli atti impositivi – Trasferimento di residenza – Differimento effetti fiscali a 60 gg. – Illegittimità costituzionale – Sussiste.  
**Corte Cost. 19 dicembre 2003, n. 360.**

“ 2

### VIOLAZIONI E SANZIONI

Violazioni e sanzioni – Omessa dichiarazione – Presupposto soggettivo – Stabile organizzazione – E' tale – Presenza di accompagnatori in località turistiche – Irrilevanza a tali fini.  
**Cass., sez. III, 22 settembre 2003, n. 36180.**

“ 2

Violazioni e sanzioni – Sanzioni amministrative – Errore sulla norma impositiva – Difficile coordinamento di varie disposizioni – Sussiste – Esimente – Sussiste.  
**Cass., sez. trib. 29 settembre 2003, n. 14476.**

“ 2

### CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Commissioni tributarie

Contenzioso tributario - Avanti le Commissioni – Prova testimoniale – Divieto – Dichiarazioni rese da terzi a favore del contribuente – Principio del giusto processo ex art. 111 Cost. – Utilizzabilità delle suddette dichiarazioni – Valore indiziario – Consegue.  
**Cass., sez. trib. 15 aprile 2003, n. 5957.**

“ 3

### IMPOSTE E TASSE (in genere)

“Il trust interno nelle imposte dirette”, di **C. PESSINA** e **L. PITTALUNGA**.

“ 3

“Il trust interno nelle imposte indirette”, di **C. PESSINA** e **L. PITTALUNGA**.

“ 3

### TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma ILDD.

“Conferimento di azienda”, di <b>S. CAPOLUPO</b> .	pag. 4
“La nuova disciplina dell'associazione in partecipazione”, di <b>S. CAPOLUPO</b> .	“ 4
“La stabile organizzazione nel quadro della riforma fiscale del 2004”, di <b>F. CARRIROLO</b> .	“ 5
“I patrimoni dedicati tra soggettività tributaria e tutele antielusive”, di <b>G.M. COMMITTERI</b> e <b>G. SCIFONI</b> .	“ 6
“La stabile organizzazione nell'ordinamento tributario nazionale”, di <b>G.M. COMMITTERI</b> e <b>G. SCIFONI</b> .	“ 6
“La scissione alla luce delle nuove disposizioni fiscali e societarie”, di <b>A. CRENCA</b> .	“ 6
“Fondi immobiliari – Attuale trattamento e futura riforma fiscale in base alle nuove disposizioni introdotte dalla legge Finanziaria 2004”, di <b>L. DEL FEDERICO</b> .	“ 7
“Armonizzazione fiscale – L'Ires nel quadro europeo di riforma della tassazione sulle società”, di <b>C. DI GREGORIO</b> e <b>G. SCAZZERI</b> .	“ 8
“Il destino delle interferenze fiscali – Sono davvero da eliminare?”, di <b>S. GUIDANTONI</b> e <b>L. LIGUORI</b> .	“ 9
“Casi e questioni in tema di consolidato fiscale nazionale – Approdato in G.U. il D.Lgs. n. 344/2003 introduttivo dell'Ires”, di <b>P. MANDARINO</b> .	“ 9
“Le modifiche apportate dalla riforma fiscale al regime delle riorganizzazioni societarie domestiche”, di <b>S. MARCHESE</b> e <b>M. NASTRI</b> .	“ 9
“Regime di <i>participation exemption</i> – Effetti sul bilancio di esercizio chiuso anteriormente all'entrata in vigore dell'Ires”, di <b>E. MATTESI</b> .	“ 10
“Derogabile il principio della proporzionalità dei conferimenti”, di <b>P. MUCCARI</b> .	“ 11
“Le misure di contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi”, di <b>A. NUZZOLO</b> e <b>P. CONSIGLIO</b> .	“ 12
“Note minime sulla nuova disciplina fiscale della valutazione delle poste in valuta estera”, di <b>F. ORAZI</b> .	“ 14
“Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi nella riforma fiscale”, di <b>M. PIAZZA</b> .	“ 15
“L'eliminazione delle interferenze fiscali nella redazione del bilancio di esercizio – Una pregevole proposta della Commissione Gallo”, di <b>F. ROSSI RAGAZZI</b> .	“ 16
“Il consolidato fiscale e le svalutazioni di partecipazioni”, di <b>L. ROSSI</b> e <b>P. SCARIONI</b> .	“ 16
“L'utilizzo di patrimoni separati – Le <i>captive companies</i> ”, di <b>G. SOZZA</b> e <b>A.M. CAVADINI</b> .	pag. 17

“I lavori della Commissione Gallo con particolare riferimento al tema del disinquinamento del bilancio”, di **G. TABET.** “ 18

“Aspetti critici delle cessioni e dei conferimenti infragruppo in sospensione di imposta” di **E. VIAL.** “ 19

“Associazione in partecipazione e riforma del TUIR – Un’assimilazione a dividendi e plusvalenze che convince solo in parte”, di **E. ZANETTI.**  
“ 20

“Il consolidato nazionale alla luce del principio comunitario di non discriminazione”, di **G.M. ZUCCONI.** “ 21

### **TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC**

“*Semel CFC semper CFC?* – In tema di rinuncia alle riduzioni di imposte concesse da stati esteri”, di **L. BARBONE.** “ 21

“Prime valutazioni sul *ruling* internazionale”, di **M. LORENZETTI.** “ 22

“Una società controllata può nascondere una stabile organizzazione? Ci sono differenze tra profili IVA e imposte sui redditi?”, di **R. LUPI, D. STEVANATO e M. GIORGI.** “ 22

“Interpello disapplicativo della normativa CFC – Disciplina attuale e novità della riforma del sistema fiscale”, di **L. NISCO.** “ 23

“Imposizione di gruppo, sconti commerciali tra capogruppo e controllate e disciplina del *transfer pricing*”, di **G. PALUMBO.** “ 23

### **DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

Imposte sul reddito – Dichiarazione dei redditi – Errore – Correzione – Ammissibilità – Versamento eccedente – Rimborso – Spetta.  
**Cass. SS.UU. 25 ottobre 2002, n. 15063.** “ 24

Dichiarazione dei redditi – Fusione di società – Retrodatazione convenzionale degli effetti della fusione – Irrilevanza – Decorrenza del termine di presentazione dalla data di cui all’art. 2501 c.c.  
**Cass., sez. V 14 maggio 2003, n. 7438.** “ 24

### **IRPEF**

IRPEF – Detrazioni per carichi di famiglia – Primo figlio a carico – Coniuge legalmente separato – Irrilevanza – Detrazione pari a quella per il coniuge “mancante” – Non compete.  
**Cass., sez. trib. 3 febbraio 2003, n. 1541.** “ 25

IRPEF – Dichiarazione annuale pr gli investimenti e le attività di natura finanziaria all’estero ex art. 4 del D.L. n. 167/1990 – Soggetti obbligati – Sono non solo gli effettivi beneficiari ma anche i soggetti

aventi la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie.  
Contenzioso avanti le Commissioni – Prova – Accertamento del fatto da parte del giudice tributario – Potere di fondare il proprio convincimento sulla confessione resa in sede penale dall'imputato, ricorrente avverso l'atto impositivo – Sussiste.  
Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività di natura finanziaria all'estero – Omissione – Sanzione (art. 5, commi 4 e 5, del D.L. n. 167/1990) – Successivo D.Lgs. n. 471/1997 (artt. 8, comma 1 e 16, comma 2) – Effetti – Abrogazione per incompatibilità – Esclusione.  
**Cass., sez. trib. 11 giugno 2003, n. 9320.**

pag. 25

### IRPEG

“Il limite del patrimonio netto al riporto delle perdite in caso di fusioni e scissioni: interrogativi strutturali e novità della riforma fiscale”, di **S. CARRARA, P. CESARE e D. STEVANATO.** “ 26

“Il nuovo meccanismo del credito per le imposte pagate all'estero”, di **G. COMMITTERI e G. SCIFONI.** “ 27

“Scissione societaria – Quando lo *spin - off* immobiliare non è elusivo”, di **F. DEZZANI e L. DEZZANI.** “ 27

“Gli aspetti fiscali degli aumenti di capitale”, di **S. FIACCADORI e S. GIOVANNINI.** “ 28

IRPEG – Scissione parziale proporzionale – Scelta dello schema operativo che consente l'utilizzo di perdite – Configurazione come vantaggio fiscale *ex art. 37-bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Natura elusiva – Sussiste.  
**Parere Comitato consultivo norme antielusive 30 luglio 2003, n. 7.** “ 28

IRPEG – Fusione per incorporazione – Fusione tra fondi comuni di investimento – Modalità di determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 9, comma 2, della L. n. 77/1983 relativamente ai fondi coinvolti nelle operazioni di fusione.  
**Ris. Agenzia delle Entrate 1° marzo 2004, n. 25/E.** “ 29

IRPEG – Fusione per incorporazione – Norme antielusive *ex art. 10* della L. n. 408/1990 – Criteri applicativi – Disavanzo di fusione – Imputazione ad avviamento – Legittimità – Deduzione delle quote di ammortamento – Legittimità.  
**Cass., sez. trib. 25 marzo 2003, n. 4317.** “ 29

IRPEG – Fusione per incorporazione – Disavanzo di fusione – Imputazione ad avviamento o a partecipazioni – Non determina iscrizione di plusvalenza.  
**Cass., sez. trib. 25 marzo 2003, n. 4323.** “ 30

IRPEG – Società di assicurazione – Riserve matematiche costituiscono rinvio di ricavi conseguiti anticipatamente rispetto ai costi – Natura di spesa soggetta a deduzione proporzionale a ricavi soggetti ad imposta – Esclusione – Deducibilità integrale – Conseguo.  
**Cass., sez. trib. 23 ottobre 2003, n. 15935.** “ 30

### REDDITI DI CAPITALE

“Azioni, strumenti finanziari partecipativi e obbligazioni: dalla riforma del diritto societario alla riforma dell'imposta sul reddito delle società”, di **G. CORASANITI.** “ 30

“Le categorie di azioni con particolari diritti e gli strumenti partecipativi ibridi”, di <b>M. GIACONIA e M. RICCIARDI.</b>	<b>pag. 32</b>
“Alcune annotazioni sulle modifiche apportate alla disciplina dei redditi finanziari con la conversione in legge del D.L. n. 269/2003”, di <b>E. MIGNARRI.</b>	<b>“ 32</b>
“Le modifiche alla disciplina dei redditi finanziari introdotte con il D.L. n. 269/2003”, di <b>E. MIGNARRI.</b>	<b>“ 34</b>
Credito di imposta sui dividendi – Rimborso del credito di imposta sui dividendi pagati da una società italiana a un beneficiario estero – Produzione documentazione mediante una procedura di tesoreria centralizzata, <i>cash pooling</i> . <b>Ris. Agenzia delle Entrate 30 settembre 2003, n. 189.</b>	<b>“ 35</b>
Imposta sostitutiva – Aliquote – Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione – Riduzione dell’aliquota – Istruzione – Art. 12 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326. <b>Circ. Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2003, n. 60/E.</b>	<b>“ 35</b>
Imposta sostitutiva – Titoli obbligazionari ex D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 – Modifica al regime tributario ex art. 41 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 – Istruzioni. <b>Circ. Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2003, n. 61/E.</b>	<b>“ 35</b>
Imposta sostitutiva – Redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti assicurativi stipulati con imprese non residenti – Modificazioni delle disposizioni tributarie – istruzioni – Art. 41- <i>bis</i> del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 – Artt. 41 e 42 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. <b>Circ. Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2003, n. 62/E.</b>	<b>“ 36</b>
Credito d’imposta per gli utili distribuiti da società ed enti – Distribuzioni di acconti sui dividendi e di utili portati a nuovo o accantonati a riserva, deliberate successivamente al 30 settembre 2003 – Art. 40 del D.L. n. 269/2003 conv., con modif., dalla L. n. 326/2003. <b>Circ. Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2004, n. 4/E.</b>	<b>“ 36</b>
<b><u>REDDITI DI IMPRESA</u></b>	
“La doppia anima fiscale del <i>leasing</i> tra disposizioni dirette al concedente e all’utilizzatore”, di <b>L. BARBONE, M. LEOTTA e G. ALBANO.</b>	<b>“ 37</b>
“Il regime tributario delle operazioni con imprese domiciliate in paradisi fiscali”, di <b>T. FUMAGALLI.</b>	<b>“ 38</b>
“La deducibilità dei componenti negativi – Il principio di inerenza fiscale”, di <b>M. ORLANDI.</b>	<b>“ 39</b>
“Redditi di impresa – Determinazione – Ammortamenti – Ammortamenti finanziari e qualificazione dell’indennizzo corrisposto – Deducibilità – Istanza di interpello ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212. <b>Ris. Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2003, n. 231/E.</b>	<b>“ 39</b>

Imposte sui redditi – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Accantonamenti di quiescenza e previdenza – Prestazioni previdenziali erogate dal datore di lavoro – Deducibilità – Art. 70 e 62 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Istanza di interpello ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212.  
**Ris. Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2003, n. 232/E.** pag. 40

Redditi di impresa – Valutazione dei titoli – Valutazione delle azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri – Omogeneizzazione dei patrimoni di riferimento.  
**Circ. Agenzia delle Entrate 20 febbraio 2004, n. 8/E.** “ 40

Redditi di impresa – Versamenti dei soci a ripianamento delle perdite della partecipata – Art. 61, comma 5, de D.P.R. n. 917 del 1986, nel testo originario – Indeducibilità – Modifiche apportate dall'art. 1 del D.L. n. 557 del 1993 – Natura innovativa – Applicabilità retroattiva – Esclusione.  
**Cass., sez. trib. 30 ottobre 2002, n. 15298.** “ 40

Redditi di impresa – Locazione di beni immobili inferiore a quello di mercato – Corrispettivo – Rettificabilità da parte dell'Amministrazione finanziaria sulla base di presunzioni semplici qualificate – Legittimità – Onere della prova – Incombe al contribuente.  
**Cass., sez. V, 14 gennaio 2003, n. 398.** “ 41

Redditi di impresa – Acquisto di beni in *leasing* – Iscrizione in bilancio di costi noti non documentati e non inerenti come componenti del patrimonio – Conseguenze – Applicazione del regime delle plusvalenze tassabili. Acquisto di beni in *leasing* – Ammortamento da parte dell'impresa concedente – Legittimità – Da parte dell'impresa utilizzatrice – Esclusione.  
**Cass., sez. trib. 26 maggio 2003, n. 8292.** “ 41

Redditi di impresa – Costi ed oneri deducibili – Indennità suppletiva di clientela – Deducibilità ex art. 70 TUIR – Eventualità di non debenza per fatto imputabile all'agente – Ininfluenza sulla certezza dell'onere – Valutazione dell'importo dovuto con criteri statistici – Ammissibilità.  
**Cass., sez. trib. 27 giugno 2003, n. 10221.** “ 41

Redditi di impresa – Spese legali e notarili relative ad un contratto preliminare – Capitalizzazione del costo sul cespite quale onere accessorio – Necessità.  
**Cass., sez. trib. 29 settembre 2003, n. 14477.** “ 42

Reddito di impresa – Spese per viaggio premio “ai migliori clienti” – Inerenza della spesa – Mancanza – Indeducibilità.  
**Comm. centrale, sez. XXVII, 7 marzo 2003, n. 1585.** “ 42

### **REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**

“Procacciatore di affari. Aspetti fiscali”, di S. SERVIDIO. “ 43

### **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

“Quali agevolazioni fiscali per il risparmio previdenziale?”, di F. GALLO. “ 43

Redditi di lavoro dipendente – Somme percepite a titolo risarcitorio – Reddito imponibile – Configurabilità – Limiti – Fattispecie – Danno all'immagine professionale per anticipata risoluzione del rapporto.  
**Cass., sez. trib., 3 settembre 2002, n. 12798.** “ 44

Redditi di lavoro dipendente – Somme corrisposte a titolo di contributo per differenza canoni di locazione – Imponibilità – Ritenute – Mancata effettuazione – Obbligo del sostituto di dichiarare le somme non assoggettate a ritenuta – Sussiste.  
Estensione al sostituto di giudicati favorevoli al sostituto – Inammissibilità.  
**Cass., sez. trib. 11 febbraio 2003, n. 2013.** pag. 44

Lavoro dipendente – Indennità per licenziamento ingiustificato prevista dal CCNL per i dirigenti d'azienda – Imponibilità.  
**Cass., sez. trib. 11 marzo 2003, n. 3582.** “ 44

Redditi di lavoro dipendente – Ritenute operate – Dichiarazione di sostituto d'imposta – Indicazioni.  
**Cass., sez. trib. 18 giugno 2003, n. 9764.** “ 44

Lavoro dipendente – Somme corrisposte in sede di transizione prima delle modificazioni di cui all'art. 32 D.L. n. 41/1995 – Risarcimento di danno emergente – Intassabilità – Lucro cessante – Imponibilità.  
**Cass., sez. trib. 23 ottobre 2003, n. 15957.** “ 45

Redditi di lavoro dipendente – Cittadini italiani all'estero – Condizioni di emigrato – Accertamento – Esclusione dalla base imponibile – Conseguenze.  
**Cass., sez. trib. 12 gennaio 2004, n. 251.** “ 45

### **REDDITI TASSATI SEPARATAMENTE**

Imposte sui redditi – Redditi tassati separatamente – Prestazioni di previdenza complementare – Riscatti esercitati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dei decreti del Ministero del lavoro 28 aprile 2000, nn. 157 e 158 – Tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. a-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Applicabilità.  
**Ris. Agenzia delle Entrate 2 marzo 2004, n. 30/E.** “ 45

Redditi tassati separatamente – Somme erogate *una tantum* in base ad un contratto collettivo nazionale di lavoro – Tassazione separata – Sussiste – Art. 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.  
**Ris. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2004, n. 43/E.** “ 46

### **RISCOSSIONE**

Imposte sul reddito – Liquidazione ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/73 – Modifica ex art. 28 L. n. 449/97 – Carattere innovativo – Tassatività del termine prima della modifica – Conseguenze – Natura ordinaria del termine – Determina solo la facoltà di proroga dello stesso – Mancata proroga – Inosservanza del termine – Decadenza – Conseguenze.  
**Cass., sez. trib. 9 dicembre 2002, n. 17507.** “ 46

### **RITENUTE ALLA FONTE**

Accertamento – Ritenute alla fonte – Operazioni di cartolarizzazione – Ritenute sugli interessi corrisposti su depositi e conti correnti bancari della SPV – Trattamento – Art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.  
**Ris. Agenzia delle Entrate 5 dicembre 2003, n. 222/E.** “ 47

Ritenute alla fonte – Ritenute sui premi e sulle vincite – Ritenute sui premi in natura – Determinazione della base imponibile – Art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Istanza di interpello ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212.  
**Ris. Agenzia delle Entrate 26 marzo 2004, n. 54/E.**

pag. 47

### TRIBUTIERARIALI DIRETTI: Scritture contabili

“Alcune considerazioni sul trattamento contabile delle differenze di annullamento nella fusione per incorporazione”, di T. ONESTI.

“ 47

### IMPOSTA SOSTITUTIVA CREDITO

Imposta sostitutiva credito – Cambiali ipotecarie – Circolazione della garanzia – possibilità - Estraneità alla norma agevolativa – Conseguenze.  
**Cass., sez. trib. 3 novembre 2003, n. 16410.**

“ 48

### INVIM

INVIM – Immobile concesso in locazione finanziaria – Riscatto – Criteri di determinazione.  
**Cass., sez. trib. 27 gennaio 2003, n. 1160.**

“ 48

### IPOTECARIE E CATASTALI (imposte)

Ipotecarie e catastali (imposte) – Cessione di azienda comprensiva di immobili – Base imponibile – E' assunta al lordo delle passività aziendali non direttamente inerenti gli stessi.  
**Cass., sez. trib. 9 luglio 2003, n. 10751.**

“ 49

### IVA

“L'outsourcing del servizio di *leasing* mediante contratto di mandato senza rappresentanza”, di M. PIAZZA e A. SCAGLIARINI.

“ 49

IVA – Scritture e documenti contabili – Fatturazione – Note di variazione – Contratti preliminari di vendita immobiliare – Applicabilità dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Applicabilità.  
**Ris. Agenzia delle Entrate Dir. Reg. Emilia Romagna 9 maggio 2002, n. 909-20845.**

“ 52

IVA – Prestazioni di servizi – Mandato senza rappresentanza alla stipula di contratti di *leasing* – Artt. 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Trattamento – Istanza di interpello ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212.  
Imposte sui redditi – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Ammortamenti – Cespiti utilizzati in *leasing* – Art. 67, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Trattamento – Istanza di interpello ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212.  
**Ris. Agenzia delle Entrate 18 novembre 2003, n. 211.**

“ 53

IVA – Alternatività IVA-registro – Cessione d'azienda comprensiva del marchio – Mutamento della disciplina civilistica – Autonomia della cessione del marchio – Qualificazione come prestazione di servizi

ai fini IVA – IVA – Applicabilità – Conseguenze – Cessione d'azienda – Applicazione dell'imposta di registro solo a tale operazione e non anche alla cessione del marchio – Conseguenze.  
**Cass., sez. V, 26 marzo 2003, n. 4452.** pag. 53

IVA – Rimborsi infrannuali su conto fiscale – Decorrenza interessi.  
**Cass., sez. trib. 8 aprile 2003, n. 5496.** “ 54

IVA – Esenzioni – Operazioni di cancellazione dell'ipoteca accesa in occasione di mutuo concesso da istituto bancario – Rientrano nell'esenzione.  
**Cass., sez. trib. 18 giugno 2003, n. 9778.** “ 54

IVA – Accertamento – Ufficio competente per la rettifica – E' quello del domicilio fiscale del contribuente alla data della dichiarazione – Successiva modificazione del domicilio fiscale – Irrilevanza.  
**Cass., sez. trib. 27 giugno 2003, n. 10224.** “ 54

IVA – Società – Attività propria – E' quella effettivamente svolta – Ambito di svolgimento – Comprende anche attività conseguenti o frazionali, purché non occasionali.  
**Cass., sez. trib. 10 settembre 2003, n. 13268.** “ 55

IVA – Credito per rimborso – Pignoramento presso l'ufficio finanziario – Assegnazione a seguito di dichiarazione resa dall'ufficio ex art. 547 – Assegnazione a terzi creditori – Decorrenza degli interessi – Competenza – Giurisdizione delle Commissioni tributarie – Sussiste.  
**Cass., SS.UU. 22 ottobre 2003, n. 15808.** “ 55

IVA – Operazioni creditizie – Esenzione – Disposizioni – Autosufficienza – Diretta applicazione sui rapporti non esauriti.  
**Comm. trib. reg. Milano, sez. XXVI, 28 febbraio 2003, n. 192.** “ 55

IVA – Cessione di terreno per fini produttivi e industriali da parte di ente pubblico – Imponibilità.  
**Comm. trib. di 1° grado di Trento, sez. III, 4 giugno 2003.** “ 56

#### **REGISTRO (imposta di)**

Registro (imposta di) – Atti giudiziari – Decreto ingiuntivo di pagamento relativo ad operazione di finanziamento – Registrazione – Applicazione dell'imposta in misura fissa.  
**Cass., sez. trib. 21 febbraio 2003, n. 2696.** “ 56

Registro (imposta di) – Compravendita immobiliare – Liquidazione dell'imposta sulla base dell'imponibile dichiarato e non sulla base del corrispettivo o prezzo dichiarato dalle parti – Legittimità.  
**Cass., sez. V, 24 aprile 2003, n. 6542.** “ 56

Registro (imposta di) – Delibera di riduzione del capitale sociale per perdite e contestuale aumento dello stesso – Avviso di liquidazione – mancanza di tempestiva impugnazione – Diritto al rimborso dell'imposta pagata – Insussistenza.  
**Cass., sez. trib. 24 settembre 2003, n. 14162.** “ 57

ICI – Immobili di interesse storico o artistico – Trattamento – Limitazione del beneficio ai soli immobili appartenenti a privati proprietari – Illegittimità costituzionale – Sussiste.  
**Corte Cost. 28 novembre 2003, n. 345.**

**pag. 57**

### **RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO**

“Il *leveraged buy out* e la riforma del diritto societario – Spunti di riflessione”, di **M. BIGNAMI**.

**“ 58**

### **VARIE**

“Beni materiali ed immateriali, il passaggio dalla normativa attuale agli IAS – Aspetti pratici e problematiche presenti”, di **E. FUSA**.

**“ 58**

Analisi di taluni aspetti dello IAS 39 in funzione della prossima introduzione, nel nostro ordinamento, del principio del cosiddetto *fair value*, di **D. GALLUCCI** e **F. ORAZI**.

**“ 59**

### **PARTE SPECIALE DELL'OSSERVATORIO: IL TRUST**

**“ 60**

## Osser 1.04

### Legislazione

#### Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1° gennaio al 30 aprile 2004

**Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2004:** "Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla di consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2004 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale" (in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2004).

**Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2004:** "Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2004 concernenti l'anno 2003, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2004 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché del modello IVA 74 *bis* con le relative istruzioni" (in G.U. n. 15 del 29 gennaio 2004).

**Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali 16 gennaio 2004:** "Rideterminazione dei termini connessi alle nuove scadenze delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'art. 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Determinazione dei termini connessi all'estensione delle disposizioni in materia di definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'art. 2, comma 50, della legge 24 dicembre 2003, n. 350" (in G.U. n. 18 del 23 gennaio 2004).

\*\*\*\*\*  
Si ricorda che con il D.L. 30/9/2003, n. 269 conv. con L. 24/11/2003 n. 326 è stato spostato al 16 marzo 2004 il termine per l'adesione ai condoni e alle sanatorie fiscali relativamente ai periodi d'imposta fino al 2001. Con la legge 24/12/2003, n. 350 (Finanziaria per il 2004), all'art. 2, c. 44-51, con riferimento ai condoni e alle sanatorie fiscali di cui alla L. 289/2002 vengono previste una serie di disposizioni integrative ed in particolare l'estensione al periodo d'imposta in corso al 31/12/2002.

In particolare l'estensione coinvolge:

- ?? il concordato per gli anni progressi;
- ?? l'integrativa semplice;
- ?? il condono tombale;
- ?? la sanatoria per gli omessi o tardivi versamenti;
- ?? la definizione agevolata delle imposte di registro e altre imposte indirette;
- ?? la regolarizzazione delle scritture contabili;
- ?? la chiusura delle liti fiscali pendenti.

**Decreto legislativo del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 37:** "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998" (in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2004).

**Legge 9 febbraio 2004 n. 31:** "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari" (in G.U. n. 32 del 9 febbraio 2004).

**Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2004:** "Regolamento recante determinazione di modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle banche" (in G.U. n. 70 del 24 marzo 2004).

\*\*\*\*\*

Le fatture relative alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni esenti ex art. 10, comma 1, DPR 633/73 possono essere emesse alternativamente dalla sede centrale, dal centro elettro-contabile, dalle dipendenze dai servizi e uffici e possono comprendere tutte le operazioni poste in essere con lo stesso soggetto nel corso del mese solare, se vengono consegnate o spedite entro il mese solare successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi delle operazioni effettuate dalle banche (comprese quelle per le quali è stata emessa la fattura) possono essere eseguiti entro il mese solare successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Ai fini della registrazione va raggruppato l'importo totale dei corrispettivi di ogni periodo distintamente per operazioni imponibili, non imponibili, esenti e altre soggette a registrazione.

**Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 18 febbraio 2004:** "Approvazione del nuovo modello di dichiarazione, con le relative istruzioni, per l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la definizione automatica per gli anni pregressi, la definizione dei ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazione delle scritture contabili, ai sensi degli articoli 8, 9, 9bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

Termini per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel nuovo modello di dichiarazione nonché nelle comunicazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel nuovo modello di dichiarazione" (in G.U. n. 62 del 15 marzo 2004).

**Legge 27 febbraio 2004, n. 47:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2004).

\*\*\*\*\*

In particolare, in sede di conversione sono state introdotte le seguenti disposizioni:

- ?? art. 2-bis "Esenzioni Iva infragruppo per prestazioni ausiliarie": l'esenzione da IVA per prestazioni ausiliarie nell'ambito di un gruppo cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche si applica fino al 31/12/2004, limitatamente alle prestazioni rese alle banche se di ammontare superiore al 50% del volume di affari;
- ?? art. 6-bis "Rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni e terreni": è possibile effettuare la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni non negoziate e di terreni agricoli ed edificabili posseduti all'1/7/2003 con perizia da redigere e giurare entro il 30/9/2004 e con versamento dell'imposta sostitutiva, anche rateizzato, a decorrere dal 30/9/2004;
- ?? art. 23 *decies* "Proroga sanatorie fiscali": è disposta la proroga delle sanatorie fiscali di cui alla L. 27/12/2002, n. 289. Dalla proroga rimangono esclusi concordato preventivo e condono edilizio.

In relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia sono state abrogate le disposizioni della legge finanziaria 2004 e ripristinati per il 2004 ed estesi anche al 2005 i valori vigenti nel 2003: detrazione del 36% su un importo massimo di 48.000 euro.

E' stata prorogata per gli anni 2004 e 2005 l'agevolazione consistente nell'applicazione dell'aliquota IVA del 10% sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria fatturati dal 1° gennaio 2004.

**Decreto del Capo del dipartimento per le politiche fiscali 15 marzo 2004:** "Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati a valore contabile, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili ICI, dovuta per l'anno 2004" (in G.U. n. 70 del 24 marzo 2004).

**Provvedimento del Direttore centrale normativa e contenzioso 19 marzo 2004:** "Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2004, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" (in G.U. n. 76 del 31 marzo 2004).

**Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 marzo 2004:** "Determinazione del coefficiente di remunerazione ordinaria del capitale investito, ex art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 466 del 1997 (dual income tax)" (in G.U. n. 80 del 5 aprile 2004).

\*\*\*\*\*

Tale remunerazione stabilita nella misura del 5%, è applicabile alla variazione in aumento del capitale investito relativa al 7° periodo di imposta successivo a quello in corso al 30/9/1996.

**Decreto del Capo del dipartimento per le politiche fiscali 8 aprile 2004:** "Rideterminazione dei termini connessi alle nuove scadenze delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'art. 23-*decies*, comma 5, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47" (in G.U. n. 87 del 14 aprile 2004).

**Provvedimento del Direttore dell'Agenzia 13 aprile 2004:** "Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali" (in G.U. n. 94 del 22 aprile 2004).

**Decreto del Capo del dipartimento per le politiche fiscali 15 aprile 2004:** "Modifiche alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni" (in G.U. n. 94 del 22 aprile 2004).

**Decreto del Capo del dipartimento per le politiche fiscali 22 aprile 2004:** "Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dovuta per l'anno 2003, e delle relative istruzioni" (in G.U. n. 101 del 30 aprile 2004).

**Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 aprile 2004:** "Disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali, di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi" (in G.U. n. 101 del 30 aprile 2004).

Osser. 1.04

## **STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

### **Prassi Amministrativa**

**Imposta sostitutiva – Gestioni individuali di portafoglio – Risultato di gestione degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito – Deducibilità – Ammissibilità – Art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 – Istanza di interpello ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212.**

Ris. Agenzia delle Entrate 3 novembre 2003, n. 205/E, ne Il fisco 42/2003, fasc. n. 2, pag. 17170.

La Risoluzione fornisce precisazioni circa l'applicazione dell'art. 7, comma 4, ultimo periodo D.Lgs 21/11/97 n. 461 alle spese di deposito e custodia del portafoglio titoli di una Fondazione bancaria gestito da una Società di gestione del risparmio e depositato in un apposito conto titoli presso una banca depositaria.

Tali spese rientrano tra gli oneri deducibili dal risultato di gestione assoggettato ad imposta sostitutiva del 12.50% ai sensi dell'art. 7, comma 4, ultimo periodo, se si tratta di oneri funzionali ad un servizio reso a favore del patrimonio gestito.

### **ACCERTAMENTO: Principi e norme generali**

#### **Dottrina**

“ **Joint venture e strategie di dumping – Riflessi fiscali e inerenza dei costi**”, di G. PALUMBO, in Il fisco 6/2004, fasc. n. 1, pag. 1706 (per segnalazione).

### **Prassi Amministrativa**

**Accertamento – Attività di prevenzione e contrasto all'evasione – Anno 2004 – Primi indirizzi operativi.**

Circ. Agenzia delle Entrate 29 gennaio 2004, n. 3/E, ne Il fisco 6/2004, fasc. n. 2, pag. 1917. (per segnalazione).

#### **Giurisprudenza**

##### **Consiglio di Stato**

**Accertamento in genere – Diritto di accesso ai documenti interni dei procedimenti tributari dopo l'accertamento – Sussiste – Diniego di accesso fondato sulla natura di atti interni – Illegittimità.**

**Atti preparatori dei provvedimenti tributari – Divieto di accesso – Sussiste solo nella fase istruttoria – Diniego di accesso espresso dopo l'adozione dell'accertamento – Illegittimità.**

Consiglio di Stato, sez. IV, 9 luglio 2002, n. 3825, in Boll. trib. 2004, pag. 59.

Ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti amministrativi va riconosciuto anche per i documenti rappresentativi di mera attività interna dell'Amministrazione, a prescindere dal fatto che essi siano stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna, ed è perciò illegittimo il diniego d'accesso che sia stato motivato in base al carattere di atto esclusivamente interno all'Agenzia delle Entrate del documento oggetto della richiesta di accesso.

In applicazione del combinato disposto degli artt. 13 e 24, sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è illegittimo il diniego d'accesso di un atto interno facente parte di un procedimento tributario conclusosi con il processo verbale di constatazione, cui ha fatto seguito la notifica del conseguente avviso di rettifica e la proposizione del ricorso da parte dell'interessato, in quanto l'esclusione dell'accesso ai documenti amministrativi è riferibile soltanto a quegli atti preparatori del provvedimento terminale allorché sia ancora in corso il relativo procedimento tributario e questi non si sia ancora concluso con l'adozione di un atto di imposizione, dovendo essere consentita la visione dei documenti all'interessato nel momento in cui, conclusosi il procedimento, si sia adottato l'atto impositivo.

### Corte Costituzionale

#### **Accertamento imposte sui redditi – Notificazione degli atti impositivi – Trasferimento di residenza – Differimento effetti fiscali a 60 gg. – Illegittimità costituzionale – Sussiste.**

Corte Cost. 19 dicembre 2003, n. 360, in Boll. trib. 2004, pag. 148.

Nell'esercizio della sua discrezionalità, il legislatore può prevedere, ai fini delle notificazioni da effettuarsi ad opera dell'Amministrazione finanziaria, che le variazioni di indirizzo del contribuente abbiano un effetto non immediato, in modo da agevolare l'attività degli Uffici finanziari assicurando una migliore tutela degli interessi di carattere generale di cui sono portatori.

Tale differimento di efficacia non può peraltro pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa del destinatario, sacrificando l'effettiva possibilità di conoscenza da parte sua; il che avviene con il differimento in sessanta giorni dall'art. 60 ultimo comma del D.P.R. 600/73, addirittura pari al termine utile per l'impugnazione dinanzi alle Commissioni tributarie.

## **6) VIOLAZIONI E SANZIONI**

### **Giurisprudenza**

#### Corte di Cassazione

#### **Violazioni e sanzioni – Presupposto soggettivo – Stabile organizzazione – E' tale – Presenza di accompagnatori in località turistiche – Irrilevanza.**

Cass., sez. III, 22 settembre 2003, n. 36180, ne Il fisco 4/2004, fasc. .n. 1, pag. 1148.

La stabile organizzazione per la prestazione di servizi in Italia, che è il presupposto per l'insorgenza dell'obbligo di dichiarazione la cui omissione è sanzionata dall'art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è integrata dalla mera presenza in un determinato luogo per le vacanze invernali di accompagnatori o referenti per turisti stranieri appartenenti ad un club sciistico.

**Violazioni e sanzioni – Sanzioni amministrative – Errore sulla norma impositiva – Difficile coordinamento di varie disposizioni – Sussiste – Esimente – Sussiste.**

Cass., sez. trib. 29 settembre 2003, n. 14476, ne Il fisco 40/2003, fasc. n. 1, pag. 6317.

L'esimente in tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie – stabilita dall'art. 39-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, tenuta ferma dall'art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – assume rilievo “quanto la disciplina normativa si articola in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appare concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto derivante da elementi positivi di confusione. Non ricorre tale incertezza quando non sia la norma ad essere di incerta interpretazione ma sia prospettata al merito la non univocità dei fatti in discussione.

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Commissioni tributarie**

**Giurisprudenza**

Corte di Cassazione

**Contenzioso tributario – Commissioni tributarie – Prova testimoniale – Divieto – Dichiarazioni rese da terzi a favore del contribuente – Principio del giusto processo ex art. 111 Cost. – Utilizzabilità delle suddette dichiarazioni – Valore indiziario – Consegu.**

Cass. sez. trib. 15 aprile 2003, n. 5957, in Boll. trib. 2003, pag. 1569.

In attuazione dell'art. 111 della Costituzione che regola il giusto processo e che afferma solennemente il principio della parità delle parti, è necessario riconoscere che anche nel processo tributario, al pari dell'Amministrazione finanziaria, anche il contribuente può introdurre nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale: queste hanno il valore di elementi indiziari che – non potendo costituire da soli il fondamento della decisione – necessitano di essere valutati assieme ad altri elementi.

**IMPOSTE E TASSE (in genere)**

**Dottrina**

“**Il *trust* interno nelle imposte dirette**”, di C. PESSINA e L. PITTALUGA, ne Il fisco 40/2003, fasc. n. 1, pag. 16306.

“**Il *trust* interno nelle imposte indirette**”, di C. PESSINA e L. PITTALUGA, ne Il fisco 3/2004, fasc. n. 1, pag. 383.

Si segnalano gli articoli per la completezza della ricostruzione del regime fiscale applicabile alle diverse fasi di vita del *trust*, che vanno dalla costituzione allo scioglimento dello stesso.

Ne emerge un quadro sufficientemente chiaro seppur con le incertezze normative a tutt'oggi ancora esistenti.

Il primo scritto illustra il regime fiscale indiretto applicabile al *trust*, in relazione ai momenti impositivi giuridicamente più significativi:

- atto istitutivo del *trust*;
- atto di segregazione dei beni (se non coincidente con il primo);
- atto di cessione del diritto da parte dei beneficiari;

- atto di trasferimento dei beni in *trust* ai beneficiari.

Il secondo scritto analizza invece gli aspetti rilevanti ai fini dell'imposizione diretta ed in particolare quello riguardante la soggettività passiva del *trust* con i relativi problemi in tema di imputazione dei redditi, nonché il trattamento fiscale riservato ai beneficiari in ordine alla distribuzione di somme durante la vita del *trust* e alla percezione del patrimonio conferito. (EM)

## **TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.**

### **Dottrina**

**“Conferimento di azienda”**, di S. CAPOLUPO, ne Il fisco 39/2003, fasc. n. 1, pag. 15988.

L'articolo, dopo aver sinteticamente richiamato la previgente disciplina fiscale prevista per i conferimenti di azienda agli artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 358/1997, evidenzia le ragioni che ne hanno giustificato l'abrogazione ad opera dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 344/2003.

Ad avviso dell'A., il legislatore ha ritenuto opportuno non perpetuare il meccanismo applicativo del citato D.lgs. n. 358, dato che esso risulta in evidente contrasto con le direttive della riforma volte ad ampliare la base imponibile, presupposto indispensabile per una contrazione delle aliquote. Tale soluzione è, in sostanza, dovuta a ragioni di equità che hanno suggerito di eliminare qualsiasi forma di “arbitraggio di aliquote” tra soggetti passivi d'imposta che intendono realizzare un conferimento di azienda. (PM).

**“La nuova disciplina dell'associazione in partecipazione”**, di S. CAPOLUPO, ne Il fisco 3/2004, fasc. n. 1, pag. 723.

Lo scritto contiene una disamina del regime di tassazione degli utili derivanti dall'associazione in partecipazione che, anche nel nuovo TUIR, continuano ad essere collocati tra i redditi di capitale, con un diverso prelievo a seconda della natura dell'apporto e cioè a seconda che l'associato conferisca opere e servizi, ovvero capitale.

La riforma del sistema fiscale assicura, relativamente persone fisiche, un trattamento omogeneo agli utili da partecipazione e da contratto di associazione in partecipazione quando l'apporto è costituito dal capitale. Ove l'associato sia una persona fisica, non imprenditore, gli utili derivanti dall'associazione in partecipazione concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare, qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile alla data della stipula del contratto a seconda che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati ovvero se trattasi di altre partecipazioni.

Viene rilevato come il riscontro con il patrimonio netto risulti agevole nel caso in cui il negozio sia stipulato all'inizio del periodo d'imposta, ma non altrettanto nel caso di stipula nel corso dell'esercizio. In tale ultima evenienza potrà essere opportuno redigere un bilancio straordinario con riferimento alla situazione contabile alla data di redazione del negozio giuridico.

In mancanza dei richiesti presupposti gli utili sono assoggettati a tassazione con prelievo alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 12,50%.

Ove l'associato sia una persona fisica esercente un'attività d'impresa (o una società di persone ed equiparate) gli utili derivanti dall'associazione in partecipazione concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 40% del loro ammontare, a prescindere dalla misura della partecipazione.

Parametri differenti, invece, sono stati dettati qualora l'associante sia impresa minore, avente un regime contabile semplificato. In tal caso la quota di utili che concorre alla formazione del reddito complessivo dell'associato resta ferma nella misura del 40%, ma in presenza di un differente presupposto e cioè qualora l'apporto sia superiore al 25% della somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti.

Ove l'associato sia una società di capitali detti utili sono esclusi dalla formazione del reddito della società per il 95 per cento del loro ammontare.

Qualora l'apporto sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, gli utili da partecipazione costituiscono reddito di lavoro autonomo e concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'associato nel periodo d'imposta in cui sono stati percepiti.

Nell'ipotesi in cui l'associato sia una società o ente non residente – posto che i redditi in esame debbono essere assoggettati a tassazione in Italia – il reddito prodotto è assoggettato al medesimo regime tributario dettato per le persone fisiche, compreso l'assoggettamento ad imposizione con il criterio di cassa.

Ne deriva che, ove l'apporto dell'associato superi i parametri del 5 o del 25% richiesti, anche per i soggetti non residenti gli utili da partecipazione incassati saranno imponibili nella misura del 40% del loro ammontare.

Viceversa, se l'apporto sia inferiore o uguale alle indicate percentuali, gli utili saranno imponibili per l'intero importo con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 27% sempre che non ci sia una stabile organizzazione in Italia. In tal caso, infatti, soccorre il regime previsto per i soggetti residenti.

Anche per gli utili da contratto di associazione in partecipazione i soggetti non residenti hanno diritto al rimborso fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrano di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.

Per gli associati non residenti va considerato anche il caso in cui egli risieda in un paese con il quale l'Italia ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni.

In tal caso, in deroga al principio di carattere generale che assicura prevalenza alla norma pattizia rispetto a quella interna, si applica quest'ultima se più favorevole.

Nel caso si ritenga di dover applicare la normativa convenzionale l'articolo di riferimento dovrà essere quello che disciplina i dividendi.

La nuova disciplina incide anche sulla posizione reddituale dell'associante.

Per i soggetti IRES, la società di persone ed equiparate, le persone fisiche esercenti attività imprenditoriale la partecipazione agli utili spettanti agli associati è indeducibile, in caso di apporto di capitale o misto.

Detta partecipazione sarà invece deducibile qualora l'apporto è di lavoro. (EM)

**“La stabile organizzazione nel quadro della riforma fiscale del 2004”**, di F. CARRIROLO, ne Il fisco 3/2004, fasc. n. 1, pag. 758.

A seguito della riforma dell'Ires, nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi è stato inserito l'art. 162 TUIR che ha recepito nell'ordinamento interno le regole elaborate in sede internazionale.

Premessa una breve ricostruzione delle problematiche pregresse riferibili al testo unico del 1986 lo scritto mette a confronto la nozione di stabile organizzazione risultante dal nuovo TUIR con quella elaborata dall'OCSE e dalle Convenzioni internazionali da una parte, e dalla VI Direttiva CEE e Corte di Giustizia CEE dall'altra.

In relazione ai casi concreti emergenti, dovrà essere valutato il vantaggio o lo svantaggio conseguente al recepimento nell'ordinamento interno delle regole OCSE e quindi all'applicabilità dell'art. 162 TUIR.

Nel caso in cui quest'ultimo sia più favorevole rispetto alle norme convenzionali, esso sarà sempre prevalente su queste ultime.

L'articolo riporta poi alcune disposizioni del nuovo Testo Unico che fanno riferimento al concetto di stabile organizzazione. In particolare:

- l'articolo 179, che si occupa del regime di neutralità fiscale connesso ai conferimenti di aziende e partecipazioni all'interno dell'Unione Europea;
- l'articolo 180, che tratta delle riserve in sospensione d'imposta nelle operazioni straordinarie intra UE;
- l'articolo 166 che disciplina il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali. (EM)

**“I patrimoni dedicati tra soggettività tributaria e tutele antielusive”**, di G.M. COMMITTERI, G. SCIFONI, ne Corr. trib. 48/2003, pag. 3974.

Tra le principali novità della riforma del diritto societario può annoverarsi la disciplina dei cd. “patrimoni dedicati”, ossia sottratti alla ordinaria gestione aziendale e destinati ad uno specifico affare, di cui all’art. 2447-bis e segg. del codice civile.

Ai fini fiscali, una prima verifica che si impone riguarda la sussistenza o meno in capo ai patrimoni dedicati di una autonoma soggettività tributaria e se, quindi, possano essere inquadrati tra i soggetti passivi d’imposta. La risposta appare negativa in quanto l’autonomia patrimoniale del “patrimonio dedicato” comunque non assume rilevanza sul piano dell’imputazione delle situazioni giuridiche soggettive, principalmente perché non esiste da parte del patrimonio una autonomia gestionale.

Non sembra quindi dubitabile che tutti i componenti reddituali prodotti dal patrimonio separato concorrano alla formazione dell’unico reddito imponibile della società “di gemmazione”. Del resto, anche il legislatore fiscale sembrerebbe aver recepito tale indirizzo posto che, anche a seguito dell’entrata in vigore della Riforma, non si rinvergono nel TUIR disposizioni speciali in materia. Tale mancata normazione farebbe quindi propendere per l’irrilevanza fiscale autonoma dei patrimoni dedicati, dal momento che la soluzione alternativa – prospettata dalla Commissione Gallo – che prevedeva una determinazione separata dell’imponibile del patrimonio dedicato avrebbe certamente richiesto una esplicita statuizione in tal senso.

Per quanto attiene ai possessori degli strumenti finanziari emessi dalla società “di gemmazione” in relazione al patrimonio dedicato, il nuovo TUIR stabilisce l’assimilazione alle azioni. (AF)

**“La stabile organizzazione nell’ordinamento tributario nazionale”**, di G.M. COMMITTERI, G. SCIFONI, ne Il fisco 5/2004, fasc. n. 1, pag. 1435.

L’articolo illustra la definizione di stabile organizzazione che ha trovato collocazione nel nuovo art. 162 TUIR, mutuata, in linea di massima, da quella contenuta nell’art. 5 del Modello OCSE 2003.

Il comma 1, che delinea le caratteristiche essenziali, (esistenza di una sede fissa di affari, esistenza di una impresa, utilizzo della sede fissa da parte dell’impresa) e il comma 2 che contiene un’elencazione di situazioni suscettibili di configurare “una stabile organizzazione (sede di direzione, succursale, ufficio, officina, laboratorio, miniera) risultano del tutto identici al Modello OCSE.

La previsione contenuta nel comma 3 si differenzia invece dall’analoga statuizione del Modello OCSE, in relazione all’individuazione del termine minimo richiesto al fine della configurabilità della stabile organizzazione dell’impresa non residente.

Il comma 4, introduce alcune presunzioni assolute di non configurabilità di una “stabile organizzazione” tra cui l’attività di commercio elettronico, che non trova riscontro nel Modello OCSE.

Il comma 6 disciplina il cd “agente dipendente” che, per configurare una stabile organizzazione deve possedere il potere di concludere in modo abituale i contratti in nome dell’impresa, mentre il comma 7 si occupa dell’altra figura di intermediario – l’agente cd “indipendente” – stabilendo che la stabile organizzazione può in tal caso configurarsi solo nell’ipotesi in cui tale soggetto agisca al di fuori dalla propria attività ordinaria e non abbia, pertanto, uno status indipendente.

La previsione contenuta nel comma 8 configura una novità assoluta in quanto contiene un’autonoma disciplina per il settore marittimo.

Il comma 9 introduce un principio ormai consolidato nell’ambito della fiscalità internazionale: una società controllata non può essere considerata di per sé stabile organizzazione dell’impresa estera controllante. (EM)

**“La scissione alla luce delle nuove disposizioni fiscali e societarie”**, di A. CRENCA, ne Il fisco 44/2003, fasc. n. 1, pag. 17604.

L'articolo esamina sinteticamente la disciplina della scissione alla luce della riforma del diritto societario e di quella fiscale, focalizzando l'attenzione sulle principali novità. Per quanto riguarda il diritto societario, il comma 2 dell'art. 2506 c.c. ha consentito, previo unanime consenso, che ad alcuni soci non vengano assegnate azioni di una delle società beneficiarie, bensì della scissa. Tale norma, recependo quanto già risolto in via interpretativa, ha inoltre chiarito che è consentito effettuare conguagli in denaro, purché non superiori al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite, fugando così ogni possibile dubbio al riguardo. Di grande rilievo è anche quanto disposto dal nuovo art. 2506-bis, comma 4, del c.c., secondo cui, se viene stabilita un'assegnazione ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione, il progetto di scissione deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far comprare le proprie partecipazioni per un corrispettivo individuato con gli stessi criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.

Per quanto attiene la riforma fiscale, il comma 10 dell'art. 173 del nuovo TUIR ha innovato relativamente alla disciplina in materia di riporto delle perdite fiscali, stabilendo che le relative limitazioni interessano tutte le perdite delle società partecipanti alla scissione e non più solo le perdite della scissa. Infatti, la norma contiene un riferimento integrale alla disciplina in tema di fusioni, assimilando la società scissa alla società fusa o incorporata e la società beneficiaria a quella risultante dalla fusione o incorporante.

Viene infine segnalata la mancanza di coordinamento fra la disciplina civilistica e quella fiscale relativamente alla possibilità di retrodatare gli effetti (contabili) della scissione. In particolare, la norma fiscale prevede ancora la doppia condizione che la scissione sia totale e che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie. (FDA)

**“Fondi immobiliari – Attuale trattamento e futura riforma fiscale in base alle nuove disposizioni introdotte dalla legge Finanziaria 2004”**, di L. DEL FEDERICO, ne Il fisco 46/2003, fasc. n. 1, pag. 18263.

L'A. dopo aver delineato il quadro di riferimento delle disposizioni vigenti in tema di fondi immobiliari, si sofferma sulle modifiche apportate in materia, dalla legge finanziaria 2004.

La prima rilevante modifica riguarda l'abolizione dell'imposta sostitutiva patrimoniale che l'A. ritiene possa costituire una forte spinta al mercato immobiliare, in quanto potrà spingere gli investitori ad acquisire quote dei fondi nell'ottica di un rendimento più interessante di prima.

La seconda, altrettanto rilevante modifica, riguarda l'introduzione di una ritenuta del 12,50% che la società di gestione del fondo deve operare sui proventi riferibili a ciascuna quota e sulla differenza tra valore di riscatto o di liquidazione della quota e costo di sottoscrizione o di acquisto.

La ritenuta si applica su tutti i proventi finanziari indipendentemente dalla natura degli stessi, sia quindi che costituiscano redditi di capitale, che redditi diversi.

La ritenuta non si applica nei confronti dei fondi pensione, trattandosi per l'appunto di un provento soggetto ad imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nella misura dell'11%.

Gli OICR saranno parimenti trattati come “lordisti” con la conseguenza che il reddito sarà assoggettato all'imposta sostitutiva propria del fondo, non dovendosi comunque applicare la ritenuta del 12,50%.

Conseguentemente, per ambedue le fattispecie i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari dovranno essere inclusi nel loro risultato di gestione imponibile, tassati con l'imposta sostitutiva del 12,50% o 11%.

In particolare, ai fondi pensione non compete più il credito d'imposta del 15%, in quanto i fondi immobiliari non saranno più soggetti all'imposta sostitutiva patrimoniale

Non sono soggetti a tassazione i proventi dei fondi di immobiliari percepiti da soggetti non residenti localizzati in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Viene precisato che il nuovo regime, stabilito solo per i fondi immobiliari italiani (per quelli esteri il trattamento fiscale continua ad essere quello dei titoli atipici) si applica ai proventi percepiti dal 1° gennaio 2004, ma esclusivamente per periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2003.

Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e riferiti a periodi di attività dei fondi chiusi fino al 31 dicembre 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. (EM)

**“Armonizzazione fiscale – L’Ires nel quadro europeo di riforma della tassazione sulle società”**, di C. DI GREGORIO e G. SCAZZERI, ne Il fisco 5/2004, fasc. n. 1, pag. 1427.

Lo scritto contiene un’ampia disamina dell’evoluzione normativa comunitaria in tema di tassazione delle società.

Costituiscono tappe significative del processo in parola:

- ?? la Direttiva n. 90/435/CEE del 23 luglio 1990, cosiddetta “società madri e figlie”, volta, in sintesi, alla sostanziale armonizzazione del regime impositivo dei trasferimenti infragruppo degli utili di società aventi sede in diversi Stati membri della Comunità, mediante adozione, in relazione alla doppia imposizione economica, della misura di esenzione del reddito in uno dei due Stati interessati, ovvero mediante utilizzo del meccanismo del credito di imposta e, in relazione alla doppia imposizione giuridica, attraverso l’eliminazione della ritenuta sia alla fonte sia all’ingresso nello Stato del percettore;
- ?? la Direttiva n. 90/434/CEE del 23 luglio 1990, cosiddetta “fusioni”, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti di attivo ed agli scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi, volta ad instaurare regole fiscali neutre nei riguardi della concorrenza, nella quale si stabilisce, in particolare, che la fusione o la scissione non comportano alcuna imposizione delle plusvalenze risultanti dalla differenza tra il valore reale degli elementi di attivo e di passivo conferiti ed il loro valore fiscale;
- ?? il Rapporto Ruding, redatto dal Comitato presieduto dall’olandese Onno Ruding, nel marzo 1992, su incarico della Commissione, con il mandato di valutare se la localizzazione degli investimenti all’interno della Comunità fosse influenzata da distorsioni di origine fiscale;
- ?? il cosiddetto “pacchetto Monti”, proposto dalla Commissione europea il 1°ottobre 1997 contenente misure riguardanti un codice di condotta in materia di concorrenza fiscale dannosa, la fissazione di principi sulla tassazione dei redditi da risparmio transfrontaliero, l’eliminazione delle ritenute di imposta sui pagamenti transfrontalieri di interessi e canoni tra società consociate operanti in diversi Paesi dell’Unione Europea;
- ?? la “relazione Primarolo”, che individua ben 66 casi di concorrenza fiscale dannosa tra i Paesi membri;
- ?? la Direttiva n. 2003/48/CE e la Direttiva n. 2003/49/CE, emanate dal Consiglio europeo in data 3 giugno 2003, in materia, rispettivamente, di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ed il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

Alle regole di cui sopra si affianca un’attività di cosiddetta “integrazione fiscale negativa” della Corte di Giustizia delle Comunità europee, imperniata, essenzialmente, su tre gruppi di questioni:

- ?? la parità di trattamento fra stabili organizzazioni e società figlie;
- ?? il riconoscimento delle perdite e dei costi all’interno dei gruppi comunitari;
- ?? la *thin capitalization*.

Il legislatore delegato italiano, nel processo di riforma della tassazione delle società ha seguito due principali linee guida:

- ?? riavvicinamento del nostro sistema di tassazione delle società a quello dei Paesi europei a fiscalità avanzata;
- ?? adeguamento della normativa interna al diritto comunitario, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia della CE, e in una logica di competitività di ordinamenti, che consenta alle nostre imprese di superare gli eventuali ostacoli fiscali alla realizzazione di un effettivo mercato.

Per dare concreta attuazione a tali linee guida, ha introdotto o modificato norme in tema di *participation exemption*, *thin capitalization rules*, *consortium relief*, il consolidato fiscale, nazionale e mondiale. (EM)

**“Il destino delle interferenze fiscali – Sono davvero da eliminare?”** di S. GUIDANTONI e L. LIGUORI, ne Il fisco 6/2004, fasc. n. 1, pag. 1718.

L'articolo prende spunto dalle modifiche introdotte in materia societaria dal D.lgs. n. 6/2003, e segnatamente dall'abrogazione dell'art. 2426, comma 2, del Codice Civile che consentiva di effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie. L'A. rileva che, in conseguenza di tale intervento, si è provveduto a sostituire il previgente art. 75 del TUIR, che prevedeva l'obbligatorietà di rilevazione della spesa a conto economico affinché la stessa fosse riconosciuta fiscalmente deducibile, con l'attuale art. 109, che consente di dedurre taluni oneri meramente fiscali (ammortamenti, rettifiche di valore ed accantonamenti) senza farle transitare dal conto economico, a condizione che sia indicato in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quello dei fondi. Tale modifica, secondo l'A., pone problemi di gestione amministrativa dei dati contabili e provoca un eccessivo dispendio di risorse umane ed economiche soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI), pertanto, sarebbe opportuno, per tali soggetti, in controtendenza rispetto alla riforma fiscale in atto, reintrodurre le interferenze fiscali in bilancio e descriverle adeguatamente in nota integrativa. (PM).

**“Casi e questioni in tema di consolidato fiscale nazionale – Approdato in G.U. il D.Lgs. n. 344/2003 introduttivo dell'Ires”**, di P. MANDARINO, ne Il fisco 3/2004, fasc. n. 1, pag. 781.

Nell'articolo viene data un'ampia rassegna delle principali disposizioni in materia di “consolidato fiscale nazionale”, evidenziandone gli aspetti critici, anche in parallelo con la disciplina della cd. trasparenza fiscale.

Un primo aspetto di interesse dell'interprete è quello connesso alla individuazione delle società che possono qualificarsi come “controllate”, in ragione degli effetti del cd. demoltiplicatore della partecipazione, e, più in generale, di quelle che possono aderire al consolidato, in ragione delle limitazioni previste all'art. 126 TUIR. A tale ultimo riguardo, l'A. evidenzia come la Relazione governativa, riferendosi alle società che fruiscono di una riduzione dell'aliquota IRES (si pensi, ad es., ad una società “neoquotata”), menzioni solo le società “controllate”, e non anche la controllante.

Nel seguito, vengono descritti gli effetti della tassazione di gruppo, soprattutto in termini di utilizzo delle perdite di pertinenza delle singole società aderenti al consolidato, di applicazione del pro rata patrimoniale e di totale esclusione da imposizione dei dividendi. Al riguardo, una particolare problematica è data dal regime di esclusione da imposta delle somme attribuite in contropartita dei vantaggi fiscali risultanti dall'applicazione del consolidato: secondo l'A., esso riguarda esclusivamente le somme attribuite alla società partecipanti al consolidato, e non anche quelle eventualmente corrisposte ai loro azionisti di minoranza.

Ulteriori effetti positivi del consolidato riguardano i trasferimenti infragruppo di beni, diversi da quelli produttivi di ricavi ovvero di plusvalenze esenti in base alla “*participation exemption*”, per i quali è possibile applicare un regime di neutralità fiscale ai fini IRES. Sul punto, l'A. esemplifica i risvolti fiscali dell'operazione.

Gli effetti negativi del consolidato riguardano, invece, il regime delle responsabilità e la disciplina “transitoria” qualora le partecipazioni nelle società consolidate fossero state oggetto di svalutazioni dedotte, a fronte di perdite patrimoniali originate da costi indeducibili.

Quanto alla responsabilità, l'A. evidenzia come la versione definitiva del TUIR abbia attenuato il coinvolgimento delle società controllate nelle violazioni riferibili ad altre controllate ovvero alla controllante, superando possibili censure di incostituzionalità della norma.

Quanto, invece, alla disciplina “transitoria” l'A., dopo una esemplificazione del suo funzionamento, evidenzia le rilevanti problematiche che possono insorgere per collegare le svalutazioni con le perdite indeducibili, qualora si manifestino in diversi periodi d'imposta. (NM)

**“Le modifiche apportate dalla riforma fiscale al regime delle riorganizzazioni societarie domestiche”**, di S. MARCHESE e M. NASTRI, ne Il fisco 45/2003, fasc. n. 1, pag. 17983.

Gli AA. analizzano le modifiche apportate dalla riforma fiscale al regime dei conferimenti "domestici" di aziende e di partecipazioni di controllo o collegamento. In particolare, per quanto concerne il conferimento di aziende, gli AA. sottolineano l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione del regime di neutralità fiscale, posto che, fermo restando che il soggetto conferitario deve continuare ad essere una società di capitali o un ente commerciale residente in Italia, il conferente può invece essere qualsiasi soggetto residente nel territorio dello Stato che effettui un conferimento di azienda nell'esercizio di imprese commerciali. Fra le novità, viene tra l'altro segnalata l'introduzione di una specifica disposizione (comma 3 dell'art. 176 del TUIR) secondo cui non può considerarsi elusivo il conferimento di azienda effettuato in regime di neutralità fiscale qualora, successivamente allo stesso, il conferente ceda in regime *participation exemption* la partecipazione ricevuta. Come già previsto prima della riforma, l'applicazione del regime di neutralità comporta inoltre il mantenimento dell'"anzianità" dell'azienda conferita e della partecipazione ricevuta, di modo che, in capo al soggetto conferitario, l'azienda acquisita si considera posseduta anche per il periodo di possesso del conferente, mentre, in capo al soggetto conferente, la partecipazione ricevuta a seguito del conferimento si considera iscritta come immobilizzazione finanziaria nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita.

Con disposizione di carattere innovativo (cfr. art. 176, comma 5, del TUIR), qualora il soggetto conferitario riceva gli elementi dell'attivo o le posizioni soggettive che hanno consentito al conferente di avvalersi delle "sospensioni di imposta" (i.e. delle deduzioni extracontabili) di cui all'art. 109, comma 4, del TUIR (per es. la deduzione extracontabile dell'ammortamento anticipato, rettifiche o altri accantonamenti), le stesse si trasferiscono al soggetto conferitario a condizione che questo istituisca un vincolo sulle poste di patrimonio netto previsto dallo stesso art. 109. Tale disposizione prevede che, in caso di distribuzione ai soci, le riserve di patrimonio netto (diverse da quella legale) e gli utili di esercizio concorrono a formare il reddito della società se e nella misura in cui sia negativa la differenza tra:

?? l'ammontare delle riserve di patrimonio netto e gli utili portati a nuovo che residua in capo alla società dopo la distribuzione e

?? la differenza tra gli ammortamenti, le rettifiche di valore e gli accantonamenti dedotti e quelli imputati a conto economico (al netto del relativo fondo imposte differite).

Per quanto riguarda i conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento, rispetto al precedente regime gli AA. evidenziano che le plusvalenze relative a partecipazioni rientranti nel regime di *participation exemption* non risultano imponibili, mentre quelle non rientranti nel suddetto regime di esenzione sono determinate in base al valore normale di cui all'art. 9 del TUIR nel caso in cui le partecipazioni ricevute in cambio possiedano invece i requisiti per beneficiare della *participation exemption* (senza considerare, ovviamente, quello del periodo minimo di possesso). Tale disposizione ha evidente portata antielusiva, poiché in assenza di essa sarebbe possibile mediante un conferimento:

?? "scambiare" partecipazioni prive dei requisiti per l'esenzione (le partecipazioni conferite) con partecipazioni che possiedono tali requisiti (le partecipazioni nella conferitaria), assoggettandole ad un regime che consente di determinare la plusvalenza fino, al limite, ad annullarla (ciò che avviene di norma nel regime ordinario di determinazione della plusvalenza qualora sia le partecipazioni conferite che quelle ricevute siano iscritte, rispettivamente, nelle scritture contabili del conferitario e del conferente allo stesso valore contabile che le partecipazioni oggetto di conferimento avevano in capo al conferente);

?? cedere le partecipazioni ricevute per effetto del conferimento in esenzione di imposta (FDA).

### **"Regime di *participation exemption* – Effetti sul bilancio di esercizio chiuso anteriormente all'entrata in vigore dell'Ires", di E. MATTESI, ne Il fisco 4/2004, fasc. n. 1, pag. 1086.**

L'articolo illustra dapprima gli effetti che il regime di "*participation exemption*" produce sul bilancio di esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2003 (vale a dire prima dell'entrata in vigore dell'Ires) e poi su quello a decorrere dal 1° gennaio 2004, con particolare riferimento alla determinazione delle imposte anticipate e differite relative alle plusvalenze rateizzate in vigenza dell'IRPEG, ai dividendi

iscritti per competenza in esercizi anteriori all'entrata in vigore dell'Ires, all'iscrizione di maggiori valori di partecipazioni valutate sulla base del cosiddetto "equity method".

Viene chiarito che l'entrata in vigore dell'Ires non comporta alcun effetto né sulla deduzione per quinti delle svalutazioni su partecipazioni (in sede di dichiarazione dei redditi potranno infatti essere effettuate anche ai fini Ires le variazioni in diminuzione connesse al rinvio della deduzione della svalutazione su partecipazioni), né sulle quote sospese delle plusvalenze realizzate entro il 31/12/2003 (che continueranno ad essere regolarmente assoggettate ad imposizione poiché il nuovo regime di esenzione delle plusvalenze trova applicazione solo per quelle realizzate a far data dal 1° gennaio 2004).

Con l'entrata in vigore dell'Ires, che comporta una riduzione dell'aliquota di riferimento, occorrerà necessariamente procedere ad una rettifica delle imposte differite, per tener conto dell'effetto migliorativo di minore imposizione sulle rate di plusvalenza ancora in sospeso.

Anche il mutamento del regime impositivo dei dividendi a far data dal 1° gennaio 2004, comporterà che tutte le imprese che contabilizzano i dividendi per competenza, contabilizzino le imposte differite IRES, determinate, a parità di altre condizioni, in misura pari all'1,65% dei dividendi spettanti (aliquota equivalente all'applicazione dell'IRES al 33% sulla quota del 5% dei dividendi effettivamente soggetti ad imposizione).

La rideterminazione delle imposte differite dovrà essere effettuata anche con riferimento ai maggiori valori delle partecipazioni (valutate, sulla base del cd. *equity method*), che risultano essere state sospese da imposta, poiché l'Ires fa venir meno di diritto la condizione di sospensione di imposta esentando di fatto tutti i plusvalori connessi a fenomeno di realizzo delle partecipazioni esenti.

Una particolare attenzione, viene riservata da ultimo, all'esame degli effetti contabili che derivano dalla nuova disciplina in fase transitoria (nel biennio 2004/2005) (EM)

**“Derogabile il principio della proporzionalità dei conferimenti”**, di P. MUCCARI, in Corr. trib. 44/2003, pag. 3636.

La nuova disciplina del diritto societario, nell'ambito della riforma organica delle società di capitali, consente di derogare al principio di proporzionalità tra il valore dei conferimenti, l'entità della partecipazione ed il diritto alla percezione degli utili. In particolare, l'art. 2346, comma 4, del c.c., in materia di società per azioni, dopo aver disposto, in via generale, che a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del conferimento, consente, in deroga alla regola generale, che l'atto costitutivo possa prevedere una diversa assegnazione delle azioni. Per effetto di tale previsione l'assegnazione delle azioni tra i soci può avvenire sulla base di scelte contrattuali autonome, potendo i soci derogare al principio di proporzionalità tra i conferimenti effettuati ed il numero delle azioni assegnate. Analoga deroga al principio di proporzionalità è stabilito dall'art. 2468 c.c. relativamente alla società a responsabilità limitata, atteso che è fatta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Ciò premesso, l'A. rileva che la riforma del sistema fiscale, in vigore dal 1° gennaio 2004, prevede per le società di capitali la possibilità di optare per la tassazione del reddito sulla base del principio di trasparenza direttamente in capo ai soci, così come già previsto per le società di persone. In particolare, tale facoltà è prevista per le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria (n.d.r. art. 116 del "nuovo" TUIR), vale a dire le s.r.l. aventi un volume di ricavi non superiore alla soglia prevista per l'applicazione degli studi di settore e con un compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a dieci. Per tutte le altre società di capitali (sia s.p.a. che s.r.l.) la facoltà per optare per il regime di trasparenza fiscale è riconosciuta quando i soci siano altre società di capitali ciascuna con una percentuale di partecipazione agli utili non inferiore al dieci per cento e non superiore al cinquanta per cento (cfr. art. 115 del "nuovo" TUIR). Nel caso in cui, sussistendo le suddette condizioni, la società di capitali opti per la tassazione per trasparenza, in presenza di conferimenti non proporzionali la ripartizione tra i soci del reddito (o della perdita) conseguito dalla società deve avvenire non sulla base del

conferimento, quanto piuttosto sulla base dello statuto, e cioè nella misura corrispondente alla partecipazione agli utili come concordata fra le parti nello statuto.

L'A. effettua infine alcune riflessioni in merito alla determinazione del costo delle partecipazioni in società che hanno optato per la trasparenza. Anche in tal caso, per la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto occorre far riferimento al principio stabilito per la determinazione del costo delle partecipazioni in società di persone, secondo cui tale costo deve essere aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputati al socio, mentre si scomputano, fino a concorrenza dei redditi imputati, gli utili distribuiti allo stesso. Ciò comporta che in caso di cessione di partecipazioni in società "trasparenti", ai fini della quantificazione della (eventuale) plusvalenza si deve tener conto della differenza fra il corrispettivo percepito ed il costo fiscalmente riconosciuto, determinato nel modo suddetto, e quindi tenendo conto che la ripartizione tra i soci del reddito non avviene sulla base del valore del conferimento, ma sulla base delle previsioni statutarie. (FDA)

**“Le misure di contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi”**, di A. NUZZOLO e P. CONSIGLIO, ne Il fisco 6/2004, fasc. n. 1, pag. 1678.

L'articolo compie una disamina delle disposizioni di contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione contenute nel nuovo art. 98 del TUIR, in via preliminare rilevando che, a livello internazionale:

?? la problematica della *thin capitalization* è stata più volte sollevata nell'ambito del Comitato per gli affari sociali dell'OCSE, senza pervenire ad una specifica disposizione antielusiva. Sussiste tuttavia una raccomandazione dell'OCSE ad operare una valutazione delle singole fattispecie al fine di stabilire se una certa provvista di mezzi finanziari possa essere qualificata come prestito o come capitale (verificando, in concreto, se le condizioni del prestito siano realmente di mercato, se la destinazione del finanziamento sia a lungo termine o meno, se esso sia ripartito in proporzione tra i soci, se l'interesse dovuto sia correlato ai risultati dell'impresa, etc). Rilevano inoltre sul tema le disposizioni contenute nel Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, volte a limitare la deducibilità degli interessi passivi eccedenti il cosiddetto "valore normale";

?? numerosi Paesi europei, tra cui Germania, Francia, Spagna e Inghilterra, hanno emanato specifiche disposizioni volte a contrastare *la thin capitalization*, basate sulla indeducibilità degli interessi passivi corrisposti ai soci finanziatori e sulla loro riqualificazione come dividendi su cui applicare la ritenuta alla fonte. Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso Lankhorst Hohorst, che ha ritenuto la normativa tedesca in contrasto con il principio di libertà di stabilimento di cui all'art. 43 del Trattato, applicandosi prevalentemente nei confronti di soci finanziatori non residenti, le disposizioni originariamente vigenti in Germania sono state modificate nel senso di estenderne l'applicazione anche ai soggetti residenti. Per analoghe ragioni, ma in una prospettiva di maggior *favor* nei confronti del contribuente (nel senso di escludere dalla penalizzazione, oltre ai soggetti residenti in Spagna, anche i residenti in altri Paesi UE o in Stati esteri con i quali la Spagna abbia concluso convenzioni contro le doppie imposizioni), è in procinto di essere modificata la normativa spagnola. Non scevro da critiche, già riscontrate a livello della giurisprudenza locale, il regime francese, rispetto al quale non risultano tuttavia al momento proposte di rimodulazione.

Venendo all'esame delle norme *anti thin capitalization* contenute nel nuovo art. 98 del TUIR, le considerazioni espresse riguardano i seguenti profili:

?? la nozione di *socio qualificato*, ai fini della quale l'Autore ritiene debba rilevare la sola partecipazione al capitale sociale (restando pertanto escluse le situazioni giuridiche che non conferiscono diritti inerenti alle vicende del capitale medesimo, quali, ad esempio, il pegno e l'usufrutto) e, in caso di partecipazioni detenute in via indiretta, l'intero ammontare di esse, senza tener conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo;

- ?? la nozione di *parte correlata*, che, in base alla definizione restrittiva contenuta nella norma appare limitata alle situazioni di controllo di diritto, escludendo le ipotesi di collegamento, di influenza significativa e le altre circostanze rappresentative di un controllo di fatto;
- ?? la nozione di *finanziamenti rilevanti*, che, nonostante l'ampia formulazione della disposizione, non dovrebbe ricomprendere i finanziamenti concessi nell'ambito degli ordinari rapporti commerciali tra le parti né i versamenti in conto capitale, né i contratti di *leasing* (in mancanza, relativamente a questi ultimi, di una espressa previsione al riguardo); dovrebbero invece considerarsi i rapporti scaturenti dalla sottoscrizione di prestiti obbligazionari (pur non sottacendo la difficoltà di stabilire quando detta rilevanza possa operare, atteso che i relativi certificati sono liberamente trasmissibili tra i più diversi soggetti), le aperture di credito, le anticipazioni su titoli, etc. In merito al problema della effettiva conoscenza da parte della società delle parti correlate al socio, l'Autore ritiene che l'onere di individuare tali soggetti non possa gravare sulla società, bensì sul socio, che dovrà comunicare a quest'ultima i relativi nominativi e le rispettive quote di partecipazione al capitale;
- ?? la determinazione del *patrimonio netto contabile* rilevante, con particolare riferimento:
- alla disposizione di sterilizzazione delle partecipazioni detenute in società controllate residenti (diverse dalle banche e dalle società finanziarie non aventi natura di *holding* di partecipazioni), in merito alla quale si rileva una elevata penalizzazione per le società *holding*, soprattutto tenuto conto che il legislatore delegato non si è avvalso della facoltà contenuta nella delega di prevedere per tali società un più elevato rapporto di indebitamento;
  - alla previsione di computare nella quota di patrimonio netto di pertinenza del socio qualificato anche gli apporti di capitale da questi effettuati in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione e di partecipazione agli utili, allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi, ritenuta coerente con la *ratio* della norma e con l'impostazione del nuovo TUIR, che assimila tali apporti al capitale azionario, con conseguente indeducibilità per la società delle relative remunerazioni e limitata imponibilità (come per i dividendi) in capo all'apportante;
- ?? l'individuazione della *quota di interessi passivi indeducibile*, con specifico riferimento alle modalità e condizioni di computo degli eventuali finanziamenti infruttiferi concessi da soci qualificati (e loro parti correlate) e, più in generale, al meccanismo di determinazione di tale quota;
- ?? le *ipotesi di esclusione dalla disciplina*, avuto in particolare riguardo a:
- la possibilità riconosciuta al contribuente di fornire la dimostrazione che i finanziamenti rilevanti ai fini della applicazione della previsione di indeducibilità siano giustificati dalla esclusiva capacità di credito della società, e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da soggetti terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale, prova che risulta in generale problematica, quanto meno sotto il profilo delle modalità e tempi con cui essa debba essere fornita, ma che diventa particolarmente difficoltosa con riferimento ai finanziamenti garantiti, atteso che la fideiussione viene normalmente rilasciata dal socio qualificato su richiesta del soggetto finanziatore che, evidentemente, non ritiene sufficiente la sola garanzia del patrimonio sociale;
  - la esclusione dalla disciplina delle banche e dei soggetti indicati all'art. 1 del D.Lgs.87/1992 (società finanziarie, SIM, SGR, etc.), che non rivestano la natura di *holding* (anche di gruppi bancari), per le quali l'assunzione di finanziamenti rientra nell'attività caratteristica;
  - la esimente prevista per le società con volume di affari non superiore alla soglia di applicazione degli studi di settori (sempre a condizione che le stesse non svolgano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni), introdotta al fine di non penalizzare realtà aziendali strutturalmente finanziate dai soci;
- ?? la *riqualificazione degli interessi passivi quali dividendi* in capo al soggetto finanziatore, sia se soggetto IRES sia se persona fisica, limitatamente ai finanziamenti *direttamente* erogati dal socio qualificato e dalle sue parti correlate. Sotto tale profilo l'autore fa osservare che:
- poiché la riqualificazione non si applica ai finanziamenti garantiti, ma non erogati, da un socio qualificato o sue parti correlate, per tali rapporti permane, a fronte della indeducibilità

degli interessi passivi presso la società mutuataria, la piena tassazione degli interessi attivi in capo al soggetto finanziatore;

- per i finanziamenti erogati da parti correlate, nell'impossibilità di tenere in considerazione la percentuale di partecipazione posseduta, specie nel caso di persone fisiche correlate al socio, non è agevole determinare se la tassazione debba avvenire con l'imposta sostitutiva del 12,50% o facendo confluire il 40% del "dividendo" nel reddito imponibile del soggetto percettore;
- se il percettore è una società non residente, dovrebbe ritenersi rilevante la qualificazione dei proventi percepiti nella legislazione domestica, con conseguente applicazione delle ritenute convenzionali sui dividendi (piuttosto che sugli interessi) nonché l'esenzione di essi da ritenuta ove risultino verificate le condizioni di applicazione della Direttiva madri-figlie;

il rapporto tra la *thin capitalization* e il prelievo del 20% sui depositi a garanzia previsto dal D.Lgs. 323/1996 (c.d. Legge Prodi), disciplinato dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 344/2003, che stabilisce che il suddetto prelievo del 20% si applichi, ricorrendone le condizioni, limitatamente alla quota di proventi corrispondenti ai finanziamenti non definiti "eccedenti" in applicazione della disposizione *anti thin capitalization* e il totale dei finanziamenti erogati o garantiti. (PT)

**"Note minime sulla nuova disciplina fiscale della valutazione delle poste in valuta estera"**, di F. ORAZI, ne Il fisco 39/2003, fasc. n. 1, pag. 16017.

L'articolo si occupa delle modifiche apportate dalla Commissione Gallo - poi trasfuse nell'art. 110, commi 3 e 4, del TUIR - alla disciplina fiscale sulle valutazioni delle poste in valuta estera, in modo da coordinarle con le disposizioni contenute nella riforma del diritto societario.

Le previsioni di natura civilistica contenute nell'art. 2426, comma 1, n. 8-bis, del Codice Civile, si caratterizzano per il fatto d'introdurre una disciplina differenziata nel caso in cui le poste in valuta siano o meno iscritte tra le immobilizzazioni. Le attività e passività in valuta estera, infatti, civilisticamente vanno valutate al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, mentre le immobilizzazioni in valuta rimangono iscritte al tasso di cambio al momento dell'acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio, se la riduzione si giudica durevole.

Sulla base di questa impostazione anche il legislatore tributario ha differenziato la disciplina in questione introducendo, al comma 3, una regola generale per tutte le poste in valuta diverse dalle immobilizzazioni (valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio) e, al comma 4, una regola particolare riguardante le sole immobilizzazioni in valuta (le minusvalenze da crediti o debiti in valuta estera immobilizzate sono deducibili per un importo non superiore alla differenza tra la valutazione di ciascun credito o debito alla data di chiusura dell'esercizio e la valutazione dello stesso alla data in cui è sorto o a quello più prossimo).

In particolare, con riferimento ai commi 3 e 4, l'A. rileva una improprietà terminologica laddove ci si riferisce "a crediti e debiti in valuta estera ...non iscritti tra le immobilizzazioni", evidentemente presupponendo che i debiti possano pure essere rilevati tra le immobilizzazioni. Tale impostazione non sembra civilisticamente corretta posto che i debiti possono pure essere distinti a secondo che siano, o non, esigibili, ma certamente non possono essere oggetto d'iscrizione alla stregua di immobilizzazioni.

In tale prospettiva non dovrebbero sorgere problemi di natura fiscale circa il riferimento normativo ai "debiti immobilizzati" nel caso di rilevazione di "perdite su cambi", posto che, sia a ricondurle nell'ambito del comma 3 dell'art. 110, sia a ricondurle nell'ambito del successivo comma 4, il risultato non cambierebbe: comunque le perdite sarebbero deducibili.

Invece, il risultato cambierebbe, e di molto, qualora la valutazione al "cambio al 31 dicembre" determinasse l'emersione di un utile su cambi; in tale ipotesi sarebbe, infatti, manifesta l'importanza di stabilire se la norma applicabile nel caso concreto sia il comma 3, ovvero il comma 4, posto che, se si rientrasse in tale ultima fattispecie (e solo in tale caso), allora l'utile su cambi non dovrebbe essere oggetto di tassazione (visto che il comma 4 non prevede l'imposizione delle plusvalenze).

Oltre tutto, ciò avrebbe conseguenze anche sugli esercizi futuri (e, dunque, sui successivi utili e perdite su cambi), posto che, evidentemente, nel caso in cui si rientrasse nel comma 3, il valore fiscale di partenza coinciderebbe con quello di bilancio, mentre nel caso in cui si rientrasse nel

comma 4, il valore fiscalmente riconosciuto continuerebbe ad essere quello iniziale (al netto della prima rivalutazione). (PM).

**“Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi nella riforma fiscale”**, di M. PIAZZA, ne Il fisco n. 5/2004, fasc. n. 1, pag. 1368.

Nell'articolo viene riportata una ampia ed approfondita disamina della evoluzione normativa, civile e tributaria, in materia di titoli, azionari od obbligazionari, ed altri strumenti finanziari emettibili dalle società.

Per quanto attiene alle vere e proprie “azioni” emesse da società residenti, le principali osservazioni riguardano:

- le tecniche di circolazione: secondo l'A., non si pongono particolari problemi fiscali nel seguire i mutamenti di titolarità della partecipazione;
- la possibilità di non seguire un criterio proporzionale nell'attribuzione della partecipazione in sede di conferimento ovvero dello strumento finanziario in sede di apporto: secondo l'A., stante la nuova formulazione dell'art. 9 del TUIR, in sede di apporto o conferimento occorre valorizzare, per determinare il “corrispettivo” dell'operazione, solo i beni ed i crediti, e non anche le opere o i servizi;
- le azioni “prive di valore nominale”: secondo l'A., sono applicabili gli ordinari criteri per distinguere la partecipazione tra “qualificata” e non qualificata;
- le azioni “speciali” (postergate, correlate, privilegiate, senza voto o con voto limitato, riscattabili): secondo l'A., vi sono problemi circa i criteri da adottare per stabilire se la partecipazione è “qualificata” o meno, non solo quando lo stesso contribuente detenga anche strumenti finanziari, ma anche quando le azioni sono prive di voto in assemblea generale o vi siano delle limitazioni (ad es., voto scaglionato o limitato a determinati argomenti). Inoltre, vi potrà essere una estrema variabilità della misura di partecipazione agli utili, con evidenti riflessi in ordine ai regimi della trasparenza e del consolidato fiscale;
- la possibilità di emettere azioni al portatore: secondo l'A., resta fermo l'obbligo che le azioni siano nominative, giusta la L. n. 1745 del 1962. E', tuttavia, incerto se l'obbligo riguardi anche gli strumenti finanziari partecipativi “similari” alle azioni.

Per quanto attiene ai titoli similari alle azioni ed ai titoli partecipativi emessi da società estere, le principali osservazioni riguardano:

- il concetto di remunerazione indeducibile per l'emittente, considerate le precisazioni contenute nella relazione governativa al D.Lgs. n. 344/2003;
- il criterio da utilizzare per individuare gli strumenti finanziari che rappresentano una partecipazione al patrimonio, nel senso che sono tali quelli emessi a fronte di un apporto di denaro, crediti e beni;
- la possibilità che siano similari alle azioni – recte, alle quote in s.r.l. - anche strumenti emessi a fronte di opere o servizi, qualora la loro remunerazione sia commisurata ai risultati economici dell'emittente.

Per quanto riguarda, in particolare, gli strumenti finanziari, l'A., dopo aver evidenziato come la disciplina della riforma non faccia espresse distinzioni a seconda della natura dell'apporto, esamina:

- i criteri per stabilire se le plusvalenze/minusvalenze da cessione siano o meno “qualificate”, ritenendo al riguardo che:
  - a) per gli strumenti emessi a fronte di apporti di opere o servizi, le plus/minus sono sempre “qualificate”, e
  - b) negli altri casi, ciò dipende dal confronto tra il valore espresso dallo strumento rispetto al “patrimonio” dell'emittente. Non si specifica se si tratti del patrimonio “netto” o dell'attivo patrimoniale, né a quale data vada effettuato il raffronto.
- la disciplina dei relativi proventi, che segue quella dei veri e propri dividendi quando trattasi di strumenti “assimilati” alle azioni, disciplina che, peraltro, nei riguardi delle persone fisiche, dipende dalla natura, qualificata o meno, dello strumento finanziario posseduto;

- la deducibilità della remunerazione per l'emittente, sottolineando come si applichi l'art. 109 del TUIR in tutti i casi in cui lo strumento finanziario sia "emesso" e, quindi, potenzialmente destinato alla circolazione;
- la deducibilità dei costi per il possessore nell'esercizio dell'attività d'impresa, evidenziando che questa è ammessa ancorchè vi sia una limitata imponibilità dei "dividendi";
- il regime IVA per gli apporti di beni e servizi, per il quale non vi sono indicazioni normative, auspicando una conferma circa la loro non imponibilità se effettuati da soggetti che non esercitano per professione abituale attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- le differenze rispetto alle azioni con prestazioni accessorie, evidenziando come il regime dei dividendi presupponga che la remunerazione sia totalmente indeducibile per l'emittente ex art. 109 TUIR;

Una ulteriore tematica introdotta dalla riforma societaria è quella delle obbligazioni, dei titoli simili e dei titoli atipici. Il legislatore fiscale non ha modificato le disposizioni previgenti, in particolare la definizione di titolo simile alle obbligazioni. L'A., dopo una rassegna delle altre disposizioni da tenere in conto, sia per l'emittente sia per il possessore dei titoli nonché per gli intermediari finanziari che intervengono nella circolazione, evidenzia come l'ampliamento della nozione di titolo obbligazionario contenuta nel codice civile conduca all'applicazione del relativo regime fiscale a titoli che, in precedenza, erano da considerare "atipici", ai fini sia civilistici che fiscali; di contro, la disciplina fiscale dei titoli atipici sarà ordinariamente applicabile agli strumenti finanziari di cui all'art. 2411 del cod. civ. che condizionano i tempi e le modalità del rimborso del capitale all'andamento economico dell'emittente. L'A. non prende espressa posizione, invece, circa la qualificabilità come titolo assimilato alle azioni di una obbligazione – o di uno strumento finanziario ex art. 2411 - la cui remunerazione sia totalmente costituita dalla partecipazione ai risultati dell'emittente, anche se sembra propendere per l'affermativa.

Viene, infine, evidenziato che l'assimilazione alle azioni di titoli e strumenti finanziari "tipici" o "atipici" richiederebbe necessariamente che fosse soggetto ad un regime di nominatività, e che le uniche minusvalenze deducibili sarebbero quelle da cessione e non anche da rimborso. (NM)

**“Il consolidato fiscale e le svalutazioni di partecipazioni”**, di L. ROSSI e P. SCARIONI, ne Il fisco 46/2003, fasc. n. 1, pag. 18301.

Gli AA., prendendo spunto dall'art. 130 della (allora) bozza di nuovo testo unico (ora art. 128 del TUIR), che prevede l'adeguamento del valore fiscale dell'attivo e del passivo della società consolidata al minor valore fiscale della partecipazione nel caso in cui tale differenza sia originata dalla svalutazione della partecipazione effettuata dalla controllante o da altra controllata, anche non consolidata, effettuano alcune considerazioni in merito all'ipotesi di mancato ripristino di valore di una partecipazione previamente svalutata con rilevanza fiscale, concludendo, attraverso l'ausilio di esempi numerici, che la norma in esame colpisce il mancato ripristino di valore. Infatti, secondo gli AA., i mancati ripristini di valore della partecipazione possono certamente creare una differenza (negativa) tra valore fiscale della partecipazione e valore fiscale del patrimonio netto della partecipata, ma in un momento temporalmente e logicamente successivo rispetto all'esercizio della svalutazione.(FDA)

**“L'eliminazione delle interferenze fiscali nella redazione del bilancio di esercizio – Una pregevole proposta della Commissione Gallo”** di F. ROSSI RAGAZZI, ne Il fisco 44/2003, fasc. n. 1, pag. 17560.

L'articolo si occupa delle modifiche apportate alle norme generali sui componenti del reddito d'impresa, di cui all'art. 109 del TUIR, a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione Gallo, all'uopo istituita per coordinare le modifiche di natura civilistica, apportate dalla riforma del diritto societario, e quelle di natura fiscale relative al reddito d'impresa introdotte dalla riforma fiscale.

In particolare, la Commissione, preso atto dell'abrogazione dell'art. 2426, comma 2, del codice Civile, che non consente più d'imputare a conto economico le rettifiche di valore e gli accantonamenti effettuati esclusivamente a fini fiscali, ha, invece, optato per il mantenimento di tale opportunità ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

L'art. 109, comma 4, del TUIR, infatti, recepisce tale indirizzo e riconosce la deducibilità agli ammortamenti, agli accantonamenti e alle altre rettifiche di valore, se indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. Tale norma prevede inoltre che, “...in caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti.”

La *ratio* è, dunque, quella di consentire la deduzione fiscale dei componenti negativi, anche se non imputati a conto economico, utilizzando un prospetto di riconciliazione che costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi. Peraltro, nell'ipotesi che l'impresa abbia utili o riserve da distribuire, questi devono rimanere nell'impresa fino a concorrenza delle deduzioni forfetarie (ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti) non imputate a conto economico; qualora, invece, si optasse per la distribuzione, gli utili e le riserve eccedenti il livello di patrimonio netto che funge da “copertura” dei benefici fiscali, saranno assoggettati a tassazione.

Per l'A. tale procedura, in sostanza, è diretta ad evitare, ma non a vietare, la distribuzione di dividendi che non hanno subito alcun prelievo da parte della società erogante. (PM).

**“L'utilizzo di patrimoni separati – Le *captive companies*”**, di G. SOZZA e A.M. CAVADINI, ne Il fisco 42/2003, fasc. n. 1, pag. 16962.

L'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto dei patrimoni separati riflette anche l'esigenza, avvertita in passato in altri ordinamenti, di gestire, da parte di più operatori economici, attraverso un medesimo *management*, tipologie di attività fortemente connesse tra loro, con un consistente risparmio in termini di costi generali di struttura: è il caso delle *captive companies*, il cui patrimonio è suddiviso in funzione dei soggetti verso i quali è rivolta l'attività assicurativa alla quale queste società sono dedicate.

In particolare, una *captive company* è una società di assicurazione di proprietà di un'impresa non assicuratrice (*parent company*) costituita con il preciso obiettivo di assicurare esclusivamente le esposizioni ai vari rischi della casa madre e/o delle sue affiliate.

L'utilizzo di queste società consente di raggiungere alcuni importanti benefici, di tipo economico e anche fiscale, legati principalmente al differente trattamento tributario dei premi di assicurazione e dei fondi rischi. I premi pagati dalla *parent company* sono pienamente deducibili dal reddito d'impresa così come taluni accantonamenti ai fondi rischi sono deducibili da parte dell'impresa di assicurazione. Pertanto, un *tax planning* di tipo *captive* consiste nella trasformazione di un accantonamento rischi, indeducibile per un'impresa industriale, in un premio assicurativo deducibile, struttura questa maggiormente efficiente, ad esempio, quando sussista un differente livello di imposizione tra il Paese di residenza della *captive company* e quello della *parent company*.

Per ridurre i costi complessivi di struttura, inizialmente era stata adottata la soluzione di operare mediante una *association captive*, ossia una società controllata da un gruppo di imprese generalmente appartenenti allo stesso settore che tuttavia presentava taluni limiti, quali principalmente quello di far convivere, all'interno della stessa entità giuridica, politiche gestionali differenziate tra loro (ad esempio, in ordine ai sistemi di tariffazione ed alla distribuzione dei dividendi).

Per ovviare a tali inconvenienti alcuni Paesi anglosassoni hanno introdotto il *rent-a-captive*, un tipo di contratto in base al quale una società sottoscrive una parte delle quote di una *captive* già esistente versando le somme in un apposito conto, differenziato per singolo sottoscrittore, in modo che sia possibile distinguere il *captive business* di ciascun cliente rispetto a quello degli altri: in pratica, con tale contratto si è realizzata la gestione separata, ma sempre all'interno della

medesima struttura societaria, del *captive business* di ciascun cliente, mediante destinazione separata di una parte del patrimonio sociale all'attività specifica effettuata a favore di quel determinato cliente.

Tale tecnica è resa attuabile, in alcuni Paesi, dalla possibilità di emettere differenti tipi di azioni con diversi diritti collegati, in altri Paesi dalle cosiddette *protected cell companies* (PCC), ossia di società che costituiscono parti distinte di se stessa chiamate celle, ognuna delle quali ha i suoi *asset* – segregati e separati da quelli delle altre celle - e le sue responsabilità e quindi è di fatto una *captive* operante in una singola società.

In questo settore, l'introduzione nel nostro ordinamento dei patrimoni destinati costituisce una novità importante in quanto significa che sarà possibile per le società reperire capitali per l'effettuazione di singoli *business* presso soggetti interessati all'investimento.

Peraltro, va considerato che il legislatore ha fortemente limitato l'uso di tale strumento con la previsione che i patrimoni destinati non possono essere costituiti per un valore superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società. (AF)

### **“I lavori della Commissione Gallo con particolare riferimento al tema del disinquinamento del bilancio”, di G. Tabet, ne Il fisco 39/2003, fasc. n. 1, pag. 159.**

La Commissione Gallo ha affrontato il tema del disinquinamento del bilancio di esercizio dalle interferenze di natura fiscale, suggerendo l'introduzione (poi integralmente recepita all'art. 109, comma 4, del TUIR) della regola della forfetizzazione delle componenti stimate, e, al tempo stesso, cercando di salvaguardare obiettivi di politica economica consistenti nell'impedire la dispersione di un utile affrancato dal prelievo, il tutto senza introdurre nuovi vincoli sul patrimonio netto.

In buona sostanza, la soluzione adottata deroga, limitatamente ai costi stimati, al principio della previa imputazione e consente il disallineamento di valori contabili e fiscali attraverso l'introduzione di un regime di doppio binario parziale; regime che viene realizzato per il tramite di un prospetto di raccordo, da allegare alla dichiarazione, nel quale devono essere indicati i valori civili e fiscali dei beni e dei fondi relativi.

Il citato art. 109, comma 4, parte dalla premessa che il riconoscimento di costi stimati, per la parte in cui non sono stati fatti transitare al conto economico (in quanto civilisticamente non imputabili), costituisce l'attuazione di misure sovvenzionali a favore dell'impresa, di modo che va poi garantito che gli utili (temporaneamente) non tassati siano destinati all'autofinanziamento e non distribuiti.

Per questo motivo, senza introdurre riserve di utili in sospensione di imposta e limiti di circolazione alle componenti del netto, la norma in esame ricorre ad un principio avente gli stessi effetti del principio di previa imputazione, laddove introduce un vincolo di copertura extracontabile in forza del quale le più favorevoli deduzioni fiscali (nell'*an, quantum o quando*) spettano automaticamente, ma sono altresì sottoposte ad una specie di condizione risolutiva: si incorre, infatti, nella tassazione di recupero, se e nella misura in cui sono distribuiti utili di esercizio o riserve che intaccano la quota di patrimonio netto destinato a fungere da copertura ai benefici fiscali non ancora riassorbiti; il tutto al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti.

In particolare, il meccanismo di cui all'art. 109, opera come segue: a) tutte le detrazioni extracontabili, e cioè gli utili temporaneamente non tassati, sono memorizzate e segnalate per masse nelle scritture di raccordo; b) ugualmente vengono memorizzati e segnalati per masse i progressivi riassorbimenti e recuperi a tassazione; c) il saldo delle eccedenze tra valori fiscali e valori civili deve trovare sempre corrispondente copertura nel patrimonio netto - esclusa la riserva legale - prima di poter liberare volontariamente risorse dall'economia dell'impresa; in caso contrario, scatta la tassazione di recupero; d) se non vi sono utili, la copertura può essere assicurata da riserve preesistenti o anche da utili futuri; e) la copertura non ha funzione di garanzia per il pagamento delle imposte di recupero (per tale funzione esiste già, infatti, il fondo imposte differite), ma assicura che le deduzioni extracontabili siano mantenute nell'economia dell'impresa. Secondo l'A. la soluzione proposta dalla Commissione Gallo ed introdotta nell'art. 109, comma 4, del TUIR merita adesione, ma avrebbe richiesto qualche ulteriore approfondimento per quanto concerne la sfera applicativa.

In particolare, egli osserva che avrebbe dovuto essere precisato se l'abolizione dell'onere di imputazione al conto economico è estendibile a tutti i costi ed oneri stimati o soltanto a quelli

forfetariamente determinati dalla legge tributaria (come dispone, l'art. 4, comma 1, lettera i), della L. n. 80/2003) e, in ogni caso, se tra le forfetizzazioni rientrano anche le svalutazioni di elementi dell'attivo patrimoniale ancorate esclusivamente a criteri di natura fiscale.

In secondo luogo, avrebbe dovuto essere chiarito se tra le deduzioni extra contabili rientrano anche le spese pluriennali patrimonializzate ex art. 2426, n. 5), del Codice Civile, nell'ipotesi che, ai fini reddituali, si opti per la deducibilità immediata nell'esercizio in cui dette spese sono state sostenute (cfr. art. 108, commi 1 e 2, del TUIR).

I suddetti motivi portano l'A. ad interrogarsi sulla logicità della scelta legislativa diretta a mantenere fermo l'onere di transito al conto economico per tutte le spese e i componenti negativi di reddito, con l'esclusione degli ammortamenti di beni materiali ed immateriali, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti. Tale deroga è talmente ampia da ricomprendere nelle tre macroclassi tutti i costi stimati, svalutazioni comprese, quando abbiano una rilevanza esclusivamente fiscale e siano quindi privi di valide ragioni economiche.

Non è dato comprendere, inoltre, le ragioni per cui le svalutazioni extracontabili dell'attivo siano riconosciute dal Fisco con tanta generosità, mentre le spese per studi e ricerche, che sono state patrimonializzate, soffrono tutte le limitazioni derivanti dalla mancata imputazione al conto economico.

In conclusione l'A. fa presente che una scelta più coraggiosa nel segno della chiarezza e della semplificazione avrebbe indotto a circoscrivere l'applicazione della regola della previa imputazione ai soli costi certi (facendone così un logico corollario del principio di dipendenza dell'imponibile fiscale dal conto economico civilistico) e a prevedere, per tutti gli altri, un doppio binario generalizzato, accompagnato dal sopra descritto vincolo di copertura extracontabile. (PM).

**“I contratti di associazione in partecipazione con associati non residenti”**, di G. e A. VASAPOLLI, in Corr. trib. 48/2003, pag. 3962 (per segnalazione)

**“Aspetti critici delle cessioni e dei conferimenti infragruppo in sospensione di imposta”**, di E. VIAL, in Il fisco 42/2003, fasc. n. 1, pag. 16970.

Nell'articolo sono svolte alcune riflessioni, anche con l'ausilio di un esempio, in merito al regime di neutralità dei trasferimenti infragruppo previsto, nello schema di D.Lgs. di attuazione della riforma fiscale, per le società che aderiranno al consolidato nazionale.

Rileva anzitutto l'Autore che la suddetta disciplina - che consente di cedere o conferire, in continuità dei valori fiscali riconosciuti, tutti i beni diversi da quelli che generano ricavi e dalle partecipazioni in regime di *participation exemption* - opera limitatamente alle imposte sui redditi, non avendo invece alcun riflesso ai fini dell'applicazione dell'IVA, che dovrà avvenire ordinariamente in base alle disposizioni del D.P.R. 633/1972.

A seguire, sono evidenziati, quali profili di criticità delle disposizioni in esame:

- le modalità di recepimento dei valori fiscali dei beni ammortizzabili da parte della cessionaria: Nel silenzio della norma, l'Autore ritiene che detto recepimento debba avvenire a saldi aperti, al fine di meglio garantire la continuità dei valori fiscali (trasferendo a saldi chiusi, infatti, a parità di coefficiente applicabile, l'ammortamento in capo alla cessionaria avrebbe una durata superiore);
- i possibili abusi cui si presterebbe la disposizione che prevede, in caso di cessazione del requisito del controllo (e quindi del regime di consolidato fiscale) prima del compimento del periodo triennale di opzione, o in caso di mancato rinnovo al termine del triennio, l'incremento del reddito della controllante per un importo corrispondente alla residua differenza tra il valore di libro e il valore fiscale riconosciuto dei beni trasferiti in regime di neutralità. Potrebbe infatti accadere che, nell'imminenza di un'uscita dal gruppo di una delle società intervenute nella transazione, la società acquirente sia indotta a gonfiare gli ammortamenti civilistici al fine di ridurre il suddetto carico fiscale;
- gli effetti della suddetta variazione in aumento del reddito imponibile operata dalla controllante, che, a parere dell'Autore, pur in mancanza di una espressa previsione, dovrebbe determinare il riallineamento dei valori fiscali del bene ceduto a quelli civilistici;

- la individuazione della esatta portata della disposizione antielusiva che non consente al cessionario dei beni trasferiti in regime di neutralità fiscale di compensare le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo (per cui è previsto l'utilizzo solo da parte della società cui si riferiscono) con le plusvalenze realizzate con la successiva cessione o conferimento di tali beni. (PT)

**“Associazione in partecipazione e riforma del TUIR – Un’assimilazione a dividendi e plusvalenze che convince solo in parte”**, di E. ZANETTI, ne Il fisco 45/2003, fasc. n. 1, pag. 17959.

Il nuovo TUIR, in materia di associazione in partecipazione, ha previsto l'assimilazione ai dividendi, per quanto concerne il trattamento fiscale degli utili spettanti all'associato, nonché l'assimilazione alle partecipazioni per quanto concerne il trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso del contratto di associazione in partecipazione.

Restano esclusi da tale processo di assimilazione i proventi che l'associato ritrae in relazione a rapporti di associazione per i quali l'associato apporta solo lavoro.

L'assimilazione ai dividendi dal punto di vista del trattamento fiscale in capo all'associato comporta che:

~~se~~ se i proventi costituiscono per l'associato redditi di capitale (non percepiti quindi nell'esercizio di impresa):

?? concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'associato solo in misura del 40% del provento percepito, se il valore dell'apporto patrimoniale dell'associato è superiore al 25% del valore contabile dell'associante, quale risultante alla data di stipula del contratto di associazione in partecipazione (soglia ridotta al 5% nel caso in cui l'associante sia una società quotata);

?? risultano imponibili per l'intero importo, ma vengono assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta in misura pari al 12,50% se il valore dell'apporto patrimoniale dell'associato non supera le precedenti soglie;

~~se~~ se i proventi costituiscono per l'associato componenti positivi di reddito di impresa:

?? sono imponibili solo nella misura del 5% se l'associato è un soggetto passivo Ires;

?? sono imponibili nella misura del 40% se l'associato non è soggetto Ires;

Sul lato dell'associante i corrispondenti costi risultano indeducibili.

L'assimilazione alle plusvalenze su partecipazioni comporta che:

?? se realizzate da soggetti passivi Ires può trovare applicazione, se ne sussistono i requisiti, la *participation exemption*, altrimenti si determina l'integrale imponibilità della plusvalenza come componente positivo di reddito di impresa;

?? se realizzate da soggetti non Ires nell'ambito dell'attività di impresa esercitata, sono imponibili per il 40% come componente positivo di reddito di impresa;

?? se realizzate da soggetti non Ires al di fuori dell'attività di impresa esercitata, si applica:

?? l'esenzione al 60% e la confluenza nel reddito complessivo del residuo 40%, sulle plusvalenze realizzate su rapporti in partecipazione “qualificati”;

?? la piena imponibilità, ma con assoggettamento ad imposta sostitutiva del 12,5%, sulle plusvalenze realizzate su rapporti di associazione in partecipazione “non qualificati”.

Quello che assolutamente non convince l'A. della nuova disciplina è il fatto che nell'assimilazione ai dividendi siano stati inclusi tutti gli utili, derivanti da rapporti di associazione in partecipazione, che per l'associato costituiscono redditi di capitale o di impresa, apparentemente senza operare una pur opportuna distinzione in funzione della natura soggettiva dell'impresa associante.

L'A. ritiene che nei casi in cui l'impresa associante non sia un soggetto IRES (ossia un soggetto in cui utili, una volta distribuiti ai soci, si configurano come dividendi), bensì un soggetto diverso, (imprese individuali, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), l'assimilazione degli utili ritratti dall'associato al trattamento fiscale dei dividendi sia del tutto incoerente con le finalità che a tale assimilazione sottendono (neutralizzazione dal punto di vista fiscale delle diverse scelte che si possono operare per portare fuori gli utili dall'impresa).

A tal riguardo sostiene che nei casi in cui l'impresa associante sia un soggetto non IRES l'assimilazione al trattamento fiscale dei dividendi non dovrebbe operare e dovrebbe continuare a prevedersi l'integrale imponibilità dell'utile in capo all'associato nonché la deducibilità del provento spettante all'associato dal reddito di impresa dell'associante. (EM)

**“Il consolidato nazionale alla luce del principio comunitario di non discriminazione”** di G.M. ZUCCONI, ne Il fisco 44/2003, fasc. n. 1, pag. 17600.

L'art. 117 del TUIR prevede la possibilità per i soggetti controllanti, siano essi residenti o non residenti, di optare per la tassazione di gruppo (cd. “consolidato domestico”).

Con riferimento ai secondi (controllanti non residenti), per esercitare la suddetta opzione è, inoltre, necessario che sussistano le seguenti condizioni: a) residenza in un Paese con il quale l'Italia ha in vigore una Convenzione per evitare la doppia imposizione; b) esercizio di un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna società controllata sia effettivamente connessa.

Secondo l'A. le suddette limitazioni applicative potrebbero violare il principio di libertà di stabilimento, di cui all'art. 43 del Trattato istitutivo della CE, anche alla luce dell'interpretazione di tale principio resa dalla Corte di Giustizia, sez. V, con la sentenza 8 marzo 2001, che riunisce le cause C-397/98 (caso Metallgesellschaft) e C-410/98 (caso Hoechst).

La Corte ha, infatti, dichiarato l'illegittimità della normativa fiscale di uno Stato membro che accorda *“alle società stabilite in tale Stato la possibilità di beneficiare di un regime fiscale che consente loro di pagare i dividendi alla loro capogruppo senza essere tenute al pagamento anticipato dell'imposta sulle società quando anche la società capogruppo sia stabilita nel detto Stato membro e negli loro tale possibilità quando la loro società capogruppo abbia sede in un altro Stato membro”*.

L'A., pertanto, al fine di evitare detta probabile conflittualità, è dell'avviso che sarebbe stato sufficiente imporre l'obbligo, a carico della holding estera, di presentare all'Amministrazione italiana una dichiarazione consolidata dei redditi prodotti da tutte le società italiane controllate dalla holding stessa. (PM).

## **TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC**

### **Dottrina**

**“Semel CFC semper CFC? – In tema di rinuncia alle riduzioni di imposte concesse da stati esteri”**, di L. BARBONE, in Dialoghi dir. trib. 1/2003, pag. 75.

Per le società estere l'inclusione nella disciplina CFC può dipendere non soltanto dalla localizzazione in un Paese a bassa fiscalità, ma anche da altri elementi, quali l'attività svolta, la qualificazione giuridica e un eventuale accordo con lo Stato estero.

Con riferimento a quest'ultimo caso, l'A. critica la tesi sostenuta dall'Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 358/E del 15 novembre 2002, secondo la quale l'aver concluso un *ruling* con l'Amministrazione elvetica che prevede l'assoggettamento alle imposte municipali e cantonali ordinarie<sup>1</sup> non è una causa esimente alla inclusione della controllata svizzera nel regime CFC.

Secondo l'A., detta l'interpretazione ha una portata limitata, atteso che l'esame degli elementi che inducono ad applicare il regime CFC deve essere effettuato esercizio per esercizio, tenendo presente la possibilità che, in successivi periodi d'imposta, possano venir meno i requisiti sostanziali, ovvero quelli formali, determinanti l'inclusione nel regime CFC.(PM).

---

<sup>1</sup> Si rammenta che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 14 del D.M. 21 novembre 2001, per la Svizzera la disciplina CFC si applica soltanto alle società non soggette ad imposte cantonali e municipali quali le holding, ausiliarie e di domicilio, nonché (comma 2) alle attività che usufruiscono di regimi fiscali sostanzialmente analoghi .

**“Prime valutazioni sul *ruling* internazionale”**, di M. LORENZETTI, in Corr. trib. 1/2004, pag. 32.

Con l’art. 8 del D.L. n. 269/2003 è stato l’introdotta l’istituto del “*ruling* internazionale”, il cui esito consiste nella stipula di un accordo tra il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate e il contribuente, vincolando entrambi per il periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è stipulato e per i due successivi, a meno che non sopravvengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto. Il *ruling* è rivolto principalmente al regime del *transfer pricing*, nonché a quello degli interessi, dei dividendi e delle *royalties*. Il “*ruling* internazionale”, come affermato nella relazione illustrativa al D.L. n. 269/2003, dovrebbe essere valido a prevenire conflitti tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente e il verificarsi di fenomeni di doppia imposizione. L’A. esprime perplessità circa l’idoneità del *ruling* a risolvere i problemi di doppia imposizione. L’oggetto dell’accordo, infatti, potrebbe non essere riconosciuto dalle altre Autorità fiscali, alle quali l’Amministrazione italiana trasmette il testo ai sensi dell’art. 8, comma 3 del decreto. Quindi il vantaggio immediato per le imprese multinazionali che aderiranno all’istituto in esame è limitato ai rapporti con l’Amministrazione finanziaria con cui è intercorso l’accordo e consiste in uno “scudo” contro i poteri previsti dagli artt. 32 e ss. del D.P.R. n. 600/73 (accertamento e controlli) in relazione alle questioni per le quali è stata raggiunta l’intesa con il Fisco. (CLP)

**“Una società controllata può nascondere una stabile organizzazione? Ci sono differenze tra profili IVA e imposte sui redditi?”**, di R. LUPI, D. STEVANATO e M. GIORGI, in Dialoghi dir. trib. 1/2003, pag. 35.

Secondo Lupi, è da condividere la sentenza commentata in materia di imposte sui redditi quando ritiene possibile che una società controllata residente in Italia possa costituire la stabile organizzazione della propria controllante estera. Il controllo, di per sé, non implica l’esistenza di una stabile organizzazione; tuttavia, se la società italiana “ospita” una struttura che non è funzionale al proprio business, ma a quello della controllante, sostenendo costi non inerenti, è naturale argomentare l’esistenza di una stabile organizzazione. Peraltro, sotto un diverso approccio, la individuazione di un (maggior) reddito in Italia potrebbe scaturire dalle rettifiche ammesse dalla disciplina in materia di *transfer pricing*, attraverso la valorizzazione dei servizi prestati, in modo occulto, dalla controllata italiana alla controllante estera.

Anche secondo Stevanato la configurabilità non è, in astratto esclusa, come si può desumere dallo stesso Commentario al modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito. Ciò si verifica, in particolare, “allorché il sostrato organizzativo e le strutture della *subsidiary* vengano sviate dal perseguimento del suo oggetto sociale ed **asservite ad un’attività economica altrui**”. Aggiunge l’A. che, nel caso esaminato dalla Cassazione, era evidente che la controllata italiana svolgeva attività che ridondavano esclusivamente, in via diretta o indiretta, a beneficio della controllante estera, senza ricevere alcun compenso e che, quindi, non agiva “*in the ordinary course of his business*”.

Per quanto riguarda l’IVA, Giorgi evidenzia come la nozione di “stabile organizzazione – *recte*, di centro di attività stabile – sia unitaria per l’intero territorio comunitario, e quindi non desumibile dalle convenzioni in materia di imposte dirette, e sia stata nettamente individuata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Osserva l’A. che la sentenza della Cassazione si pone in contrasto con tale principio.

Gli elementi individuati dalla giurisprudenza comunitaria sono:

- l’effettuazione di operazioni che non siano utilmente riferibili alla sede centrale del soggetto non residente;
- la sussistenza di mezzi umani e tecnici presso la società controllata funzionali ad operazioni che non ridondino a beneficio della società madre,

mentre la Cassazione si appiattisce sull’assunto che una società controllata può di per sé essere una “stabile organizzazione” della controllante.

A tale riguardo, risulta imprecisa e fuorviante la configurazione di una “stabile organizzazione plurima”; al limite, si può parlare di tante stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Più in generale, l'A. osserva che, ai fini IVA, la stabile organizzazione è funzionale alla individuazione del luogo di effettuazione delle operazioni e non alla loro "ripartizione" con la casa madre. Nel caso di specie, non si vede come possa essere stata imputata alla controllata italiana la concessione a terzi del marchio appartenente alla controllante. (NM)

**"Interpello disapplicativo della normativa CFC – Disciplina attuale e novità della riforma del sistema fiscale"** di L. NISCO, ne Il fisco 6/2004, fasc. n. 1, pag. 1712.

L'A. elenca due problemi applicativi della normativa CFC. La prima si ricollega al periodo in cui produce il suo effetto. La risposta positiva fornita dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione dell'istanza di interpello. In via generale, esso produce effetto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla comunicazione della risposta da parte dell'Agenzia.

Per salvaguardare nel tempo gli effetti di una pronuncia favorevole, il soggetto residente dovrà riproporre istanza di interpello, rappresentando tutti i mutamenti significativi nelle circostanze di fatto e di diritto verificatesi successivamente alla presentazione dell'istanza, ovvero dovrà dimostrare, in sede di controllo, che i fatti e le circostanze sopravvenuti sono ininfluenti ai fini del giudizio sulla disapplicazione dell'art. 127-bis. In mancanza di tale dimostrazione, non potrà beneficiare della disapplicazione per i periodi d'imposta successivi.

La seconda problematica si riconnette alla facoltà del soggetto residente di non uniformarsi al parere negativo reso dall'Agenzia; in questo caso, il contribuente non potrà immediatamente impugnare il provvedimento negativo dovendo attendere l'emanazione dell'avviso di accertamento.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 344/2003 (riforma delle fiscalità d'impresa) la disciplina CFC contenuta all'art. 127-bis è stata "trasposta" in due articoli, recanti l'uno "Disposizioni in materia di imposte estere controllate" (art. 167), e l'altro "Disposizioni in materia di imprese estere collegate" (art. 168). Tale sdoppiamento sembra rispondere all'esigenza di offrire una copertura normativa più estesa all'esigenza di contrasto di fenomeni elusivi riconducibili alla disciplina CFC, con riferimento sia alle ipotesi di controllo partecipativo che alle ipotesi di controllo contrattuale di cui all'art. 2359, c. 1, n. 3), del cod. civ.

In tale ultimo caso si pongono dei dubbi circa le modalità di imputazione dei redditi prodotti dall'impresa CFC al soggetto residente.

Quanto alla nuova disciplina in materia di imprese estere collegate (art. 168), nulla viene detto in merito ai presupposti ed alla procedura utilizzabili per la richiesta di disapplicazione delle disposizioni CFC. Sul punto è quindi auspicabile un intervento da parte del legislatore, con l'inserimento di una previsione che consenta di superare quella che potenzialmente si profila come una "impasse" operativa. (CLP)

**"Imposizione di gruppo, sconti commerciali tra capogruppo e controllate e disciplina del transfer pricing"** di G. PALUMBO, ne Il fisco 40/2003, fasc. n. 1, pag. 16312.

L'articolo, il cui autore è un Funzionario della Agenzia delle Entrate, affronta la problematica degli sconti commerciali praticati dalla capogruppo residente nei confronti delle consociate estere, segnatamente nel caso in cui, configurando vendite sotto costo, legittimino l'applicazione della disciplina del *transfer pricing*.

Dopo aver richiamato i lineamenti fondamentali di tale disciplina, si sofferma sulle contestazioni più di frequente sollevate dal contribuente in sede di contenzioso - fondate prevalentemente su: i) eccezioni di identità tra i beni ceduti all'interno del gruppo e quelli considerati dal Fisco nell'ambito di transazioni comparabili; ii) l'analisi funzionale delle attività svolte e dei servizi prestati da parte delle società consociate rispetto a quanto normalmente praticato tra soggetti terzi; iii) l'individuazione del mercato rilevante ai fini della comparazione - precisando a quali condizioni a tali eccezioni possa essere riconosciuto fondamento.

Tornando agli scopi perseguiti dalla società controllante per mezzo di pratiche di *transfer pricing*, rileva come, attraverso negozi evidentemente "modificati" rispetto alla configurazione che avrebbero assunto tra controparti indipendenti, si determini, di fatto, un trasferimento di capitale

(non tassato in quanto non dichiarato) dalla controllante alla consociata estera, volto ad attenuare l'imposizione complessiva di gruppo e, più in generale, ad attuare una pianificazione del reddito imponibile del gruppo medesimo.

In tale contesto, l'azione di recupero di maggiori ricavi da parte dell'ufficio, attraverso la riconduzione a "valore normale" delle ragioni economiche degli scambi, troverebbe fondamento giuridico nella precipua finalità dell'impresa di produrre utili, e quindi nella legittima azione di riconduzione a tale scopo di quelle operazioni non idonee sin dall'origine a conseguirlo. (PT)

## **19) DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

#### **Imposte sul reddito – Dichiarazione dei redditi – Errore – Correzione – Ammissibilità – Versamento eccedente – Rimborso – Spetta.**

Cass. SS.UU., 25 ottobre 2002, n. 15063, in Dir.prat.trib. 2003, II, pag. 1109.

Ai sensi degli artt. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prima della normativa introdotta dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, 16, 1° e 7° comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e 19, 1° comma, lett. g), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente che ha versato somme in regime di autotassazione in base ad una dichiarazione dei redditi inficiata da errore può richiedere la ripetizione delle imposte pagate in adempimento di obblighi inesistenti.

#### **Dichiarazione dei redditi – Termini – Fusione di società – Retrodatazione convenzionale degli effetti della fusione – Irrilevanza – Decorrenza del termine di presentazione dalla data di cui all'art. 2501 c.c.**

Cass., sez V civ. 14 maggio 2003, n. 7438, in Boll. trib. 2003, pag. 1421.

In tema di dichiarazione annuale dei redditi ed in caso di fusione di società per incorporazione, l'obbligo della società incorporante di presentare la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio della società incorporata compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione, deve essere adempiuto, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (ora art. 5 *bis*, del D.P.R. n. 322/1998), entro il termine di quattro mesi dalla data stessa. A tal riguardo, nel caso di retrodatazione convenzionale degli effetti della fusione, tale decorrenza non può ritenersi anticipata a tale data, atteso che la retrodatazione non può che avere natura ed efficacia meramente contabile e che l'obbligo di presentazione della dichiarazione, essendo posto a carico di un soggetto che trae la propria legittimazione dalla sua qualità di successore della società incorporata, deve essere necessariamente ricollegato alla avvenuta estinzione di quest'ultima.

In tema di dichiarazione annuale dei redditi, nel caso di fusione di società per incorporazione, l'art. 11 del D.P.R. n. 600/1973 (ora art. 5 *bis* del D.P.R. n. 322/1998), pur ponendo a carico della società incorporante l'obbligo di dichiarazione relativa alla frazione di esercizio della società incorporata compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione, non prevede il venir meno dell'imputazione alla società incorporata dei redditi realizzati fino a detta data, con la conseguenza che è legittima l'inclusione della società stessa nel ruolo, in relazione alla frazione di esercizio anteriore alla sua estinzione, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, nonché l'emissione della cartella esattoriale (ora, cartella di pagamento) a suo nome, ferma restando la legittimazione passiva della società incorporante, subentrata a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali alla società estinta, in ordine alla notificazione della cartella stessa.

## IRPEF

### Giurisprudenza

#### Corte di Cassazione

**IRPEF – Detrazioni per carichi di famiglia – Primo figlio a carico – Coniuge legalmente separato – Irrilevanza – Detrazione pari a quella per il coniuge “mancante” – Non compete.**  
Cass., sez. trib. 3 febbraio 2003, n. 1541, in Giur. imp. 2003, pag. 783.

L'art. 15 del D.P.R. n. 597 del 1973, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 2 del D.L. n. 57 del 1986, al comma 2, fra l'altro prevede che nel caso di separazione legale fra i coniugi la detrazione per i figli compete in misura doppia al coniuge cui siano rimasti integralmente a carico i minori; mentre, al comma 3 dispone che in ipotesi di “mancanza” dell'altro coniuge, in relazione al primo figlio spetta una detrazione pari a quella prevista per il coniuge a carico. Conseguentemente, a seguito di tali modifiche normative, non è possibile interpretare estensivamente il comma 3 dell'art. 15 del D.P.R. n. 597/1973 ed assimilare la fattispecie di separazione legale fra i coniugi a quella della “mancanza” di un genitore.

**IRPEF – Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività di natura finanziaria all'estero ex art. 4 del D.L. n. 167/1990 – Soggetti obbligati – Sono non solo gli effettivi beneficiari ma anche i soggetti aventi la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie.**

**Contenzioso avanti le Commissioni – Prova – Accertamento del fatto da parte del giudice tributario – Potere di fondare il proprio convincimento sulla confessione resa in sede penale dall'imputato, ricorrente avverso l'atto impositivo – Sussiste.**

**Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività di natura finanziaria all'estero – Omissione – Sanzione (art. 5, commi 4 e 5, del D.L. n. 167/1990) – Successivo D.Lgs. n. 471/1997 (artt. 8, comma 1 e 16, comma 2) – Effetti – Abrogazione per incompatibilità – Esclusione.**

Cass., sez. trib. 11 giugno 2003, n. 9320, in Boll. trib. 2003, pag. 1754.

L'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titolo e valori), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguarda non solo l'intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all'estero, ma anche, tenuto conto della “ratio” della previsione normativa, colui che, all'estero, abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, con il compito fiduciario di trasferirle all'effettivo beneficiario.

Nel quadro del principio espresso dall'art. 116 cod. proc. civ., il giudice tributario ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti dalla confessione resa in sede penale dall'imputato, ricorrente avverso l'atto impositivo, e ciò al fine di trarne non solo semplici indizi ma anche valore di prova esclusiva.

In materia di omessa dichiarazione annuale per investimenti e attività di natura finanziaria all'estero, la previsione sanzionatoria di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non è stata tacitamente abrogata dall'art. 16, comma secondo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione alla disciplina prevista dall'art. 8, comma primo, dello stesso D.Lgs.

\*\*\*\*\*

Con nota critica di F. FONDI “ Monitoraggio fiscale – I possibili effetti di una recente interpretazione a proposito del soggetto tenuto agli obblighi di dichiarazione e della natura delle relative violazioni”.

La sentenza non appare del tutto condivisibile per quanto attiene all'obbligo di dichiarazione che incomberebbe a chi abbia la disponibilità delle risorse di cui non si sia titolare (e quindi con carenza di capacità contributiva). Fra l'altro in caso di più dichiarazioni non si comprenderebbe la funzionalità della disposizione, che dovrebbe a questo punto presupporre una sorta di alternatività.

Ancora più dubbia è la parte della sentenza in cui si afferma che le norme sanzionatorie in materia di monitoraggio erano (art. 5 D.L. 167/1990) norme speciali, non abrogabili dalla riforma del 1997. La stessa Amministrazione ha ripetutamente rilevato (Circ. n. 98/E del 17 maggio 2000 par. 25 e 9/E del 30 gennaio 2002, quesito 1.13) che essa doveva ritenersi abrogata in quanto di natura tributaria, laddove le più onerose sanzioni previste in occasione della emanazione di norme sulla detenzione di attività estere (D.L. 25/09/2001, n. 350) sarebbero applicabili solo dal 25 novembre 2001.

La sentenza sembra disconoscere la natura tributaria delle sanzioni (e degli obblighi) nonché l'applicazione alla materia del principio del *favor rei* in caso di modifica in meglio di norme sanzionatorie.

In senso contrario vd. Cass. 4 luglio 2003, n. 10607, che ha invece confermato sia l'uno che l'altro orientamento.

## **IRPEG**

### **Dottrina**

**“Il limite del patrimonio netto al riporto delle perdite in caso di fusioni e scissioni: interrogativi strutturali e novità della riforma fiscale”**, di S. CARRARA, P. CESARE e D. STEVANATO, in Dialoghi dir. trib. 2/2003, pag. 261.

Gli AA. effettuano alcune riflessioni in merito al riporto delle perdite fiscali in caso di fusione e scissione alla luce della riforma fiscale, cercando una possibile *ratio* al limite quantitativo rappresentato dall'entità del patrimonio netto di ciascuna delle società le cui perdite sono riportabili. In particolare, viene prospettata la tesi che tale limite assolvà la funzione di quantificare forfaitariamente, su basi presuntive, l'ammontare dei futuri redditi imponibili ritraibili da ciascuna società partecipante alla fusione, dai quali scomputare le perdite fiscali ancora riportabili. Tale tesi, alquanto suggestiva e non priva di una sua logica, non riesce tuttavia – secondo gli AA. – a razionalizzare del tutto il limite del patrimonio netto in quanto:

?? il patrimonio netto ante-fusione delle società che vi partecipano è un elemento tutto rivolto al passato, e non al futuro. È assai labile il nesso tra il patrimonio netto delle società preesistente rispetto alla fusione e la loro capacità futura di produrre redditi imponibili. Peraltro, in una società “ricca” di ingenti perdite si riscontra di norma un'erosione del patrimonio netto, che rischierebbe di negare ogni capacità futura di produrre utili, per il solo fatto che si sono prodotte delle perdite;

?? perderebbe di significato la norma che non ammette nel computo del patrimonio netto i conferimenti ed i versamenti in conto capitale effettuati negli ultimi ventiquattro mesi precedenti la situazione di fusione. Tali conferimenti dovrebbero essere computati nel patrimonio netto di riferimento in quanto avrebbero la capacità di misurare, al pari del patrimonio netto preesistente, la sua capacità futura di produrre redditi.

In realtà il limite del patrimonio netto sembra un parametro più ispirato da contingenti timori per una indiscriminata compensazione intersoggettiva di perdite fiscali che da una razionale e ponderata valorizzazione del “patrimonio netto” in funzione anti-abuso. A giudizio degli AA. la norma che limita il riporto delle perdite nelle fusioni è sopravvissuta più per forza di inerzia che per la sua intrinseca capacità di disciplinare adeguatamente il fenomeno in esame, tant'è che è stata recepita *tal quel* nel sistema della nuova Ires, senza che il legislatore si sia curato di coordinarla con le nuove possibilità offerte dal consolidato fiscale. A tale proposito gli AA. evidenziano che i limiti al riporto delle perdite in sede di fusione o scissione potranno continuare ad avere un senso per quelle operazioni straordinarie in cui saranno coinvolte società non ammesse alla tassazione di gruppo, come pure per le fusioni o le scissioni alle quali parteciperanno società dotate di perdite maturate anteriormente alla riforma. All'interno dei gruppi, invece, i limiti al riporto rischiano di produrre penalizzazioni irragionevoli. Basti pensare, da esempio, alla seguente situazione: due società appartenenti allo stesso gruppo, controllata e controllante, che optino per la tassazione di gruppo, sono legittimate a compensare le perdite dell'una con gli utili dell'altra; laddove invece – anziché optare per il consolidato fiscale – decidano di fondersi sono sottoposte ai limiti di riporto

delle perdite. Tale penalizzazione risulta più evidente laddove le due società optino per la tassazione di gruppo e, durante il periodo di vigenza dell'opzione, producano entrambe perdite fiscali. La somma algebrica delle perdite, vale a dire la perdita consolidata, potrebbero essere compensata con i futuri utili delle società incluse nel consolidamento. Tale possibilità di utilizzo viene invece meno in caso di fusione, risultando pertanto paradossale che proprio la compenetrazione giuridica dei soggetti vanifichi la compensazione dei risultati infragruppo. (FDA)

**“Il nuovo meccanismo del credito per le imposte pagate all'estero”** di G. COMMITTERI e G. SCIFONI, in Corr. Trib. 1/2004, pag. 13.

In attuazione della legge delega per la riforma del sistema fiscale statale è stata riformulata la disciplina sul credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Tra i principali elementi di novità, l'Autore segnala:

?? la previsione di un particolare meccanismo di calcolo del credito d'imposta per i gruppi societari internazionali con il superamento della previgente regola “per *country*”, in favore dell'approccio per singola controllata estera;

?? la previsione di un meccanismo di riporto (in avanti e all'indietro), per un periodo pari a otto esercizi, del credito d'imposta inutilizzato.

Anche nel nuovo sistema resta fermo il principio in base al quale la detrazione non può eccedere la quota d'imposta italiana sui redditi esteri che hanno concorso alla formazione dell'imponibile. Quanto alla nozione di “redditi prodotti all'estero” il legislatore ha previsto un criterio identificativo attraverso il richiamo ai criteri dettati dal nuovo art. 23, TUIR (già art. 20), basato sul criterio della reciprocità rispetto ai redditi che si considerano prodotti in Italia da soggetti non residenti.

Tra le altre novità introdotte del nuovo art. 165 appare particolarmente favorevole per i contribuenti la possibilità, nell'ipotesi di redditi d'impresa prodotti nello stesso Paese estero, di riportare in avanti e indietro l'imposta estera pagata a titolo definitivo eccedente la quota d'imposta italiana relativa al reddito prodotto nello stesso Paese.

In linea di principio, è stabilito che la predetta eccedenza configura un credito d'imposta utilizzabile nell'esercizio fino a compensazione dell'eccedenza della quota d'imposta pagata in Italia rispetto all'imposta assolta all'estero, a titolo definitivo, sui medesimi redditi negli otto esercizi precedenti; nel caso in cui invece non si sia verificata tale eccedenza, il credito d'imposta sarà riportabile nei successivi periodi d'imposta, sino all'ottavo. (CLP)

**“Scissione societaria – Quando lo *spin-off* immobiliare non è elusivo”**, di F. DEZZANI e L. DEZZANI, ne Il fisco 46/2003, fasc. n. 1, pag. 18233.

Gli AA. commentano il parere n. 16 del 20 ottobre 2003 nel quale il Comitato consultivo per le norme antielusive ha esaminato i profili fiscali di un'operazione così articolata:

- 1) i soci della società Alfa rivalutano le quote sociali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448/2001, con affrancamento del valore corrente della partecipazione alla data del 1° gennaio 2002 mediante pagamento dell'imposta sostitutiva;
- 2) la società Alfa possiede due immobili entrambi utilizzati per l'attività industriale, di cui uno di proprietà e l'altro in leasing;
- 3) la società Alfa (scissa) intende procedere ad una operazione di scissione parziale proporzionale avente ad oggetto l'intero patrimonio immobiliare (in proprietà ed in leasing) alla società Beta (beneficiaria), che lo concederà in locazione alla scissa a prezzi di mercato;
- 4) i soci della società Alfa (scissa) intendono infine cedere l'intero pacchetto azionario della stessa società Alfa alla società Beta (beneficiaria) di nuova costituzione.

Il Comitato consultivo ha concluso per la non elusività dell'operazione in quanto i beni rimangono nel regime di impresa con continuità dei valori fiscali presso la nuova società che li concederà in locazione a prezzi di mercato alla società scindenda. Tutto ciò anche nel caso, come quello in esame, in cui la partecipazione della società scindenda venga trasferita, previa rivalutazione, alla società beneficiaria neo-costituita. In particolare, la rivalutazione delle partecipazioni effettuata ai

sensi dell'art. 5 della legge n. 448/2001 secondo il Comitato consultivo non può essere considerata elusiva, in quanto si tratta di "applicazione di una specifica norma di legge, di carattere agevolativo, per cui il pagamento di un carico tributario inferiore a quello che risulterebbe applicando il regime ordinario non può essere considerato elusivo".

Secondo gli AA., la non elusività dell'operazione non andrebbe ravvisata nelle valide ragioni economiche della medesima, che non sarebbero peraltro decisive, in quanto ravvisabili unicamente nel fatto che la beneficiaria neo-costituita assumerebbe il ruolo di holding mista del gruppo. Infatti, un risultato analogo sarebbe stato conseguito con il conferimento diretto del ramo industriale a favore di una nuova società controllata interamente dalla società Alfa, anziché ricorrere alla più complessa operazione di rivalutazione delle partecipazioni, scissione e cessione della scissa alla beneficiaria. La disapplicazione della norma antielusiva andrebbe invece ricercata nell'assenza di risparmio di imposta. Andrebbe tuttavia verificato – secondo gli AA. – se l'acquisto della partecipazione sia stato finanziato con mezzi propri o con ricorso all'indebitamento, circostanza non approfondita nel parere del Comitato. Ove l'acquisizione di Alfa fosse stata finanziata con debito, l'operazione potrebbe presentare i connotati dell'elusività in assenza di valide ragioni economiche. Al riguardo, gli AA. ricordano che il Comitato consultivo (cfr. Parere n. 4 dell'8 maggio 2003) aveva ritenuto che se una società, accendendo un mutuo, acquisisce le quote di un'altra società e successivamente la incorpora, l'operazione è da considerarsi elusiva, poiché diretta a preconstituire componenti negativi di reddito (gli interessi passivi) in capo alla incorporante. (FDA)

**“Gli aspetti fiscali degli aumenti di capitale”** di S. FIACCADORI e S. GIOVANNINI, ne Il fisco 40/2003, fasc. n. 1, pag. 16327.

L'articolo descrive, in linea generale, le implicazioni fiscali che possono derivare dalle operazioni di aumento di capitale, sia ai fini delle imposte sul reddito che dell'imposta di registro.

Con riferimento alle prime, gli AA. esaminano, per sommi capi, la fattispecie dell'aumento gratuito di capitale, che, com'è noto, non dà luogo a reddito imponibile per i soci persone fisiche, ma influenza soltanto il valore di carico della quota di partecipazione per la determinazione di una eventuale plusvalenza o minusvalenza, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, in caso di successiva cessione; per le società partecipanti, invece, le nuove azioni gratuite si aggiungeranno solo al numero, ma non al valore di quelle possedute in proporzione alle quantità delle singole stratificazioni preesistenti.

Altra fattispecie trattata ai fini delle imposte sul reddito è quella dell'aumento di capitale a pagamento, per la quale gli AA. non denunciano particolari problematiche applicative né per la società destinataria dell'aumento di capitale né per il socio sottoscrittore.

Per l'imposta di registro, invece, essi richiamano, a grandi linee, le modifiche apportate all'art. 50 del D.P.R. n. 131/1986 dall'art. 10 della L. n. 488/1999 (Legge finanziaria per il 2000), per quanto concerne i conferimenti di capitale. (PM).

### **Prassi Amministrativa**

**IRPEG - Scissione parziale proporzionale – Scelta dello schema operativo che consente l'utilizzo di perdite – Configurazione come vantaggio fiscale ex art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Natura elusiva – Sussiste.**

Parere Comitato consultivo norme antielusive 30 luglio 2003, n. 7, ne Il fisco 42/2003, fasc. .n. 2, pag. 17167.

Ha carattere elusivo l'operazione di scissione parziale proporzionale di una società, nel caso in cui la scelta dello specifico schema operativo scaturisca, in via del tutto prevalente, dall'intendimento di conseguire i vantaggi di natura fiscale previsti dall'art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da individuare, in particolare, nel trattamento fiscale delle perdite che, invece, nell'ambito

della diversa operazione di fusione incontrano il limite di cui all'art. 123, comma 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

**IRPEG – Fusione per incorporazione – Fusione tra i fondi comuni di investimento – Modalità di determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 9, comma 2, della L. n. 77/1983 relativamente ai fondi coinvolti nelle operazioni di fusione.**

Ris. Agenzia delle Entrate 1° marzo 2004, n. 25/E, in Boll. trib. 2004, pag. 371.

Con riferimento alla fusione di fondi comuni di investimento a seguito della fusione per incorporazione delle due società che li gestiscono, la risoluzione fornisce precisazioni circa la modalità di determinazione della base imponibile per il fondo risultante dalla fusione su cui applicare l'imposta sostitutiva. In proposito si deve calcolare una sola base imponibile mettendo in confronto il patrimonio netto alla fine dell'anno (patrimonio netto finale) del fondo risultante dalla fusione al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato di rimborsi e proventi distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, con la somma dei patrimoni netti all'inizio dell'anno (patrimoni netti iniziali) dei fondi partecipanti alla fusione.

### **Giurisprudenza**

#### Corte di Cassazione

**IRPEG – Fusione per incorporazione – Norme antielusive ex art. 10 della L. n. 408/1990 – Criteri applicativi – Disavanzo di fusione – Imputazione ad avviamento – Legittimità – Deduzione delle quote di ammortamento – Legittimità.**

Cass., sez. trib. 25 marzo 2003, n. 4317, in Giur. imp. 2003, pag. 825.

Le concorrenti condizioni per l'applicabilità della disposizione antielusiva di cui all'art. 10 della L. n. 408 del 1990 alle operazioni di fusione, sono costituite dall'assenza di valide ragioni economiche nell'effettuazione dell'operazione medesima, dal carattere "esclusivo" dello scopo di ottenere – attraverso l'operazione stessa – un risparmio di imposta (la quale implica che uno scopo siffatto sia l'unica ragion d'essere degli atti compiuti dal contribuente) e dalla "fraudolenza", che deve connotare i mezzi utilizzati per il raggiungimento del predetto fine esclusivo.

Con riguardo alla incorporazione di una società di capitali, le cui azioni o quote siano possedute dall'incorporante, quest'ultima, annullando le azioni o quote medesime, ha facoltà di recuperare contabilmente il maggior costo di esse rispetto al minor valore "di libro" del patrimonio netto della incorporata, ove la relativa divergenza dipenda dall'avviamento dell'azienda dell'incorporata stessa, iscrivendo nell'attivo del bilancio (o del conto economico) una corrispondente posta di avviamento, senza con ciò incorrere in un incremento del reddito imponibile, ai sensi e nel vigore dell'art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 598 del 1973, e può inoltre dedurre dall'imponibile quote annuali di ammortamento del valore dell'avviamento, a norma dell'art. 69, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 598, se l'onerosità dell'acquisizione di tale avviamento sia in sé evidenziata dalla contestualità o, comunque dalla prossimità nel tempo dell'incorporazione rispetto all'acquisto di dette partecipazioni, ovvero, in ipotesi di soluzione di continuità fra le due operazioni, sia dimostrata dalla contribuente la riferibilità del prezzo pagato per quelle azioni o quote all'avviamento poi incamerato con la fusione.

**IRPEG – Fusione per incorporazione – Disavanzo di fusione – Imputazione ad avviamento o a partecipazioni – Non determina iscrizione di plusvalenza.**

Cass., sez. trib. 25 marzo 2003, n. 4323, in Giur. imp. 2003, pag. 844.

In tema di imposte sui redditi d'impresa – posto che l'art. 54 del D.P.R. n. 917 del 1986, nel testo in vigore all'epoca dei fatti in discussione, occupandosi delle plusvalenze patrimoniali, ove realizzate od iscritte nella contabilità, considera tanto le plusvalenze dei beni relativi all'impresa quanto le plusvalenze delle aziende, comprendendovi espressamente il valore di avviamento – con riferimento alla fusione per incorporazione di una società di capitali implicante l'annullamento delle azioni o quote detenute dalla società incorporante, la deroga prevista alla computabilità nell'imponibile delle plusvalenze iscritte in bilancio, prevista dall'art. 123, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 917, nel testo fissato con decorrenza 1° gennaio 1988 dall'art. 7 della L. n. 67 del 1988 – il quale stabilisce che non si tiene conto delle plusvalenze iscritte in bilancio sino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote annullate ed il valore netto del patrimonio della società incorporata risultante dalle scritture contabili – non è limitata al caso dell'imputazione del disavanzo di fusione a plusvalenza di determinati beni, ma comprende la possibilità di iscrivere il disavanzo stesso a titolo di partecipazioni ed avviamento.

**IRPEG – Società di assicurazione – Riserve matematiche – Costituiscono rinvio di ricavi conseguiti anticipatamente rispetto ai costi – Natura di spesa soggetta a deduzione proporzionale di ricavi soggetti ad imposta – Esclusione – Deducibilità integrale – Consegue.**

Cass., sez. trib. 23 ottobre 2003, n. 15935, ne Il fisco 46/2003, fasc. n. 1, pag. 18374.

Le somme accantonate dalle società di assicurazione per costituire o integrare le riserve matematiche obbligatorie del ramo vita, utilizzando in parte i premi ed in parte gli interessi prodotti dagli investimenti obbligatori in titoli, ancorché esenti da imposta sul reddito, costituiscono un accantonamento *sui generis* (più propriamente qualificabile come “fondo rischi”) che risponde all'esigenza di rinviare agli esercizi successivi, e quindi detrarre dal reddito, i proventi conseguiti anticipatamente e vincolati a prestazioni future da erogare agli assicurati. Tali somme configurano quindi ricavi sospesi o differiti e costituiscono componenti negativi del reddito deducibili interamente nei singoli esercizi in cui vengono contabilizzati fino al limite massimo ammesso dalla legge, indipendentemente dalla loro composizione. In sostanza tali accantonamenti non possono essere equiparati ai costi o agli altri oneri concorrenti alla formazione del reddito che, in quanto non esclusivamente afferenti i ricavi imponibili, sono deducibili, ai sensi degli artt. 74, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 75, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nelle proporzioni previste dai corrispondenti artt. 58 del D.P.R. n. 597/1973 e 63 D.P.R. n. 917/1986 (cosiddetto *pro rata*).

## **REDDITI DI CAPITALE**

### **Dottrina**

**“Azioni, strumenti finanziari partecipativi e obbligazioni: dalla riforma del diritto societario alla riforma dell'imposta sul reddito delle società”,** di G. CORASANITI, in Dir. prat. trib. 5/2003, pag. 875.

La prima parte dell'articolo è dedicata all'approfondimento delle innovazioni introdotte dalla riforma del diritto societario, con particolare attenzione ai conferimenti non proporzionali (che consentono di tener conto dell'apporto di utilità che non possono formare oggetto di conferimento in senso stretto), alle nuove categorie di azioni – specie quelle “correlate” – nonché al potere di riscatto delle azioni da parte dei soci o della società e al potere di recesso. Sono inoltre esaminati gli strumenti finanziari “partecipativi”, in relazione ai diritti, patrimoniali o anche amministrativi, che attribuiscono, i quali “*incidono sul contratto sociale e sulla situazione soggettiva dei soci, a differenza delle obbligazioni (non convertibili), il cui contenuto non tocca nel vivo il contratto sociale, rimanendo ad esso in un certo qual modo estraneo*”; circa la loro funzione causale, viene

osservato che essa non è definita dalla disciplina, per cui essa può consistere o in un'operazione di finanziamento, oppure in un apporto di associazione in partecipazione, oppure di cointeressenza, oppure in una prestazione di opere o servizi, oppure in un conferimento "atipico", anche combinati tra loro (in sostanza, si tratta di titoli tipici con contenuto atipico). Per quanto riguarda, invece, le obbligazioni (ed i titoli di debito emettibili dalle s.r.l.), le tipologie speciali ora disciplinate - obbligazioni subordinate, partecipanti, indicizzate (o strutturate) – e la previsione di strumenti finanziari "che condizionano i tempi e l'entità del rimborso all'andamento della società", presuppongono che si tratta di titoli tutti caratterizzati dalla causa di "finanziamento" nei riguardi dell'emittente, e quindi dall'esistenza di un debito di rimborso; inoltre, fermo restando che il rimborso può essere variamente condizionato, non possono essere previsti diritti partecipativi. Di particolare interesse sono, poi, gli strumenti finanziari di partecipazione al patrimonio destinato, per i quali sono evidenziate le differenze rispetto agli "ordinari" strumenti finanziari partecipativi, nel senso che sono dotati di una causa specifica (associazione in partecipazione), hanno ad oggetto denaro o altre utilità compatibili con l'a.i.p., sono destinati alla circolazione e sono privi di diritti partecipativi al contratto sociale. Infine, per le s.r.l., l'A. evidenzia come ora siano conferibili opere e servizi (sia pure con l'obbligo di apprestare la garanzia e la necessità di una stima del relativo valore), il che potrebbe incentivare la trasformazione delle società di persone; inoltre, i titoli di debito, assimilabili alle obbligazioni, potrebbero essere costituiti anche da cambiali finanziarie, per conservare il trattamento fiscale più favorevole.

La seconda parte dell'articolo prende in esame le modifiche che erano state proposte dalla Commissione "Gallo" per l'adeguamento del diritto tributario alla riforma del diritto societario.

L'A. mostra di condividere la scelta di non configurare come operazione realizzativa, cioè di scambio, l'emissione di strumenti finanziari a fronte di opere o servizi ovvero l'emissione di azioni non proporzionali, scelta peraltro seguita anche dal legislatore della riforma tributaria; non è stato, invece, seguita la via della tassazione come reddito di lavoro autonomo o di impresa dei proventi ritraibili da chi esegue l'apporto di opera o servizi, nonché la connessa disciplina ai fini IVA. Nulla è stato invece previsto per le azioni e gli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti, per i quali, secondo l'A., non vi dovrebbe essere la tassazione al momento dell'assegnazione se trattasi di strumenti non negoziabili, fermo restando che i relativi redditi ricadrebbero nella categoria del lavoro dipendente.

Per quanto riguarda la modifica della definizione di titolo simile alle obbligazioni, l'A. non effettua osservazioni critiche; peraltro, viene evidenziato come, per effetto della indeducibilità di proventi collegati ai risultati economici dell'emittente, verrebbe comunque colpita la distribuzione occulta di utili. Infine, per l'ipotesi del riscatto delle azioni o del recesso, l'A. evidenzia che l'operazione, ordinariamente produttiva di reddito di capitale, darebbe luogo a redditi diversi se attuata senza l'annullamento delle azioni e con la cessione sul mercato per conto del socio recedente.

La terza parte dell'articolo prende in esame la riforma dell'IRES attuata dal Governo, secondo quanto previsto nello schema di decreto legislativo del 12 settembre 2003. Vengono, innanzitutto, evidenziate le incertezze legate alla definizione di titolo simile alle azioni, sia quando i titoli sono emessi da residenti che quando sono emessi da non residenti, ed il connesso rischio di arbitraggi fiscali finalizzati alla doppia esenzione ovvero di doppie imposizioni nei rapporti transfrontalieri (salva l'applicabilità della "switchover clause"). Quanto alla definizione di titolo simile alle obbligazioni, l'A. critica la scelta di non includervi, mantenendo la vecchia formulazione, gli strumenti finanziari: oltre alla indeducibilità della remunerazione per l'emittente, vi può essere la più gravosa imposizione in quanto titoli atipici.

Dopo aver descritto il regime fiscale dei dividendi, l'A. esamina quello degli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza. Al riguardo, il regime, identico a quello dei dividendi, si applica quando l'apporto è di capitale o misto (capitale e servizi o opera); negli altri casi, la deducibilità della remunerazione dovrebbe essere comunque condizionata dall'osservanza dei requisiti del contratto previsti nella circ. min. n. 50 del 2000.

In ordine al trattamento dei dividendi *intercompanies* e della *participation exemption*, l'A. ne descrive i presupposti ed evidenzia i dubbi quando si tratta di dividendi o altri utili esteri; viene altresì ricordato non sono più fiscalmente rilevanti le svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli similari alle azioni, e che le minusvalenze/plusvalenze da realizzo rilevano solo se relative a titoli del circolante o, comunque, diversi da quelli cui si applica la *participation exemption*; tale regime influenza quello dettato per i componenti reddituali connessi a contratti derivati.

Per i soggetti non residenti, viene meno il diritto, quando previsto dalle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, al rimborso, parziale o totale, del credito d'imposta sui dividendi. (NM)

**“Le categorie di azioni con particolari diritti e gli strumenti partecipativi ibridi”**, di M. GIACONIA e M. RICCIARDI, in Corr. trib. 1/2004, pag. 19.

Considerata l'ampia autonomia statutaria ora riconosciuta alle società di capitali nel diversificare le categorie di titoli azionari che possono emettere, gli AA. ritengono che, sebbene alcune categorie possano avere un contenuto patrimoniale molto simile a quello delle obbligazioni, il reddito da queste ritraibile non possa che essere qualificato come dividendo agli effetti tributari. Ciò in quanto si tratta pur sempre di partecipazioni al capitale sociale, remunerate in base agli utili.

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari che possono essere emessi dalle società, è irrilevante, agli effetti fiscali, la formale qualificazione dei redditi che ne possono derivare. In particolare, con la riforma tributaria è stata disposta l'assimilazione alle azioni – e quindi i redditi sono considerati dividendi – dei titoli la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici dell'emittente o di una società del suo gruppo ovvero di un affare. Quando difetta tale caratteristica legata alla “remunerazione”, il titolo potrà ricadere tra quelli assimilati alle obbligazioni ovvero tra i titoli atipici. La disciplina fiscale dei titoli atipici è particolarmente penalizzante, e ciò potrebbe costituire un ostacolo alla loro diffusione; tuttavia, secondo il legislatore della riforma tributaria, la categoria dei titoli atipici dovrebbe scomparire.

L'emissione degli strumenti finanziari implica talune conseguenze anche per la società. Infatti, non è deducibile la quota di remunerazione che comporti, direttamente o indirettamente, la partecipazione ai risultati economici. (NM)

**“Alcune annotazioni sulle modifiche apportate alla disciplina dei redditi finanziari con la conversione in legge del D.L. n. 269/2003”**, di E. MIGNARRI, in Il fisco 46/2003, fasc. n. 1, pag. 18310.

L'articolo fa seguito ad un precedente contributo dello stesso l'Autore (“*Le modifiche alla disciplina dei redditi finanziari introdotte con il D.L. n. 269/2003*”, in Il Fisco, 41/2003, pag. 16678, cui si fa rinvio), antecedente alla conversione in Legge del D.L. n. 269/2003, rispetto al quale emergono nuovi spunti di riflessione sui temi già trattati e sono esaminati ulteriori profili della disciplina recata dal medesimo provvedimento.

*In particolare, vengono nuovamente affrontate le problematiche relative a:*

- ?? l'abrogazione del coefficiente di rettifica relativo a titoli obbligazionari e similari *zero coupon* (o *one coupon*) oppure con elevato scarto di emissione (*deep discount bond*), con scadenza non inferiore a 18 mesi, rispetto alla quale emerge una difficoltà di coordinamento tra la previsione normativa, per cui l'abrogazione ha effetto per i redditi di capitale *percepiti* dall'1.1.2004, e la relazione di accompagnamento, che stabilisce che il coefficiente di rettifica debba applicarsi ai redditi *maturati* fino al 31.12.2003;
- ?? la riduzione dal 12,50% al 5% dell'aliquota di imposta sugli OICVM (di diritto italiano, *ex lussemburghesi* e di diritto estero armonizzati) specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione;
- ?? la conseguente modifica delle modalità di calcolo del risultato di gestione degli OICVM di diritto italiano ed *ex lussemburghesi*, delle forme pensionistiche complementari e delle gestioni individuali di portafoglio che investono in OICVM armonizzati specializzati in *small caps*, che si sostanzia nella parziale esclusione dal risultato di gestione del fondo “investitore” dei proventi rivenienti da tali investimenti, in modo da ricondurne l'incidenza fiscale effettiva al 5%;
- ?? l'ampliamento della platea dei soggetti non residenti da considerare esenti dall'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi in Italia dai c.d. “grandi emittenti” (nonché sui proventi di cui all'art. 26-*bis* del D.P.R. 600/1973, relativi a riporti, pct, prestito

titoli, etc., e sui redditi diversi di natura finanziaria, con la sola esclusione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate), in cui risultano ora inclusi tutti i residenti in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'autorità italiana, *anche se extra UE e a regime fiscale privilegiato* (nel previgente regime i residenti nei Paesi *black list* extra UE erano esclusi dall'esenzione);

- ?? l'ampliamento del novero dei soggetti che possono svolgere la funzione di rappresentante fiscale in Italia, tra cui vengono ora ricomprese anche le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 58/1998 e la Monte Titoli, per le azioni in deposito accentrato presso di essa;
- ?? le disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta sui dividendi, in base alle quali:
  - per le distribuzioni di utili accantonati a riserva, deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e fino alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito di imposta compete solo come credito di imposta limitato in misura pari al 51,51%;
  - agli acconti sui dividendi compete lo stesso regime fiscale dell'utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall'assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio;
  - le menzionate disposizioni non si applicano alle distribuzioni di utili relativi al periodo di imposta "naturalmente" chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003 (ad esclusione, quindi, di quelle deliberate prima del 30 settembre 2003, nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale).

Sono inoltre analizzate le norme del Decreto relative a:

- ?? la riapertura al 16 marzo 2004 dei termini per l'affrancamento dei valori delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2003, secondo il disposto dell'art. 5 della L. n. 448/2001;
- ?? la modifica del regime impositivo dei fondi comuni immobiliari di diritto italiano, attuata in sintonia con il principio di tassazione dei redditi di natura finanziaria all'atto del realizzo da parte degli investitori, contenuto nella legge delega per la riforma del sistema fiscale italiano, e in particolare:
  - l'abrogazione dell'imposta sostitutiva dell'1% prelevata annualmente dalla società di gestione sull'ammontare del valore netto contabile dei fondi immobiliari (i quali restano non soggetti alle imposte sui redditi e all'IRAP e sono considerati "lordisti" secondo il disposto del D.Lgs. n. 239/1996);
  - la tassazione in capo all'investitore, mediante l'applicazione da parte della società di gestione di una ritenuta del 12,50% (a titolo di acconto o di imposta, in funzione della natura del partecipante), dei proventi riferibili a ciascuna quota, proventi che possono essere distribuiti in costanza di partecipazione al fondo o riferirsi alla differenza (positiva) tra il valore di riscatto o di liquidazione della quota e il costo di sottoscrizione o di acquisto. Sono esclusi dall'applicazione della suddetta ritenuta i proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare e dagli OICR istituiti in Italia, soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione, nonché i soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;
- ?? le imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, relativamente alla cui attività viene stabilito che:
  - i proventi corrisposti nel territorio dello Stato a soggetti ivi residenti possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva del 12,50% direttamente dalla compagnia di assicurazione o da un suo rappresentante fiscale, venendo quindi meno per il contribuente l'obbligo di autoliquidazione (e versamento) in sede di dichiarazione dei redditi. Tale disciplina trova applicazione per i redditi percepiti dall'1.1.2004, indipendentemente dalla data di stipula del contratto;
  - alle suddette imprese si applicano, a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1.1.2004, le disposizioni riguardanti l'imposta dello 0,20% sulle riserve matematiche dei rami vita (con esclusione di quelle relative ai contratti aventi ad oggetto il rischio morte o di invalidità permanente ovvero di autosufficienza), avuto tuttavia riguardo al solo ammontare di tali riserve relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. (PT)

**“Le modifiche alla disciplina dei redditi finanziari introdotte con il D.L. n. 269/2003”**, di E. MIGNARRI, ne Il fisco 41/2003, fasc. n. 1, pag. 16678.

Nell'articolo in commento l'Autore compie una disamina e formula osservazioni in merito alle modifiche alla disciplina dei redditi finanziari e dei redditi di capitale introdotte dal D.L. n. 269/2003. Vengono, in particolare, trattati i seguenti profili:

- ?? l'abrogazione del coefficiente di rettifica relativo a titoli obbligazionari e similari *zero coupon* (o *one coupon*) oppure con elevato scarto di emissione (*deep discount bond*) aventi durata non inferiore a 18 mesi (tale coefficiente era stato introdotto dal D.Lgs. n. 461/1997, con la finalità di assoggettare a ritenuta anche il reddito aggiuntivo derivante dal reinvestimento dell'imposta idealmente dovuta all'Erario sull'interesse e/o sullo scarto di emissione);
- ?? la attenuazione del livello di imposizione degli OICVM specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione, con particolare riferimento a:
  - la riduzione dal 12,50% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli OICVM di diritto italiano e lussemburghesi storici, a condizione che il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni di società di piccola o media capitalizzazione ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri della UE e che tale requisito sia soddisfatto nel corso della durata del fondo medesimo (avuto riguardo al rapporto tra il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società e il valore dell'attivo totale);
  - l'estensione dell'imposizione attenuata anche agli investimenti effettuati da OICVM italiani e lussemburghesi storici in fondi comuni di diritto estero situati in Stati UE, conformi alle direttive europee, a loro volta specializzati nell'investimento in società a piccola e media capitalizzazione, per i cui proventi è prevista l'esclusione per il 60% dal risultato della gestione del fondo "investitore" (essendo tale risultato assoggettato ad imposta sostitutiva del 12,50%, l'esclusione equivale ad applicare una aliquota di imposta del 5% sull'ammontare totale dei proventi);
  - la analoga agevolazione prevista per gli OICVM di diritto estero, situati in Stati membri dell'UE, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato, che investono prevalentemente il proprio patrimonio in azioni quotate di società a piccola e media capitalizzazione (per tali fondi la ritenuta viene operata direttamente a carico dei partecipanti nella misura ridotta del 5%);
  - la conseguente revisione della disciplina delle forme pensionistiche complementari regolate dal D.Lgs. n. 124/1993, relativamente ai proventi derivanti dall'investimento in OICVM di diritto estero "dedicati" alle società di piccola e media capitalizzazione, che, in base alle nuove norme, concorrono al risultato di gestione maturato limitatamente al 45,45% del loro ammontare (con una incidenza fiscale del 5%, atteso che il risultato di gestione è assoggettato ad imposizione sostitutiva dell'11%);
  - la altrettanto conseguente modifica del trattamento riservato alle gestioni individuali di portafoglio, attraverso la esclusione dal risultato di gestione (soggetto all'imposta sostitutiva del 12,50%) del 60% dei proventi derivanti dall'investimento nei predetti OICVM "dedicati" di diritto estero;
- ?? l'ampliamento della platea dei soggetti non residenti da considerare esenti dall'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi in Italia dai c.d. "grandi emittenti" (nonché sui proventi di cui all'art. 26-bis del D.P.R. 600/1973, relativi a riporti, pct, prestito titoli, etc., e sui redditi diversi di natura finanziaria, con la sola esclusione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate): in base alle nuove disposizioni beneficiano dell'esenzione i residenti in Stati che consentono, in concreto, un adeguato scambio di informazioni con l'autorità italiana, *anche se extra UE e a regime fiscale privilegiato* (nel previgente regime i residenti nei Paesi *black list* extra UE erano esclusi);
- ?? l'ampliamento del novero dei soggetti che possono svolgere la funzione di rappresentante fiscale in Italia, tra cui vengono ora ricomprese anche le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 58/1998 e la Monte Titoli, per le azioni in deposito accentrato presso di essa;
- ?? le disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta sui dividendi, in base alle quali:

- per le distribuzioni di utili accantonati a riserva, deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e fino alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito di imposta compete solo come credito di imposta limitato in misura pari al 51,51%;
- agli acconti sui dividendi compete lo stesso regime fiscale dell'utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall'assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio;
- le suddette disposizioni non si applicano alle distribuzioni di utili relativi al periodo di imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003, ad esclusione di quelle deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale. (PT)

### **Prassi Amministrativa**

#### **Credito di imposta sui dividendi – Rimborso del credito di imposta sui dividendi pagati da una società italiana a un beneficiario estero – Produzione documentazione mediante una procedura di tesoreria centralizzata, *cash pooling*.**

Ris. Agenzia delle Entrate 30 settembre 2003, n. 189, in Boll. trib. 2003, pag. 1414.

L'Agenzia ritiene corretto e legittimo da un punto di vista procedimentale il pagamento dei dividendi pagati da una società italiana ad un beneficiario estero residente in Strasburgo mediante il sistema del *cash pooling* (senza alcuna movimentazione fisica degli importi in denaro).

Pertanto, ai fini della richiesta del rimborso delle somme afferenti il credito di imposta sui dividendi e della dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli stessi in luogo della contabile bancaria è sufficiente che la società estera produca la sottoelencata documentazione:

- copia del Mod. F24 di versamento della ritenuta;
- estratto libro giornale recante la registrazione contabile dell'effettuazione della ritenuta e quella del pagamento dei dividendi al netto della ritenuta stessa;
- copia della comunicazione valutaria statistica inviata all'Ufficio Italiano Cambi relativa al pagamento dei dividendi e ricevuta di presentazione presso la banca.

#### **Imposta sostitutiva – Aliquote – Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione – Riduzione dell'aliquota – Istruzioni – Art. 12 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326.**

Circ. Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2003, n. 60/E, ne Il fisco 3/2004, fasc. n. 2, pag. 1014.

La Circolare fornisce chiarimenti in ordine alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione disposta dal D.L. 30/9/2003, n. 269.

In particolare la circolare illustra:

- ?? il regime fiscale dei fondi nazionali e cd. lussemburghesi storici;
- ?? il regime fiscale degli OICVM di diritto nazionale specializzati in SPMG sottoscritti esclusivamente da soggetti non residenti;
- ?? il regime fiscale dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di diritto nazionale e cosiddetti "lussemburghesi storici" specializzati in azioni di SPMC.

Per un commento del D.L. 30/9/2003, n. 269, si veda la Ns. Circolare Informativa n. 5/2003.

#### **Imposta sostitutiva – Titoli obbligazionari ex D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 – Modifica al regime tributario ex art. 41 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 – Istruzioni.**

Circ. Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2003, n. 61/E, ne Il fisco 3/2004, fasc. n. 2, pag. 1018.

L'art. 41 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 ha apportato rilevanti modifiche al regime fiscale di esenzione previsto per gli investitori non residenti dei titoli obbligazionari disciplinati dal D.Lgs. 1/4/96 n. 239.

In particolare viene estesa l'applicazione dell'esenzione ai residenti negli Stati e nei territori aventi un regime fiscale privilegiato e disposta l'abrogazione del coefficiente di rettifica sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili senza cedola.

Per un commento approfondito si veda la Ns. Circolare Informativa n. 5/2003.

**Imposta sostitutiva – Redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti assicurativi stipulati con imprese non residenti – Modificazioni delle disposizioni tributarie – Istruzioni – Art. 41-bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 – Artt. 41 e 42 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.**

Circ. Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2003, n. 62/E, ne Il fisco 3/2004, fasc. n. 2, pag. 1024.

La Circolare fornisce chiarimenti riguardo alle modifiche al regime fiscale applicabile ai contratti di assicurazione stipulati con imprese non residenti.

In particolare l'art. 41-bis del D.L. 30/9/2003, n. 269 ha sostituito il comma 3 dell'art. 26-ter D.P.R. 600/73 prevedendo che i redditi di capitale di natura assicurativa (di cui all'art. 41, comma 1, lett. g. *quater* del TUIR) dovuti da imprese non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con l'aliquota del 12,50%.

Ai fini della determinazione e del versamento dell'imposta è previsto che l'impresa di assicurazione estera possa:

?? determinare, applicare e versare direttamente l'imposta sostitutiva;

?? far effettuare tali adempimenti ad un rappresentante fiscale residente in Italia che risponde in solido con l'impresa estera.

**Credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti – Distribuzioni di acconti sui dividendi e di utili portati a nuovo o accantonati a riserva, deliberate successivamente al 30 settembre 2003 – Art. 40 del D.L. n. 269/2003, conv., con modif., dalla L. n. 326/2003.**

Circ. Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2004, n. 4/E, in Boll. trib. 2004, pag. 214.

La nuova imposta sul reddito della società (IRES) prevede un nuovo regime di tassazione degli utili distribuiti da società ed enti. In particolare, per le società di capitali e gli enti commerciali i dividendi percepiti sono esclusi nella misura del 95% dalla formazione del reddito. Per le persone fisiche e per le società di persone, titolari di reddito di impresa e per le persone fisiche (fuori dal reddito d'impresa) con partecipazione qualificata, l'esclusione dal reddito è prevista nella misura del 60%.

Le persone fisiche (fuori dal reddito d'impresa) se la partecipazione non è qualificata, sono invece assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% senza possibilità di optare per l'inclusione dei dividendi nel reddito complessivo in sede di dichiarazione dei redditi.

Nel nuovo regime il reddito prodotto dalla società è tassato solo nel momento in cui viene prodotto, mentre la successiva distribuzione degli utili ai soci non è assoggettata ad alcuna imposizione.

Pertanto, l'Ires sarà versata dalla società a titolo definitivo ed ai soci non spetterà alcun credito d'imposta sugli utili percepiti. La Circolare fornisce chiarimenti in merito alla disciplina transitoria da applicare al passaggio dal previgente al nuovo regime di tassazione dei dividendi.

In particolare, alle distribuzioni di riserve di utili deliberate successivamente al 30 settembre 2003 compete un credito d'imposta limitato nella misura del 51,51%.

E' inoltre, stabilito che agli acconti sui dividendi si applica il medesimo regime fiscale dell'utile che sarà deliberato con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato distribuito l'acconto. Per prevenire manovre elusive, è stato previsto che le limitazioni all'attribuzione del credito d'imposta si applicano anche alle distribuzioni di utili, relativi al periodo d'imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003, nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 è stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale.

Per quanto riguarda la distribuzione di riserve di utili deliberate successivamente al 30 settembre 2003, il credito d'imposta nella misura del 51,51% si applica anche se al momento della delibera la

società avrebbe potuto attribuire credito d'imposta pieno. In altre parole, tutte le imposte memorizzate nei "canestri" possono essere utilizzate per attribuire solo credito d'imposta limitato.

La norma fa riferimento alle delibere adottate "successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003". L'Agenzia ritiene che con il limite temporale indicato nella norma, il legislatore abbia voluto far riferimento, in generale, alla chiusura dell'ultimo periodo d'imposta al quale si applica il precedente regime di tassazione dei dividendi. Qualora il periodo d'imposta della società partecipata e di quella partecipante coincidano, gli utili e le riserve di utili distribuiti dalla partecipata e percepiti dalla partecipante successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, sono sicuramente soggette al nuovo regime previsto dalla riforma ed in relazione ad essi non spetta il credito d'imposta.

Qualora invece, il periodo d'imposta della società partecipante si protrae oltre il termine di quello della partecipata, si deve ritenere che le disposizioni limitative si applicano anche alle distribuzioni deliberate dalla partecipata fino al termine del periodo d'imposta della partecipante, vale a dire fino al termine dell'ultimo periodo d'imposta in cui trova ancora applicazione il previgente regime di tassazione dei dividendi.

In definitiva il credito limitato si applica anche alle distribuzioni di riserve di utili deliberate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003, nel caso in cui la società partecipante (ovviamente con esercizio non coincidente con l'anno solare) percepisca i relativi dividendi in un periodo d'imposta in cui non si applica ancora il nuovo regime di tassazione dei dividendi.

La disposizione che introduce limiti alla fruizione del credito d'imposta, non si applica alle delibere di distribuzione di riserve aventi data anteriore al 1 ottobre 2003. Ai relativi dividendi spetta il credito d'imposta determinato con le regole ordinarie, ovviamente a condizione che alla partecipante, avendo riguardo al momento della percezione, si applichi ancora il previgente regime di tassazione.

Il regime degli acconti sui dividendi è quello proprio dell'eventuale saldo del dividendo stesso deliberato con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato distribuito l'acconto.

Per verificare il regime fiscale di tali acconti in capo al socio, occorre quindi determinare il regime fiscale, in capo al medesimo socio, dell'utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall'assemblea che approva il bilancio 2003 della partecipata.

Al riguardo viene precisato che, nel caso in cui l'acconto sui dividendi sia percepito nel corso del 2003, si anticipa in capo al socio l'applicazione del regime di tassazione previsto dalla riforma (abolizione del credito d'imposta ed esclusione parziale dal concorso al reddito di applicazione di una ritenuta a titolo di imposta).

## **REDDITI DI IMPRESA**

### **Dottrina**

**"La doppia anima fiscale del *leasing* tra disposizioni dirette al concedente e all'utilizzatore"**, di L. BARBONE, M. LEOTTA, G. ALBANO, in Dialoghi dir. trib. 2/2003, pag. 227.

L'articolo prende spunto dalla Risoluzione 12 agosto 2003, n. 75/E, relativa al caso di una società finanziaria che acquista un bene e lo concede in locazione, senza accordare all'utilizzatore il diritto di riscatto del bene medesimo.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'assenza di tale clausola determinerebbe l'impossibilità di ricondurre il contratto nell'ambito delle locazioni finanziarie, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del Tuir riferite a tali operazioni, quali quelle sull'ammortamento del bene ed in tema di svalutazione dei crediti impliciti oggi contenute rispettivamente negli artt. 102, comma 7 (già 67, comma 8), e 106, comma 4 (già 71, comma 4).

Peraltro, tale impostazione che individua la clausola opzionale come elemento essenziale della locazione finanziaria appare insoddisfacente perché prescinde dalla funzione (traslativa o di

godimento) del contratto stipulato e fa invece affidamento sulla sola presenza dell'elemento formale della clausola.

L'interpretazione conduce a conseguenze paradossali in termini di conformità allo spirito delle disposizioni tributarie di riferimento. Basti pensare che nel caso di un leasing di godimento, stipulato con l'intervento di un intermediario finanziario, che preveda una clausola di riscatto per un prezzo congruo con il valore di mercato, secondo la risoluzione la fattispecie sarebbe comunque una "locazione finanziaria" con la conseguenza che se la durata della locazione fosse inferiore ai limiti fissati dall'art. 102 TUIR, i canoni di noleggio sarebbero indeducibili per il conduttore.

Inoltre, potrebbe verificarsi il caso di un noleggio stipulato con l'intervento di un intermediario che non prevede il riscatto perché al termine del contratto il bene non ha più alcun valore residuo: in questo caso i canoni corrisposti potrebbero essere dedotti senza alcun limite e quindi a prescindere dalla durata del noleggio per il fatto di non potersi configurare una locazione finanziaria.

Infine, va osservato che dal punto di vista degli intermediari, esiste una divergenza palese tra la rappresentazione in bilancio dell'operazione di leasing operativo alla stregua di un finanziamento e il trattamento fiscale che la equipara ad un acquisto ed impedisce l'applicazione delle disposizioni degli artt. 102 e 106 TUIR.

Per evitare tali inconvenienti gli Autori ipotizzano una soluzione che abbandoni il concetto di locazione finanziaria per tener conto della *ratio* delle disposizioni fiscali che ne disciplinano alcuni aspetti, distinguendo quelle destinate all'utilizzatore da quelle norme rivolte al concedente.

Con riguardo all'utilizzatore, le limitazioni dell'art. 102 e tutte le altre limitazioni sulla locazione finanziaria dovrebbero operare solo quando i canoni includono anche la remunerazione del valore capitale del bene utilizzato, ma non quando l'utilizzatore assume la veste del mero locatore o inquilino, indipendentemente dall'esistenza o meno della clausola di riscatto.

Per quanto concerne il concedente, se l'operazione ha, dal suo punto di vista, natura finanziaria, allora deve essere trattata alla stregua di un finanziamento. (AF)

**"Il regime tributario delle operazioni con imprese domiciliate in paradisi fiscali"**, di T. FUMAGALLI, ne Il fisco 1/2004, fasc. n. 1, pag. 71.

Lo scritto contiene un esame completo ed accurato dell'art. 110, commi 10 e 11 del nuovo TUIR (già art. 76 commi 7-bis e ter), che ripropone l'ineducibilità delle spese e degli altri componenti negativi rivenienti da operazioni effettuate con imprese domiciliate in paradisi fiscali.

Benché nulla precisi la norma riguardo alla veste giuridica delle imprese residenti e da ritenere che vadano soggette al predetto regime limitativo la generalità delle imprese, quale che sia il modello organizzativo nel quale sono inserite.

Circa il requisito del domicilio si ritiene che esso debba essere accertato con riguardo alla norma di diritto interno dello stato estero, ed eventualmente sulla scorta della norma pattizia vigente con la Repubblica Italiana.

Circa l'individuazione dei territori non appartenenti all'Unione la scelta operata dal Ministero – peraltro conforme a quella della prevalente dottrina – è quella di considerare appartenenti alla Unione i soli territori nei confronti dei quali il trattato trovi integrale applicazione.

Con riguardo all'ambito oggettivo di operatività della norma l'A. precisa che essa interessa le sole operazioni suscettibili di generare, in capo all'impresa residente, spese ed altri componenti negativi di reddito.

In altre parole la norma richiede che vi sia innanzitutto un componente negativo di reddito e secondo poi che questo possa in concreto apprezzarsi quale diretta conseguenza delle operazioni poste in essere con l'impresa fiscalmente domiciliata in un paradiso fiscale.

L'ineducibilità delle spese e dei componenti negativi di reddito non opera allorché le imprese residenti forniscano *alternativamente* la prova che le società estere svolgano principalmente un'effettiva attività commerciale, ovvero che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico ed abbiano avuto concreta attuazione.

Rientrano nell'ambito dell'esimente le imprese esercenti attività contemplate all'art. 2195 c.c. fatta eccezione per quelle esercenti l'attività agricola o di mero godimento.

Il richiamo all'effettività dell'interesse economico sembrerebbe voler significare che la transazione commerciale sia posta in essere dall'impresa residente per finalità connesse al perseguimento di un interesse economico e non per mere finalità fiscali di conseguimento di un indebito risparmio d'imposta. (EM)

**“La deducibilità dei componenti negativi – Il principio di inerenza fiscale”**, di M. ORLANDI, ne Il fisco 5/2004, fasc. n. 1, pag. 1413.

Come noto i criteri generali per la deducibilità dei costi di esercizio o dei componenti negativi di reddito sono individuati dal principio di competenza, di oggettiva certezza e determinabilità e di inerenza.

Nel breve scritto l'A. illustra le differenze apportate con la riforma fiscale al principio di inerenza dei costi o componenti negativi di reddito ora contenuto nell'art. 109 comma 5 rispetto alla precedente versione dell'art. 75 TUIR:

- ?? si ammette la deducibilità dei costi e degli oneri correlati alla gestione dei frutti o utili derivanti da partecipazioni in società con personalità giuridica sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato;
- ?? la deducibilità delle spese generali viene rivista alla luce del nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi, per effetto dell'introduzione del *pro rata* patrimoniale (che mira a limitare la deducibilità degli interessi passivi collegati al possesso di partecipazioni esenti) e delle misure di contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese. Infatti, i costi od oneri non suscettibili di una specifica imputazione, aventi, quindi, caratteristiche generali o comuni, risultano deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui agli commi 1, 2 e 3 dell'art. 96, valido per la determinazione del *pro rata* generale di deducibilità degli interessi passivi; quest'ultimo si applica sull'ammontare che residua dopo aver considerato tali due nuove cause di indeducibilità, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 97 e 98 del nuovo TUIR;
- ?? ai fini del rapporto di deducibilità in esame, le plusvalenze esenti di cui all'art. 87 del nuovo TUIR non vanno comprese né al numeratore e né al denominatore del rapporto anzidetto. (EM).

### **Prassi Amministrativa**

**Redditi di impresa – Determinazione – Ammortamenti – Ammortamenti finanziari e qualificazione dell'indennizzo corrisposto – Deducibilità – Istanza di interpello ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212.**

Ris. Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2003, n. 231/E, ne Il fisco 2/2004, fasc. n. 2, pag. 553.

La Risoluzione riguarda la corretta applicazione dell'art. 69 e 76 TUIR all'ipotesi di indennizzo corrisposto da un concessionario che subentri prima del completo ammortamento delle opere costruite in concessione.

In particolare, la società uscente chiede di conoscere l'esatta modalità di concorso alla formazione del reddito delle somme che le sono corrisposte a titolo d'indennizzo e d'incremento tariffario.

Per quanto concerne l'indennizzo l'Agenzia delle Entrate ritiene che dette somme non possano ridurre il costo da ammortizzare in quanto prive del requisito della certezza (perché non è certo il mancato rinnovo della concessione e perché l'indennizzo è calcolato a consuntivo sulla base del costo residuo da ammortizzare e degli incrementi tariffari accantonati nel corso della concessione).

Al termine della concessione, ove si verificasse l'ipotesi di mancato rinnovo della stessa, il costo residuo da ammortizzare (al netto degli accantonamenti in sospensione di imposta degli incrementi tariffari) rappresenterà un componente negativo straordinario che, da un punto di vista economico e fiscale, sarà bilanciato da un componente positivo rappresentato dall'indennizzo pagato al concessionario subentrante.

Per quanto concerne invece i maggiori introiti derivanti dagli incrementi tariffari gli stessi possono essere computati in diminuzione del costo complessivo ammortizzabile nei limiti del 5% che viene accantonato in sospensione d'imposta.

**Imposte sui redditi – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Accantonamenti di quiescenza e previdenza – Prestazioni previdenziali erogate dal datore di lavoro – Deducibilità – Art. 70 e 62 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Istanza di interpello ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212.**

Ris. Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2003, n. 232/E, ne Il fisco 2/2004, fasc. n. 2, pag. 555.

L'art. 70 comma 1 TUIR dispone inderogabilmente, che gli accantonamenti ai fondi TFR e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'art. 2117 c.c, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti.

Ne consegue che, nel caso in cui i fondi di previdenza interni non siano costituiti in conti individuali o, seppur costituiti in questa forma, non siano configurati ai sensi dell'art. 2117 c.c., i relativi accantonamenti sono indeducibili e le somme relative a prestazioni pensionistiche a favore del personale dipendente sono deducibili al momento della loro erogazione.

Pertanto i fondi che non soddisfano le condizioni suddette assumono nel tempo una composizione fiscale non omogenea risultando formati in parte da accantonamenti non tassati (quelli eseguiti sino al periodo d'imposta 2000) in parte da accantonamenti tassati (quelli eseguiti successivamente).

Peraltro né il citato art. 70 né il D.Lgs. 47/2000 prevedono delle regole specifiche in merito al trattamento tributario da applicare all'impiego del fondo per il pagamento delle prestazioni pensionistiche.

A tal riguardo l'Agenzia suggerisce di applicare un criterio di imputazione di tipo proporzionale e cioè di operare, in ciascun periodo di imposta, la deduzione delle prestazioni pensionistiche erogate nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e l'ammontare complessivo dello stesso fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente alla stessa erogazione.

**Redditi di impresa – Valutazione dei titoli – Valutazione delle azioni e titoli simili non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri – Omogeneizzazione dei patrimoni di riferimento.**

Circ. Agenzia delle Entrate 20 febbraio 2004, n. 8/E, in Boll. trib. 2004, pag. 293.

Al fine di uniformare l'attività di controllo, verifica e accertamento da parte degli uffici, l'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti in ordine alla valutazione di azioni e titoli simili non negoziati così come disciplinata fino al 31/12/2003 in base agli artt. 59, 61 e 66 TUIR, vale a dire prima delle modifiche apportate dalla riforma fiscale.

In particolare, i chiarimenti operativi riguardano l'omogeneizzazione dei patrimoni netti iniziale e finale della società presi a riferimento per la suddetta valutazione.

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

**Redditi di impresa – Versamenti dei soci a ripianamento delle perdite della partecipata– Art. 61, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, nel testo originario – Indeducibilità – Modifiche**

**apportate dall'art. 1 del D.L. n. 557 del 1993 – Natura innovativa – Applicazione retroattiva – Esclusione.**

Cass., sez. trib. 30 ottobre 2002, n. 15298, in Giur. imp. 2003, pag. 763.

In tema di reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 61, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, nel testo originario (applicabile *ratione temporis*) – anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 del D.L. n. 557 del 1993 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 133 del 1994), al quale va riconosciuta natura innovativa e non già interpretativa – deve essere negata la deducibilità dei versamenti effettuati per il ripianamento delle perdite di società partecipata per la parte eccedente il patrimonio netto della società risultante dopo la copertura.

**Redditi di impresa – Locazione di beni immobili – Corrispettivo inferiore a quello di mercato – Rettificabilità da parte dell'Amministrazione finanziaria sulla base di presunzioni semplici qualificate – Legittimità – Onere della prova – Incombe al contribuente.**

Cass., sez. V, 14 gennaio 2003, n. 398, in Boll. trib. 2004, pag. 137.

A mente dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 la presenza di scritture contabili formalmente regolari non preclude all'Amministrazione finanziaria di procedere, legittimamente, all'accertamento analitico – induttivo del reddito d'impresa dichiarato da un contribuente che, nel corso dell'esercizio controllato, abbia posto in essere un comportamento palesemente antieconomico.

Di qui, il conseguente spostamento dell'onere della prova a carico di quest'ultimo, il quale, dal canto suo, dovrà validamente motivare quelle scelte imprenditoriali non in linea con i criteri di economicità.

\*\*\*\*\*

Con nota critica di T. SCIARRA. "Comportamenti imprenditoriali antieconomici ed accertamenti presuntivi: un caso di forzatura del testo normativo".

**Redditi di impresa – Acquisto di beni in *leasing* – Iscrizione in bilancio di costi noti non documentanti e non inerenti come componenti del patrimonio – Applicazione del regime delle plusvalenze tassabili – Consegu.**

**Ammortamento da parte dell'impresa concedente – Legittimità – Da parte dell'impresa utilizzatrice – Esclusione.**

Cass., sez. trib. 26 maggio 2003, n. 8292, in Boll. trib. 2003, pag. 1663.

In tema di reddito d'impresa, nel vigore degli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 917/1986, il maggior valore iscritto in bilancio su un bene strumentale attraverso la patrimonializzazione di costi non documentati o non inerenti, dà luogo all'applicabilità del regime delle plusvalenze iscritte. La destinazione strumentale dipende non dalla natura o dall'oggetto della società ma dalla scelta concretamente effettuata dall'imprenditore.

Nel caso di beni utilizzati in *leasing* è civilisticamente ammessa e fiscalmente neutra la capitalizzazione dei canoni pagati per l'immobile strumentale.

L'art. 67, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 ammette la deducibilità delle quote di ammortamento solo in relazione al costo dei beni materiali strumentali appartenenti all'impresa; ne consegue che tale possibilità risulta ad oggi negata all'impresa utilizzatrice nel caso di beni concessi in *leasing* finanziario.

\*\*\*\*\*

Con nota adesiva di L. ROSA, P. PALOMBINI, "Patrimonializzazione del costo dei beni presi in *leasing*".

**Redditi di impresa – Costi ed oneri – Indennità suppletiva di clientela – Deducibilità ex art. 70 TUIR – Eventuale non debenza per fatto imputabile all'agente – Ininfluenza sulla certezza dell'onere – Valutazione con criteri statistici dell'importo dovuto – Ammissibilità.**

Cass., sez. trib. 27 giugno 2003, n. 10221, ne Il fisco 1/2004, fasc. n. 1, pag. 111.

Gli accantonamenti effettuati dalla casa mandante, in adempimento degli obblighi imposti dagli accordi economici collettivi, in vista della possibile corresponsione agli agenti e rappresentanti di commercio, al venir meno del rapporto, della così detta "indennità suppletiva di clientela", sono deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Ed il fatto che la corresponsione di tale indennità costituisca – a differenza dell'indennità di fine rapporto – un onere soltanto eventuale (l'indennità è dovuta solo se il rapporto a tempo indeterminato si scioglie su iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente) consente soltanto all'ufficio di determinare il *quantum* deducibile sulla base di criteri statistici che tengano conto della probabilità di cessazione del rapporto di agenzia per fatto imputabile all'agente.

L'imposta di bollo corrisposta nell'esercizio di una impresa è deducibile, ai sensi dell'art. 64, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito di impresa con il criterio di cassa (cioè nell'anno in cui è in concreto corrisposta) e non in quello di competenza, anche quando l'imposta stessa sia corrisposta con il metodo virtuale.

\*\*\*\*\*

*Contra*, Cass., 10 maggio 2003, n. 7690.

### **Redditi di impresa – Spese legali e notarili relative ad un contratto preliminare – Capitalizzazione del costo sul cespite quale onere accessorio – Necessità.**

Cass., sez. trib. 29 settembre 2003, n. 14477, in Boll. trib. 2004, pag. 136.

Le spese sostenute da una società di capitali per consulenze legali e notarili relative ad un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile devono essere imputate ad incremento del valore del cespite nel momento in cui si realizza l'acquisto. L'art. 76, comma 1, lett. b), del TUIR, esclude dal novero degli oneri accessori solo gli interessi passivi – ad eccezione degli interessi passivi sui prestiti contratti per l'acquisizione o costruzione dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa – e le spese generali, ma non le spese legali e notarili sostenute per l'acquisto del bene, le quali, in quanto strettamente funzionali all'acquisizione, costituiscono oneri accessori di diretta imputazione. Non rileva in contrario la circostanza che le spese *de quibus* siano state sostenute nell'esercizio immediatamente precedente a quello nel quale è avvenuto l'acquisto, spese contabilmente allocabili nello stato patrimoniale dell'attivo a norma dell'art. 2424, comma 1, B.II, n. 5, cod. civ. nel senso che una loro imputazione diversa da quella di onere accessorio all'acquisto può porsi solo in caso di mancata realizzazione dello stesso.

### Commissione tributaria centrale

### **Reddito di impresa – Spese per viaggio premio "ai migliori clienti" – Inerenza della spesa – Mancanza – Indeducibilità.**

Comm. Centrale, sez. XXVII, 7 marzo 2003, n. 1585, in Riv. dir. trib. 2003, II, pag. 728.

Le spese deducibili devono essere funzionalmente e direttamente collegate con le attività produttive, per cui il relativo principio di inerenza non può ricomprendere quello che viene connotato come un "viaggio premio" e cioè diretto, non tanto a promuovere il prodotto, quanto a dimostrare ai propri "migliori clienti" i vantaggi economici, non collegati all'attività che essi svolgono, che derivano dall'essere, per l'appunto, clienti della società.

\*\*\*\*\*

Con nota critica di C. SOZZI, "Inerenza e viaggi premio".

## **REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**

### **Dottrina**

“**Procacciatore di affari. Aspetti fiscali**”, di S. SERVIDIO, ne Il fisco 4/2004, fasc. n. 1, pag. 1118.

Dopo una breve disamina degli aspetti civilistici, l'articolo riassume la normativa di riferimento ai fini dell'imposta sui redditi, IRAP e IVA. (EM)

## **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

### **Dottrina**

“**Quali agevolazioni fiscali per il risparmio previdenziale?**”, di F. GALLO, in Giur. comm. 30.5/003, pag. 561.

L'Autorevole autore dopo aver analizzato i principi generali della tassazione della previdenza complementare, individua nelle preoccupazioni di finanza pubblica relative alla perdita di gettito del precedente Governo la causa dell'“insoddisfacente” disciplina fiscale che è derivata dalla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 47/2000.

Le preoccupazioni di gettito hanno portato:

- a) ad una fissazione di limiti di deducibilità dei contributi non sempre ragionevoli; maggiore generosità nel riconoscere la deducibilità ai contributi versati dai datori di lavoro rispetto a quelli versati dai lavoratori e agevolazioni fiscali condizionate all'utilizzo del TFR in una forma previdenziale collettiva;
- b) la tassazione dei rendimenti maturati nella fase di accumulazione in contraddizione con lo schema EET vigente negli altri Stati comunitari;
- c) presenza di agevolazioni nella tassazione delle prestazioni, a seconda se erogate sotto forma di capitale o di rendita, anch'esse spesso improntate a criteri non sempre ragionevoli.

La nuova legge delega attualmente all'esame in Parlamento sembra essere più generosa sotto il profilo della deducibilità dei contributi prevedendo un generale “ampliamento della deducibilità fiscale della contribuzione a fondi pensione” tramite la fissazione di limiti di valore assoluto ovvero in valore percentuale del reddito imponibile”. Tali principi sembrano legittimare un'interpretazione in termini di alternatività tra i due limiti “in valore assoluto” e “in valore percentuale”, anziché in termini di concorrenza di ambedue tali condizioni quantitative, come impone attualmente l'art. 10, lett. e-bis), TUIR.

Sotto il profilo dei rendimenti finanziari, maturati nella fase dell'accumulazione, l'attuale Governo sembra aver fatto la scelta di concedere un maggior favor fiscale per i redditi finanziari prodotti dal risparmio previdenziale rispetto a quelli prodotti dal risparmio *tout court*. Questo cambiamento di impostazione – che dovrebbe aggiungersi all'agevolazione costituita dal rinvio della tassazione al momento del realizzo (principio contenuto nella delega fiscale) – dovrà fare i conti con la finanza pubblica e superare il vincolo imposto dall'art. 4, co 3 della delega previdenziale che dispone che “l'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica”. (CLP)

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

**Redditi di lavoro dipendente – Somme percepite a titolo risarcitorio – Regime anteriore al 1995 - Danno all'immagine professionale per anticipata risoluzione del rapporto – Non imponibilità.**

Cass., sez. trib., 3 settembre 2002, n. 12798, in Giust. civ. 2003, I, pag. 2814.

In tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 6, comma 2, D.P.R. n. 917 del 1986, non costituisce reddito imponibile (con riferimento a fattispecie verificatasi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 32, comma 1, lett. a), D.L. n. 41 del 1995, conv. nella L. n. 85 del 1995) la somma corrisposta al dipendente per il pregiudizio, costituente danno emergente, all'immagine professionale in conseguenza dell'anticipata e ingiustificata risoluzione del rapporto di lavoro.

**Redditi di lavoro dipendente – Trasferimento di sede - Somme corrisposte a titolo di contributo per differenza canoni di locazione – Imponibilità – Ritenute – Mancata effettuazione – Obbligo del sostituto di dichiarare le somme non assoggettate a ritenuta – Sussiste.**

**Estensione al sostituto di giudicati favorevoli al sostituto – Inammissibilità.**

Cass., sez. trib. 11 febbraio 2003, n. 2013, in Giur. imp. 2003, pag. 790.

Le somme corrisposte dal datore di lavoro ad un dipendente trasferito in altra sede di lavoro a titolo di contributo per la differenza fra i canoni di locazione pagati dallo stesso nella precedente sede di servizio e quelli pagati nella nuova sede di destinazione sono interamente assoggettabili ad IRPEF, sia nel vigore degli artt. 46 e 48 del D.P.R. n. 597/1973, sia sotto il regime dei corrispondenti articoli del TUIR.

Nella ritenuta a titolo di acconto l'intervento del sostituto non incide sulla soggettività tributaria del sostituto, che rimane comunque obbligato a dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta e concorrenti a formare la base imponibile, sulla quale, secondo il criterio di progressività, è calcolata l'imposta dovuta, detraendosi la ritenuta effettuata come anticipazione del prelievo fiscale.

Nella ritenuta titolo d'acconto il giudicato favorevole al sostituto non può mai estendersi al sostituto; e ciò in quanto la fattispecie non risulta sussumibile nella disciplina dell'art. 1306, comma 2, del codice civile, poiché non di solidarietà si tratta, ma di mera cooperazione fra sostituto e sostituto nell'adempimento dell'obbligazione tributaria.

\*\*\*\*\*

Il problema è ovviamente quello della natura reddituale o meno del provento. La soluzione formalmente corretta pone in evidenza un grave difetto del sistema, non potendosi ammettere una duplice imposizione in capo al lavoratore né una imposizione di carattere sanzionatorio in capo al sostituto.

**Lavoro dipendente – Indennità per licenziamento ingiustificato prevista dal CCNL per i dirigenti d'azienda – Imponibilità.**

Cass., sez. trib. 11 marzo 2003, n. 3582, in Giur. imp. 2003, pag. 802.

In base alla disciplina che risulta dal combinato disposto degli artt. 6 e 16 del TUIR le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di redditi, escluse quelle dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi di lavoro dipendente.

Conseguentemente anche l'indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato costituisce elemento reddituale e, come tale, è soggetta ad IRPEF con le modalità proprie della tassazione separata che risulta applicabile, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 8 febbraio 1988, n. 42, anche per i periodi d'imposta antecedenti al primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987 – data di entrata in vigore del TUIR – se le relative dichiarazioni validamente presentate, risultano ad esse conformi.

**Redditi di lavoro dipendente – Ritenute operate – Dichiarazione di sostituto d'imposta – Indicazioni.**

Cass., sez. trib. 18 giugno 2003, n. 9764, in Boll. trib. 2003, n. 1666.

Nella dichiarazione del sostituto d'imposta vanno indicate le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte nel periodo d'imposta, e non già quelle in concreto versate, anche in dipendenza di operazioni di compensazioni o conguaglio di versamenti mediante utilizzo di ritenute relative a precedenti periodi di imposta.

**Redditi di lavoro dipendente – Somme corrisposte in sede di transazione prima delle modificazioni di cui all'art. 32 D.L. n. 41/1995 – Risarcimento di danno emergente – Intassabilità – Lucro cessante – Imponibilità.**

Cass., sez. trib. 23 ottobre 2003, n. 15957, in Corr. trib. 2004, pag. 64.

Per escludere l'imponibilità di somme percepite per transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'entrata in vigore dell'art. 32 del D.L. n. 41/1995, convertito dalla legge n. 85/1995, non è sufficiente affermare che siano state corrisposte a titolo risarcitorio, occorrendo altresì che le stesse siano state erogate per risarcire un pregiudizio diverso dalla mancata percezione di redditi.

**Redditi di lavoro dipendente – Cittadini italiani all'estero – Condizione di emigrato – Accertamento – Esclusione dalla base imponibile – Conseguenze.**

Cass., sez. trib. 12 gennaio 2004, n. 251, Il fisco 6/2004, fasc. n. 1, pag. 1769.

Nell'applicazione del comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. n. 597/1973, che escludeva dalla base imponibile i redditi di lavoro subordinato conseguiti da cittadini italiani emigrati all'estero, deve essere considerato "emigrato" chiunque renda una prestazione di lavoro continuativa ed esclusiva all'estero (in conformità alla *ratio* della norma, che non coincide pedissequamente con quella della legislazione in tema di tutela dell'emigrazione), restandone conseguentemente esclusi i soli "comandi" e le "missioni" circoscritti in limitati ambiti temporali, e non rileva, inoltre, la sussistenza o meno della possibilità di una doppia imposizione, né la dipendenza del lavoratore da un datore di lavoro italiano; quindi il beneficio spetta ad un marittimo imbarcato per due anni su nave battente bandiera panamense con armatore italiano.

### **31) REDDITI TASSATI SEPARATAMENTE**

#### **Prassi Amministrativa**

**Imposte sui redditi – Redditi tassati separatamente – Prestazioni di previdenza complementare – Riscatti esercitati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dei decreti del Ministero del lavoro 28 aprile 2000, nn. 157 e 158 – Tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. *a-bis*, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Applicabilità.**

Ris. Agenzia delle Entrate 2 marzo 2004, n. 30/E, ne Il fisco 11/2004, fasc. n. 2, pag. 3994

Le somme erogate dai fondi pensione a seguito di cessazione dei requisiti di partecipazione e prima che siano maturati i requisiti per la prestazione pensionistica assumono la natura di riscatti per i quali è prevista la tassazione ordinaria.

Limitatamente alle ipotesi in cui il riscatto sia stato esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti è prevista la tassazione separata.

A tal riguardo l'Agenzia chiarisce che i riscatti della posizione individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. c) D.Lgs 124/93, esercitati a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a forme di previdenza complementare causati dalla cessazione del rapporto di lavoro commessa alla fruizione delle prestazioni erogate dal fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente

dalle imprese di credito e dalle banche di credito cooperativo, rientrano tra i riscatti per i quali l'imposta sul reddito si applica separatamente.

**Redditi tassati separatamente – Somme erogate *una tantum* in base ad un contratto collettivo nazionale di lavoro – Tassazione separata – Sussiste – Art. 17 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.**

Ris. Agenzia delle Entrate, 16 marzo 2004, n. 43/E, ne Il fisco 14/2004, fasc. n. 2, pag. 5437.

L'Agenzia delle Entrate modifica il precedente orientamento espresso nella Ris. 24/4/1991, n. 8/442 in base al quale le *una tantum* corrisposte ai dipendenti a seguito di rinnovi contrattuali venivano considerate cumulabili con la retribuzione ed erano tassate progressivamente.

Nella risoluzione in commento si afferma invece che alle somme erogate *una tantum* in occasione del rinnovo del contratto collettivo, a titolo sostitutivo degli aumenti contrattuali che avrebbero dovuto interessare periodi pregressi, ma che non sono stati corrisposti a causa del ritardo con il quale è stato approvato il nuovo contratto collettivo, si applica la tassazione separata.

## **RISCOSSIONE**

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

**Imposte sul reddito – Liquidazione ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/73 – Modifica ex art. 28 L. n. 449/1997 – Carattere innovativo – Tassatività del termine prima della modifica – Conseguenze – Natura ordinatoria del termine – Determina solo la facoltà di proroga dello stesso – Mancata proroga – Inosservanza del termine – Decadenza – Conseguenze.**

Cass., sez. trib. 9 dicembre 2002, n. 17507, in Dir.prat.trib. 2003, li, pag. 1151.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla procedura di liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione ex art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'art. 28 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 – secondo il quale il primo comma del citato art. 36-bis “nel testo da applicare fino alla data stabilita nell'art. 16 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza” - , costituisce norma non avente efficacia retroattiva, atteso che, da un lato, ad essa non può riconoscersi (nonostante qualunque contraria indicazione) natura interpretativa, e dall'altro, non sussiste alcun elemento per poter attribuire, nella specie, in deroga al principio di cui all'art. 11 delle preleggi, efficacia retroattiva ad una norma innovativa. Deve, pertanto, ritenersi, in primo luogo, che il citato art 28 della L. n. 449 del 1997 abbia trasformato in ordinatori soltanto i termini ancora pendenti alla data della sua entrata in vigore e non quelli già scaduti, e, in secondo luogo, che la trasformazione del termine da perentorio in ordinatorio (e non meramente acceleratorio) comporti l'applicazione, in via analogica, della disciplina dettata dall'art. 154 c.p.c., con l'ulteriore conseguenza – anche in considerazione delle particolari garanzie costituzionali che assistono la posizione del soggetto passivo d'imposta – che dall'anzidetta trasformazione non deriva la proroga automatica del termine, bensì solo la sua prorogabilità, prima della scadenza e per una durata non superiore al termine originario, con atto del giudice o della pubblica amministrazione (nella fattispecie, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, ha ritenuto illegittimo l'atto impositivo adottato, ex art. 36-bis del D.P.R. 600 del 1973, dopo la scadenza del termine in esso previsto, senza che ne fosse stata tempestivamente disposta la proroga).

## **RITENUTE ALLA FONTE**

### **Prassi Amministrativa**

**Accertamento – Ritenute alla fonte – Operazioni di cartolarizzazione – Ritenute sugli interessi corrisposti su depositi e conti correnti bancari della SPV – Trattamento – Art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.**

Ris. Agenzia delle Entrate 5 dicembre 2003, n. 222/E, ne Il fisco 46/2003, fasc. n. 2, pag. 18476

La Risoluzione fornisce precisazione relativamente alle ritenute subite da una società veicolo sugli interessi corrisposti su depositi e conti correnti bancari, sui quali confluiscono temporaneamente le disponibilità finanziarie del patrimonio separato in attesa del loro utilizzo nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti.

Le ritenute ex art. 26 D.P.R. 600/73 applicate su tali interessi sono a titolo di acconto e possono essere scomutate dalla stessa società nel periodo d'imposta in cui gli interessi stessi concorrono a formare il suo reddito complessivo al termine di ogni operazione di cartolarizzazione.

**Ritenute alla fonte – Ritenute sui premi e sulle vincite – Ritenute sui premi in natura – Determinazione della base imponibile – Art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Istanza di interpello ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212.**

Ris. Agenzia delle Entrate 26 marzo 2004, n. 54/E, ne Il fisco 15/2004, fasc. n. 2, pag. 5966.

La Risoluzione chiarisce che, in caso di proventi derivanti da premi in natura, la base imponibile su cui applicare la ritenuta è costituita dal valore normale complessivo dei premi assegnati, al netto dell'IVA eventualmente applicata.

In particolare, i criteri di determinazione del valore normale devono riferirsi al beneficiario del premio, quale percettore del reddito in natura; pertanto, non rileva il prezzo o corrispettivo mediamente praticato al promotore della manifestazione a premio, ma quello che verrebbe praticato, secondo i predetti criteri, al vincitore del bene o servizio.

## **34) TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Scritture contabili**

### **Dottrina**

**“Alcune considerazioni sul trattamento contabile delle differenze di annullamento nella fusione per incorporazione”**, di T. ONESTI, ne Riv. Dott. Comm. 6/2003, pag. 1275.

L'articolo si sofferma sulle problematiche legate al trattamento contabile dell'avanzo e del disavanzo da annullamento che emergono a seguito di un'operazione di fusione per incorporazione. In particolare, dopo aver indagato le ragioni che giustificano tali differenze, l'A. effettua una breve panoramica sul trattamento contabile delle differenze da fusione attraverso una lettura combinata delle disposizioni legislative e dei principi contabili nazionali ed internazionali.

L'A. focalizza infine l'attenzione sul processo di allocazione del disavanzo da annullamento, anche alla luce della necessità di salvaguardare il principio fondamentale di recuperabilità dei valori aziendali. (FDA)

## **IMPOSTA SOSTITUTIVA CREDITO**

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

#### **Imposta sostitutiva credito – Cambiali ipotecarie – Circolazione della garanzia – Possibilità – Estraneità alla norma agevolativa – Conseguenze.**

Cass., sez. trib. 3 novembre 2003, n. 16410, ne Il fisco 2/2004, fasc. n. 1, pag. 420.

Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per le operazioni di credito a medio e lungo termine, non si applicano all'ipoteca concessa a garanzia della restituzione delle somme portate da cambiali rilasciate dal mutuatario ad un istituto di credito fondiario a garanzia di un finanziamento a medio e lungo termine, atteso che, ai sensi dell'art. 2831 del codice civile, l'ipoteca, essendo incorporata al titolo e potendo con esso circolare, garantisce ogni singola obbligazione risultante dal titolo medesimo, astraendosi dal rapporto sottostante che ha dato luogo alla sua emissione, e consentendo quindi che la garanzia ipotecaria possa essere utilizzata per fini diversi da quelli previsti dalla norma agevolativa e determinando la insussistenza del collegamento fra garanzia e operazione di finanziamento agevolata.

### INVIM

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

#### **INVIM – Immobile concesso in locazione finanziaria – Riscatto – Valore finale – Criteri di determinazione.**

Cass., sez. trib. 27 gennaio 2003, n. 1160, in Giur. imp. 2003, pag. 931.

Qualora venga ceduto un immobile già concesso in *leasing* all'acquirente ed il trasferimento sia assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, per la determinazione dell'imponibile ai fini INVIM deve essere assunto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, quale valore finale del bene, il prezzo di riscatto maggiorato di tutte quelle somme versate in sede di "canone" o "maxicanone", che hanno costituito un anticipato pagamento rateale e su cui, come tale, deve essere applicata l'IVA.

Conseguentemente, nella fattispecie di riscatto esercitato anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 17 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini della determinazione della base imponibile INVIM, deve assumersi la somma complessiva dei canoni corrisposti in relazione al contratto, sia di quelli pagati periodicamente, sia di quello versato al momento dell'opzione di acquisto.

\*\*\*\*\*

La Cassazione recepisce l'erroneo orientamento ministeriale che incrementa il valore di riscatto non solo della quota di capitale ma anche di quella corrispondente agli interessi, che non costituiscono "prezzo" ma corrispettivo del finanziamento. In effetti chi beneficia dell'incremento di valore è l'utilizzatore e non l'impresa finanziaria, proprietaria del bene solo in senso formale.

### IPOTECARIE E CATASTALI (imposte)

## Giurisprudenza

**Ipotecarie e catastali (imposte) – Cessione di azienda comprensiva di immobili – Base imponibile – E' assunta al lordo delle passività aziendali non strettamente inerenti gli stessi.**  
Cass., sez. trib. 9 luglio 2003, n. 10751, ne Il fisco 47/2003, fasc. n. 1, pag. 18653.

In tema di imposte ipotecaria e catastale, ove venga trasferito un complesso aziendale comprendente beni immobili, il fatto che a questi ultimi debba essere attribuito un identico valore sia ai fini dell'imposta di registro che delle imposte suddette – essendo queste, ai sensi degli artt. 2 e 10 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, “commisurate alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro” – , non fa venir meno la diversità di oggetto propria di ogni singola imposta. Infatti, mentre l'imposta di registro investe l'azienda oggetto di trasferimento nel suo complesso, le imposte ipotecaria e catastale hanno ad oggetto formalità che riguardano i singoli beni immobili, con la conseguenza che la base imponibile ai fini di tali imposte va determinata tenendo conto del valore degli immobili in se considerati, e dei debiti ad essi strettamente inerenti, ma non anche delle passività relative all'azienda in cui sono compresi.

\*\*\*\*\*

La “natura” dei due tributi è cosa diversa dalla “base imponibile”. La natura dell'imposta ipotecaria è sempre quella di una imposta sui trasferimenti e non certo quella di un diritto o tassa su adempimenti burocratici, posto che se così fosse essa dovrebbe essere limitata ai diritti di cui alla Tabella. Quanto alla base imponibile, essa è diversa a seconda dei beni trasferiti. Se l'azienda è un bene unico, non si vede perché il valore non debba essere quello netto.

Né si comprende perché in caso di conferimento d'azienda (art. 4 Tariffa) l'imposta sia fissa, con un regime identico a quello spettante ai fini del registro (art. 4 c. 1, n. 3, Tariffa p.l), siano o no compresi in essa immobili.

Quanto alla precisazione che dal valore degli immobili vanno dedotti i debiti ad essi “strettamente inerenti”, è affermazione sprovvista di fondamento normativo e per di più imprecisa, in quanto non è chiaro quando e fino a che limite i debiti possano essere “strettamente inerenti”, a meno che non si faccia riferimento alle garanzie ipotecarie su di esse gravanti. Anche in tal caso, però, l'inerenza è data dal vincolo, ma non dalla destinazione dei debiti contratti (SD).

## IVA

### Dottrina

**“L'outsourcing del servizio di leasing mediante contratto di mandato senza rappresentanza”**, di M. PIAZZA e A. SCAGLIARINI, ne Il fisco 46/2003, fasc. n. 1, pag. 18244.

L'articolo prende spunto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 211/E del 18 novembre 2003 e, prima di trattare le considerazioni svolte dagli AA., giova esporre brevemente il contenuto della risoluzione medesima.

Nella Risoluzione *de quo* si affronta il problema relativo al trattamento, ai fini IVA e IRPEG, del mandato senza rappresentanza ricevuto da una società di leasing per la stipula di contratti di locazione finanziaria per conto di diverse banche mandanti, le quali, a loro volta, promuovono, presso la propria clientela, la conclusione di tali operazioni e forniscono alla società di leasing medesima la provvista necessaria per l'acquisto dei beni oggetto del contratto di leasing.

La società di leasing, dal canto suo, gestisce in modo diretto le operazioni di locazione finanziaria (acquisto dei beni oggetto di locazione, stipula in nome proprio del contratto di leasing con conseguente riscossione dei canoni locativi nonché dell'eventuale corrispettivo per l'opzione finale di acquisto a carico del cliente) e percepisce come remunerazione una commissione per la gestione del “servizio di leasing” svolto nei confronti dei clienti delle banche aderenti all'iniziativa.

La Società di leasing ha prospettato all'Agenzia delle entrate delle soluzioni su taluni passaggi della suddetta operazione di *outsourcing* del servizio di locazione finanziaria, e segnatamente in merito all'acquisto dei beni oggetto di locazione (I), alla fatturazione della banca mandante (con riferimento alla provvigione del mandatario (II) e al reddito imponibile ai fini IRPEG (III)), al momento impositivo ai fini IVA (IV) e al regime della banca mandante (V).

- In merito al punto (I) l'Agenzia non ha condiviso la soluzione proposta dalla società istante che in ragione della *fictio iuris*, di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972<sup>2</sup> riguardo il mandato senza rappresentanza, propone uno sdoppiamento tra l'aspetto fiscale e quello civilistico che renderebbe possibile la fatturazione della cessione del bene oggetto del leasing, lasciando la proprietà dello stesso in capo alla mandataria.

L'Agenzia, invece, ritiene che il mandato senza rappresentanza sia stato conferito dalle banche alla società di leasing solo con riferimento alla stipula dei contratti tra la società stessa ed i clienti delle banche, a nulla rilevando, in tale contesto, l'acquisto del bene da parte della società di leasing, acquisto che sarebbe soltanto strumentale all'effettuazione del servizio di locazione finanziaria.

Detto acquisto, peraltro, non è compiuto in esecuzione di un rapporto di commissione, infatti, la proprietà dei cespiti rimane esclusivamente alla società di leasing, la quale non sarà tenuta ad effettuare alcuna fatturazione alle banche mandanti.

- Con riferimento al punto (II), per quanto attiene alla remunerazione dell'attività di locazione finanziaria prestata dalla società di leasing, l'Agenzia condivide la soluzione proposta dalla società istante secondo la quale la provvigione da essa ricevuta non ha autonoma rilevanza ai fini IVA, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. h) del D.P.R. n.633/1972, ma sconta il tributo in via indiretta come differenza tra due fatturazioni: una dal mandatario verso i fruitori finali del servizio (per un importo pari all'ammontare lordo dei canoni di leasing) e l'altra effettuata dalla banca verso il mandatario (per un *quantum* pari all'ammontare del canone di leasing al netto della predetta provvigione).

- Riguardo il punto (III), ossia la fatturazione del reddito imponibile IRPEG della banca mandante, l'Agenzia ritiene possibile, in questo caso, uno sdoppiamento dell'operazione all'interno del rapporto fiscale, posto che, com'è noto, i canoni di locazione sono scomposti in una componente economica (quota capitale) diretta a reintegrare la società di leasing del costo sostenuto per l'acquisto del bene locato e una finanziaria (interessi impliciti) costituente la remunerazione per l'attività svolta in esecuzione del leasing.

La banca mandante emette una fattura per l'incasso dei canoni e contabilizza come reddito solo la quota d'interessi, mentre la parte residua, al lordo della provvigione, va a ridurre il capitale dato a prestito. In modo speculare, la società di leasing deduce, non il totale dei canoni retrocessi alla banca, ma la quota parte d'interessi in essi contenuta, corrisposti per il capitale ricevuto in prestito; costituiscono, invece, ricavi imponibili le provvigioni incassate dalla stessa quale corrispettivo per il servizio reso.

- In merito al punto (IV), relativo al momento impositivo ai fini IVA delle operazioni tra la società di leasing e banche, l'Agenzia ritiene che, per i beni da locare, né l'acquisto né la vendita degli stessi configura operazioni svolte dalla Società di leasing in esecuzione di un rapporto di commissione, pertanto troveranno applicazione le disposizioni generali dettate dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

- Con riferimento al punto (V), infine, relativo al regime IVA da applicare alla banca mandante, l'Agenzia non condivide la tesi della banca istante secondo la quale l'attività di leasing (esercitata nel modo sopradescritto) potrebbe essere considerata attività separabile dall'attività creditizia ordinariamente svolta dalla medesima, pur se condotta indirettamente mediante conferimento di mandato senza rappresentanza alla società di leasing. La circostanza che la banca svolga una prestazione di finanziamento nei confronti della società di *leasing* all'atto dell'anticipazione della somma necessaria all'acquisto dei cespiti locandi, impedisce di individuare un'attività ulteriore e diversa rispetto a quella creditizia ordinariamente svolta.

Ne consegue che non viene a realizzarsi un "nuovo" versante di operazioni imponibili, tale da configurare il presupposto (svolgimento di "*più attività nell'ambito della stessa impresa*") legittimante "*la facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate*".

Gli AA., in linea generale, condividono i chiarimenti espressi dall'Agenzia, ma esprimono delle perplessità su alcuni punti trattati nella risoluzione.

- L'acquisto di beni oggetto di locazione (punto I) risulta strumentale all'esercizio dell'attività di *leasing*, come peraltro sostenuto dalla stessa società istante; il mandato senza rappresentanza

---

<sup>2</sup> L'ultimo periodo di tale comma prevede: "*Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario*".

ha per oggetto esclusivamente l'esercizio dell'attività di *leasing*, pertanto tutto ciò che è necessario allo svolgimento della stessa attività rappresenta necessariamente un costo sostenuto dalla società istante in nome e per conto proprio per il funzionamento della propria struttura (si veda in tal senso la risoluzione n. 377/E del 2 dicembre 2002). Questo spiegherebbe il motivo per cui non opera l'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 con riferimento all'acquisto di beni oggetto del *leasing*.

- La fatturazione della banca verso la società di *leasing* e la conseguente contabilizzazione del provento in capo alla mandante (punti II e III) avverrebbe in base ad un contratto di mandato senza rappresentanza le cui modalità di fatturazione della provvigione discendono dall'applicazione dell'art. 3, comma 4, lett. h), del D.P.R. n. 633/1972.

Non è, tuttavia, del tutto chiaro il regime Iva da applicare a tale ultima fatturazione, posto che le banche mandanti sono in regime dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972 e tale regime si evince, in modo indiretto, dalla richiesta di applicazione dell'opzione di separazione dell'attività di cui all'art. 36 del medesimo decreto.

L'Iva cui sarebbe sottoposta la provvigione per le banche, se non venisse adottata la procedura tipica del mandato senza rappresentanza di cui all'art. 3, comma 4, lett. h), del D.P.R. n. 633/1972, rappresenterebbe un costo e non una partita di giro (debiti/crediti verso l'Erario) come avviene per i contribuenti che possono detrarre l'Iva. Tuttavia, dalla risoluzione pare di capire che la provvigione non debba essere autonomamente fatturata, ma debba essere semplicemente scomputata dall'ammontare del canone di *leasing* retrocesso alla banca dalla società di *leasing*. Prudenzialmente quindi sembrerebbe che la banca debba applicare l'Iva sulle somme da lei fatturate alla società di *leasing* (cioè sul canone retrocesso, al netto della provvigione); se così fosse verrebbe ad essere sancita una prevalenza - nell'inquadramento dell'operazione ai fini Iva - dell'art. 3, comma 3, ultimo periodo, e comma 4, lett. h), del D.P.R. n. 633/1972 sugli artt. 2, comma 3, e 10, comma 1, n. 1), del medesimo decreto.

Infatti, se si ammettesse l'esistenza fra banca mandante e società di *leasing* mandataria di un rapporto di finanziamento (come, del resto, afferma la stessa Agenzia delle Entrate nella prima parte della risoluzione), si dovrebbe escludere dal campo di applicazione Iva la parte del canone retrocesso che rappresenta il rimborso del capitale ed assoggettare a regime d'esenzione, la parte che rappresenta l'interesse.

Tale approccio verrebbe disconosciuto se si applicasse, come pare di dover desumere dalla seconda parte della risoluzione, il precetto secondo cui le prestazioni di servizi rese dai mandatarî senza rappresentanza (incasso dei canoni *leasing* con Iva al 20%) sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti fra mandante e mandatarîo (retrocessione dei canoni *leasing* per il rientro del finanziamento al netto della provvigione con Iva al 20 %).

Gli AA., giusta la situazione di incertezza sul trattamento IVA da applicare e sulla dicitura da riportare in fattura a descrizione dell'operazione, affermano che sarebbe stato meglio se l'Agenzia avesse avallato la tesi secondo cui la provvigione sarebbe fatturata autonomamente dalla società di *leasing* alla banca: il mandatarîo avrebbe fatturato al mandante il proprio compenso; la banca mandante avrebbe incassato il *quid* dell'operazione di finanziamento (capitale ed interessi) che, per come è stata strutturata l'operazione, sarebbe stato esattamente pari al canone di *leasing* fatturato dalla mandataria al cliente finale.

Così facendo, si sarebbe anche raggiunto l'obiettivo di equiparare la modalità di fatturazione alla rappresentazione contabile dell'operazione in capo alla banca ed alla società di *leasing*.

- Sul momento impositivo ai fini IVA (punto IV), l'Agenzia delle Entrate, avendo rigettato l'ipotesi relativa al fatto che il mandato senza rappresentanza potesse avere ad oggetto l'acquisto del bene concesso in *leasing*, ha risolto anche il dubbio della società istante collegato alla fatturazione in assenza della materiale consegna del bene.

L'operazione di *outsourcing* di *leasing* rientra così nei normali canoni di fatturazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972: le cessioni di beni (acquisto del bene locando e vendita al momento del riscatto) si fatturano al momento della stipula (se trattasi di beni immobili) o della consegna (per i beni mobili); le prestazioni di servizi al momento del pagamento.

- Sul regime Iva della banca mandante (punto V), come già accennato, la richiesta di separazione delle attività ex art. 36 del D.P.R. n. 633/1972 aveva come obiettivo la non penalizzazione del fruitore finale del bene in fase di riscatto dello stesso.

Le banche, infatti, non detraggono l'IVA sugli acquisti per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis del già citato decreto sull'Iva, nell'ipotesi in cui dovessero acquistare un bene per poi rivenderlo subito, e per non avere una perdita da realizzo (pari all'Iva non detratta) dovrebbero fatturare la vendita del bene stesso applicando l'Iva sul costo del bene inclusivo dell'Iva pagata a monte e non detratta. In questo modo, pur senza che la banca ricarichi alcunché, il cliente acquisterebbe ad un costo superiore.

La richiesta della società istante era, quindi, correlata all'ipotesi (poi rigettata dall'Agenzia delle Entrate) che il mandato senza rappresentanza avesse ad oggetto anche l'acquisto del bene locando che la società di *leasing* avrebbe voluto fatturare, per *fictio iuris*, alla banca e che la banca avrebbe dovuto rifatturare al mandatario nel caso in cui il fruitore finale del bene avesse esercitato il riscatto del bene stesso.

È chiaro, quindi, che non è necessaria alcuna separazione di attività ex art. 36 del D.P.R. n. 633/1972 in quanto:

1) non vi è fatturazione dalla società di *leasing* mandataria verso la banca mandante del bene locando;

2) il rapporto di provvista fra la banca e la società di *leasing* è operazione di finanziamento rientrante nell'attività creditizia ordinariamente svolta dalla banca;

3) la banca non può svolgere, seppure indirettamente mediante mandato senza rappresentanza, l'attività di *leasing*, come invece ipotizzato dall'istante, poiché per lo svolgimento della stessa sarebbe necessario che la banca avesse nel proprio patrimonio il bene locando, che nella complessa operazione di *outsourcing*, viene invece patrimonializzato dalla società di *leasing*. (PM).

### **Prassi Amministrativa**

#### **IVA – Scritture e documenti contabili – Fatturazione – Note di variazione – Contratti preliminari di vendita immobiliare – Applicabilità dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Applicabilità.**

Ris. Agenzia delle Entrate Dir. Reg. Emilia Romagna, 9 maggio 2002, n. 909-20845, ne Il fisco 48/2003, fasc. n. 2, pag. 19000.

Nel contratto per persona da nominare la persona nominata acquista i diritti ed assume gli obblighi dedotti in contratto con effetto dal momento della stipula.

L'effetto retroattivo della nomina, ponendo fine all'alternatività soggettiva che connota lo schema contrattuale, fa assumere al nominato la figura di parte sostanziale del rapporto nella sua interezza.

L'atto di nomina provoca nei confronti dello stipulante un effetto risolutivo-sostitutivo, con contestuale imputazione degli effetti del contratto in capo al promittente e all'eletto.

A tal riguardo l'Agenzia precisa che la raffigurazione dell'effetto risolutivo e della definitiva imputazione soggettiva dell'operazione può essere ottenuta attraverso lo strumento delle note di variazione di cui all'art. 26, comma 2, D.P.R. 633/72 e che alla riserva di nomina non può essere attribuito il carattere di sopravvenuto accordo.

\*\*\*\*\*

La Risoluzione è condivisa da M. NESSI "Contratti con clausola per persone da nominare – Problematiche IVA, a pag. 7479 dello stesso n. 48, fasc. n. 1.

Operando con l'art. 26 si presuppone che fin dall'origine vi sia l'alternatività fra due promittenti acquirenti, di norma persone di famiglia o società di uno stesso gruppo. Ove però il terzo (impresa) subentrasse al promittente – acquirente (impresa) corrispondendo un corrispettivo ulteriore rispetto al rimborso della anticipazione, non sembra che la fatturazione del cedente il contratto preliminarmente nei confronti del cessionario, con aggravio d'IVA, possa determinare distorsioni, costituendo tale fatturazione prova della successione nella posizione negoziale originaria.

Quando poi gli acquirenti siano privati, la nota di variazione appare di difficile emissione, traducendosi essa nell'accredito di prezzo e IVA all'originario promittente e quindi nel sostanziale annullamento delle operazioni effettuate. In effetti il primo promittente acquirente non fa che cedere il credito essendo il venditore del tutto estraneo alla vicenda, per cui basterebbe una emissione di fattura finale che tenesse conto di quanto fatturato al cedente il contratto (o nominante) e documentasse la cessione del credito fra le parti ad evitare ogni difficoltà (SD).

**IVA – Prestazioni di servizi – Mandato senza rappresentanza alla stipula di contratti di *leasing* – Artt. 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Trattamento – Istanza di interpello ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212.**

**Imposte sui redditi – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Ammortamenti – Cespiti utilizzati in *leasing* – Art. 67, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Trattamento – Istanza di interpello ex art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212.**

Ris. Agenzia delle Entrate, 18 novembre 2003, n. 211/E, ne Il fisco 44/2003, fasc. n. 2, pag. 17817.

L'Agenzia illustra quale sia il trattamento applicabile ai fini IVA e IRPEG alle operazioni effettuate in esecuzione di un contratto di mandato senza rappresentanza alla stipula di locazioni finanziarie.

Nella fattispecie esaminata una società di *leasing*, facente parte di un gruppo societario, in qualità di mandataria, svolge un'attività di locazione finanziaria per conto di diverse banche mandanti.

Lo schema contrattuale prevede che la società di *leasing* si occupi dell'acquisto dei cespiti oggetto della futura locazione e stipuli i contratti in *leasing* in nome proprio ricevendo, a titolo di compenso, una commissione di gestione, e che le banche mandanti assicurino le risorse finanziarie necessarie all'acquisto di detti beni il cui rimborso sarebbe garantito dalla retrocessione dei canoni periodici inizialmente incassati dalla società di *leasing*.

L'Agenzia affronta la questione analizzando i seguenti aspetti:

?? **ACQUISTO DEI BENI OGGETTO DELLA LOCAZIONE**

L'acquisto da parte della società di *leasing* dei cespiti oggetto di futura locazione non determinerà alcun obbligo di fatturazione nei confronti della Banca, atteso che detto acquisto non è compiuto in esecuzione di un specifico rapporto di commissione. L'acquisto di detti beni non rientra, pertanto, nell'ambito applicativo dell'art. 2, commi 2 e 3) D.P.R. 633/72. La proprietà di detti cespiti rimane esclusivamente della società di *leasing* che ha proceduto all'acquisto.

?? **FATTURAZIONE DELLA BANCA MANDANTE**

L'anticipazione di provvista fatta dalla banca si traduce in un debito della società di *leasing* nei confronti della banca che sarebbe così creditrice nei suoi confronti della restituzione finanziaria del capitale anticipato nonché dei relativi interessi. I canoni oggetto di rifatturazione ai fini IVA da parte della banca non vanno considerati quali componenti positivi di reddito per il loro intero ammontare.

La banca può quindi imputare ai fini IRPEG solamente la quota di interessi risultante dalle fatturazioni emesse nei confronti della società di *leasing*, dal momento che la residua quota figurante in fattura va considerata mera restituzione dell'iniziale anticipazione di provvista.

Parallelamente, la società di *leasing* dovrà compilare i propri conti esprimendo quale fattore lordo di reddito le provvigioni prodotte a carico della banca potendo portare in deduzione, in sede di determinazione del proprio imponibile IRPEG, esclusivamente la quota finanziaria corrispondente ai cd. interessi impliciti.

?? **MOMENTI IMPOSITIVI AI FINI IVA**

La concessione di beni in locazione effettuata verso corrispettivo costituisce prestazioni di servizi assoggettata ad IVA ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 1 D.P.R. 633/72.

?? **REGIME IVA DELLA BANCA MANDANTE**

Alla banca non compete l'opzione per l'applicazione separata dell'IVA in quanto la circostanza che la banca svolga una prestazione di finanziamento nei confronti della Società di *leasing* all'atto dell'anticipazione della somma necessaria all'acquisto dei cespiti locandi, impedisce di individuare un'attività ulteriore e diversa rispetto a quella creditizia ordinariamente svolta.

## **Giurisprudenza**

### **Corte di Cassazione**

**IVA – Alternatività IVA-registro – Cessione d'azienda comprensiva del marchio – Mutamento della disciplina civilistica – Autonomia della cessione del marchio – Qualificazione come prestazione di servizi ai fini IVA – Autonomia applicabilità dell'importo – Conseguenze –**

**Cessione di azienda – Applicazione dell'imposta di registro solo a tale operazione e non anche alla cessione del marchio – Conseguenze.**

Cass., sez. V, 26 marzo 2004, n. 4452, in Riv.dir.trib. 2003, I, pag. 855.

A norma dell'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, le cessioni di marchi, qualora effettuate verso corrispettivo, costituiscono prestazioni di servizi e, se si tiene conto che l'art. 2573, comma 1, c.c. – nel testo precedente alla novella ex art. 83, D.Lgs. n. 480/1992 (di attuazione della Direttiva Cee n. 89/104) – e l'art. 15, R.D. n. 929/1942, prevedevano che il diritto all'uso esclusivo del marchio registrato potesse essere trasferito soltanto con l'azienda o con un ramo particolare di questa, si deve ritenere che, con l'assoggettamento del trasferimento del marchio all'IVA, il legislatore abbia inteso riferirsi all'unica ipotesi, all'epoca, possibile di cessione da parte di un imprenditore, quella cioè del suo trasferimento con l'azienda o con un ramo particolare di essa, irrilevante la contestualità o meno delle due operazioni; né può sostenersi che abbia inteso riferirsi, invece, alla marginale ipotesi del suo trasferimento da parte di un soggetto che non ne avesse ancora iniziato lo sfruttamento commerciale (soggetto non imprenditore); con la conseguenza che, in caso di trasferimento del marchio con l'azienda, deve procedersi ad una distinta tassazione, della cessione di azienda (o di un suo ramo), con Imposta di registro, e del trasferimento del marchio, con l'IVA; anche perché, al mutamento della disciplina civilistica, ex D.L. n. 480/1992 – sostitutivo dei predetti artt. 15 e 2573, comma 1, per attuazione della citata Direttiva, si dà consentimento al trasferimento del marchio separatamente dall'azienda – non si è accompagnato alcun mutamento di quella fiscale, rimasta, invece, quella originaria.

\*\*\*\*\*

Con nota di C. STALINCI, "Mercato del marchio, cessione di azienda e primato della *ratio legis* comunitaria, nell'IVA".

**IVA – Rimborsi infrannuali su conto fiscale – Decorrenza interessi.**

Cass., sez. trib. 8 aprile 2003, n. 5496, in Boll. trib. 2003, pag. 1501.

In ipotesi di rimborsi infrannuali dell'IVA, gli interessi decorrenti dopo il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (artt. 38 *bis* co. 5 del D.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 1, co. 2, del d.i. 15 febbraio 1979), si arrestano alla data della disposizione del competente ufficio, riprendendo a decorrere dopo il sessantesimo giorno dalla apposita comunicazione al concessionario gestore del conto fiscale, su cui gli accrediti corrispondenti devono essere eseguiti.

**IVA – Esenzioni – Operazioni di cancellazione dell'ipoteca accesa in occasione di mutuo concesso da istituto bancario – Rientrano nell'esenzione.**

Cass., sez. trib. 18 giugno 2003, n. 9778, in Boll. trib. 2004, pag. 142.

I corrispettivi dovuti per le operazioni di cancellazione d'ipoteca accesa in occasione dell'erogazione di un mutuo su beni di un cliente mutuatario in favore di un istituto bancario mutuante sono relativi ad un'operazione bancaria esente da IVA, ai sensi dell'art. 10 n. 1 del D.P.R. n. 633 del 1972.

**IVA – Accertamento – Ufficio competente per la rettifica – E' quello del domicilio fiscale del contribuente alla data della dichiarazione – Successiva modificazione del domicilio fiscale – Irrilevanza.**

Cass., sez. trib. 27 giugno 2003, n. 10224, in Boll. trib. 2003, pag. 1577.

Ai fini della rettifica della dichiarazione IVA, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 633 del 1972, competente a provvedervi è l'Ufficio nella cui circoscrizione, si trova il domicilio fiscale del contribuente al momento della dichiarazione e non al momento della rettifica, rimanendo pertanto a tale fine irrilevante la successiva modificazione del domicilio fiscale.

**IVA – Attività propria – E' quella effettivamente svolta – Ambito di svolgimento – Comprende anche attività conseguenti o funzionali, purché non occasionali.**

Cass., sez. trib. 10 settembre 2003, n. 13268, in Corr. trib. 2003, pag. 3670.

Per attività propria dell'impresa, qualora si tratti di una società, non va intesa l'attività previamente definita nell'atto costitutivo come oggetto sociale, ma quella effettivamente svolta, che non può essere individuata tenendo conto di eventuali acquisti effettuati dalla società, ma va individuata con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel periodo d'imposta.

Ricadono nella nozione, peraltro, non solo gli atti che tipicamente esprimano raggiungimento del fine produttivo dell'impresa individuale o collettiva come definito nel negozio costitutivo ma anche gli ulteriori atti che configurino strumento normale per il conseguimento di quel fine secondo parametri di regolarità causale o siano comunque ad esso legati da un nesso di carattere funzionale non meramente occasionale.

\*\*\*\*\*

Con commento di A. BETUNIO e di A. SANTI.

**IVA – Credito per rimborso – Assegnazione a terzi creditori – Pignoramento presso l'ufficio finanziario – Assegnazione a seguito di dichiarazione resa dall'ufficio ex art. 547 – Decorrenza degli interessi – Competenza – Giurisdizione delle Commissioni tributarie – Sussiste.**

Cass., SS.UU. 22 ottobre 2003, n. 15808, ne Il fisco 45/2003, fasc. n. 1, pag. 18023.

Il terzo creditore che abbia ottenuto, nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, l'assegnazione di un credito per rimborso IVA, oggetto di dichiarazione resa dall'ufficio finanziario ex art. 547 del codice di procedura civile, subentra nella stessa posizione giuridica del creditore originario, con la conseguenza che non è estraneo al rapporto tributario, ed è assoggettato alle regole sul riparto della giurisdizione applicabili nei confronti di quest'ultimo. Perciò, ove richieda dalla stessa Amministrazione il pagamento degli interessi con una determinata decorrenza (pretesa non compresa nel provvedimento di assegnazione), la relativa controversia appartiene, anche ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 636/1972 (applicabile *ratione temporis*), alla giurisdizione delle Commissioni tributarie e non a quella del giudice ordinario, in quanto l'obbligazione di pagamento degli interessi ha natura accessoria rispetto all'obbligazione di rimborso dell'imposta indebitamente versata.

Commissione tributaria di merito

**IVA – Operazioni creditizie – Esenzione – Disposizioni della Direttiva comunitaria – Autosufficienza – Diretta applicazione sui rapporti non esauriti.**

Comm. trib. reg. di Milano, sez. XXVI, 28 febbraio 2003, n. 192, in Dir. prat. trib. 2003, II, pag. 1177.

L'esenzione da IVA delle spese di tenuta conto è stabilita dalla V Direttiva CEE del 1977 ed il recepimento esplicito di tale principio da parte del legislatore italiano è avvenuto in ritardo con la L. n. 28 del 1997 che nulla ha disposto circa l'efficacia temporale e l'operatività dell'esenzione, poi disciplinate, con evidenti limiti, dalla successiva L. n. 146 del 1998. Il tenore letterale della norma comunitaria non ammette però equivoci nel considerare esenti da imposta sulla cifra d'affari tutte indistintamente le operazioni relative all'esercizio del credito e, pertanto, considerato che la stessa deve trovare immediata applicazione da parte non solo del giudice nazionale ma anche della stessa pubblica amministrazione nello svolgimento della sua attività amministrativa, ne deriva che compete il rimborso dell'imposta versata della tempestività dell'azione e del fatto che la relativa istanza sia fondata non sulla L. n. 28 del 1997, di recepimento della VI Direttiva, ma sulla diretta applicabilità (*ex ante*) della stessa in ambito nazionale.

**IVA – Cessione di terreno per fini produttivi e industriali da parte di ente pubblico – Imponibilità.**

Comm. trib. di I grado di Trento, sez. III, 4 giugno 2003, ne Boll. trib. 2003, pag. 1578.

E' soggetta ad IVA – e non ad imposta proporzionale di registro – la cessione ad un imprenditore di un terreno industriale posta in essere, nel quadro di interventi per il settore industriale e per la salvaguardia della occupazione, da un ente pubblico (nella specie la Provincia Autonoma di Trento): e ciò in quanto, nell'effettuare tale cessione, non si avvale di una posizione di supremazia, ma opera in campo privatistico sottoponendosi all'ordinamento di diritto privato, allo stesso livello dell'acquirente.

\*\*\*\*\*  
Con nota redazionale dissenziente.

**REGISTRO (Imposta di)**

**Giurisprudenza**

Corte di Cassazione

**Registro (imposta di) – Atti giudiziari – Decreto ingiuntivo di pagamento relativo ad operazione di finanziamento – Registrazione – Applicazione dell'imposta in misura fissa.**

Cass., sez. trib. 21 febbraio 2003, n. 2696, in Boll. trib. 2003, pag. 1503.

La registrazione di decreti ingiuntivi di condanna relativi ad operazioni di finanziamento, stante l'operatività del principio di alternatività tra l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta proporzionale di registro, sancito dall'art. 40 del D.P.R. 131/86 e dalla nota II dell'art. 8 della relativa Tariffa, è soggetta all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, indipendentemente dalla sussistenza in capo allo stesso atto di ulteriori componenti giuridiche (quali il rapporto fideiussorio e il complesso di interessi moratori e compensativi), le quali in virtù dell'unitarietà dell'imposizione non giustificano differenti forme di tassazione, né ammettono una duplicazione del tributo, escludendo, infatti, la possibilità di applicare l'imposta sia sull'ingiunzione rivolta al debitore principale sia su quella rivolta al fideiussore.

\*\*\*\*\*  
Con ampia nota di C. DI COLLA, "La registrazione del decreto ingiuntivo di pagamento relativo ad operazione di finanziamento".

**Registro (imposta di) – Compravendita immobiliare – Liquidazione dell'imposta sulla base dell'imponibile dichiarato e non sulla base del corrispettivo o prezzo dichiarato dalle parti – Legittimità.**

Cass, sez. V, 24 aprile 2003, n. 6542, in Boll. trib. 2004, pag. 143

Ai fini dell'applicazione dei tributi inerenti al trasferimento di un immobile, la norma dell'art. 51 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ha inteso ancorare l'accertamento dell'imposta di registro al valore dell'immobile trasferito, prescindendo del tutto dal corrispettivo pagato.

\*\*\*\*\*  
Con nota contraria di G. AIELLO "Una sentenza equivoca e fonte di equivoci".

Le osservazioni dell'A. devono essere condivise sia per quanto riguarda la eccessiva stringatezza della motivazione della sentenza, che rasenta l'indecifrabilità, sia per la sua apoditticità.

Che ai fini dell'imposta di registro applicabile al trasferimento di immobili il parametro sia tendenzialmente costituito dal valore del cespite è cosa nota. E in effetti è prevista una procedura di accertamento di tale valore, a prescindere dal prezzo o valore dichiarato in atto o pagato.

Se quindi il prezzo pagato o il valore dichiarato sono superiori al valore corrente, è sui primi che va applicata l'imposta.

Il problema esaminato dalla sentenza sembra però essere quello di una verifica della Guardia di finanza che accerti (ma non si dice con quali mezzi di prova) che il prezzo effettivamente pagato è superiore a quello dichiarato. Al problema sembra essere quindi quello della rilevanza di tale accertamento ai fini della imposta di registro e dei modi di provare l'occultazione del corrispettivo, se cioè, con il reperimento (e registrazione d'ufficio) di una "controcrittura" o "quietanza" ovvero con elementi raccolti aliunde (indagini bancarie, ecc.). In tale ultimo caso se si tratta di operazioni intervenute con un privato il controllo della Guardia di Finanza appare assai dubbio; è parimenti dubbio che il verbale della Guardia di Finanza possa supplire alla controcrittura. L'art. 15 del D.P.R. 131/86 non prevede infatti la possibilità di dare rilevanza di "prezzo" che non risulti da documenti sequestrati o sequestrabili.

Ed è su tale ipotesi che probabilmente incide la sentenza, nel senso che anche nel caso sussistono prove del maggior prezzo pagato, mancando un documento registrabile cui fare riferimento, l'imposta può essere applicata solo sul valore dichiarato o accertato nei modi ordinari (SD).

**Registro (imposta di) – Delibera di riduzione del capitale sociale per perdite e contestuale aumento dello stesso – Avviso di liquidazione – mancanza di tempestiva impugnazione – Diritto al rimborso dell'imposta pagata – Insussistenza.**

Cass., sez. trib., 24 settembre 2003, n. 14162, ne Il fisco 39/2003, fasc. n. 1, pag. 16108.

Con l'avviso di liquidazione di una imposta l'Amministrazione non si limita a compiere operazioni materiali di calcolo ma intende manifestare anche la sottoposizione dell'atto all'imposizione; quindi il contribuente che non abbia tempestivamente impugnato l'avviso di liquidazione di imposta (nel caso di specie per la registrazione della delibera di una società concernente riduzione del capitale sociale per perdite di esercizio), non ha diritto al rimborso dell'imposta che asserisca indebitamente pagata, in quanto la mancata tempestiva impugnazione dell'avviso rende incontestabile l'obbligazione tributaria.

## ICI

### Giurisprudenza

**Rassegna di Giurisprudenza( 1993/2003)**, in Dir.prat.trib. 2003, II, pag. 1233

#### Corte Costituzionale o Consiglio di Stato

**ICI – Immobili di interesse storico o artistico – Trattamento – Limitazione del beneficio ai soli immobili appartenenti a privati proprietari – Illegittimità Costituzionale – Sussiste.**

Corte Cost. 28 novembre 2003, n. 345, in Boll. trib. 2004, pag. 149.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui non si applica, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, agli immobili di interesse storico o artistico di cui all'art. 4 della legge 1°giugno 1939, n. 1089 (tutela delle cose d'interesse artistico e storico: ora art. 5 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) per la manifesta irragionevolezza della limitazione della norma ai soli immobili di proprietà privata.

## RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO

### Dottrina

**“Il leveraged financing e il project financing alla luce della riforma del diritto societario: opportunità e limiti”**, di P. CARRIERE, in Riv. Soc. 2003, pag. 995. (Per segnalazione).

**“Il leveraged buy out e la riforma del diritto societario – Spunti di riflessione”**, di M BIGNAMI, in Riv. dott. comm. 6/2003, pag. 1251.

L'articolo contiene spunti di riflessione in merito ai profili di legittimità e alla regolamentazione delle operazioni di *Leveraged Buy Out*, alla luce delle disposizioni introdotte dalla Riforma del diritto societario.

In particolare l'Autore fa osservare che:

- la regolamentazione, contenuta nell'art. 2501-*bis* c.c., dell'aspetto più significativo dell'operazione (la fusione tra *target* e una seconda società) appare idonea a superare definitivamente la teoria che voleva il LBO essere una operazione illecita di per se stessa. L'istituto si configura, piuttosto, sotto una sorta di “tutela speciale”, in ragione degli obblighi che l'art. 2501-*bis* c.c. pone a carico dei vari soggetti coinvolti nell'operazione e della circostanza che la disposizione in questione deve comunque leggersi nel tessuto normativo (civilistico, fallimentare e penalistico) pre-esistente;
- sussistono talune incertezze interpretative, soprattutto sotto il profilo della indicazione delle “ragioni” che “giustificano” il LBO. A parere di chi scrive, tuttavia, non necessariamente tali ragioni debbono rinvenirsi in una logica industriale sottostante l'operazione, potendo esse rivestire natura “meramente finanziaria”;
- nel disporre sulla materia, il legislatore ha scelto di non definire le operazioni di LBO, la cui descrizione è, pertanto, tuttora presupposta dalla prassi economico-giuridica anziché regolamentata dal codice. Ciò nonostante il tenore letterale della norma non autorizza a limitarne il campo di applicazione alla sola (e più classica) ipotesi di LBO regolamentata (realizzata attraverso una *special purpose vehicle* – la Newco – che poi si fonde con la *target*);
- nell'apprestare una operazione di LBO, dovrà in ogni caso tenersi conto anche di tutte le altre norme vigenti che, pur non menzionando esplicitamente tali operazioni, sono comunque ad esse applicabili. Risulta a tal fine degna di particolare attenzione la regolamentazione, introdotta con la Riforma, dei patti parasociali, fattispecie cui appaiono riconducibili molti dei rapporti che, nel loro insieme, configurano un LBO. (PT)

## **VARIE**

### **Dottrina**

**“Beni materiali ed immateriali, il passaggio dalla normativa attuale agli IAS – Aspetti pratici e problematiche presenti”**, di E. FUSA, ne Il fisco 46/2003, fasc. n. 1, pag. 18251.

Per i beni materiali ed immateriali gli IAS 16 e 38 confermano la valutazione al costo storico, rettificato annualmente dal relativo ammortamento, in linea con la loro vita utile (deperimento tecnico ed economico). Peraltro, i nuovi principi contabili internazionali prevedono, come metodo alternativo di valutazione al “costo”, la possibilità di operare delle rivalutazioni volte a rilevare il “valore di mercato” dei beni.

Tali rivalutazioni sono fiscalmente irrilevanti, di modo che, non soltanto i valori rivalutati non sono tassati, ma anche i relativi ammortamenti non possono essere dedotti.

Con l'entrata in vigore degli IAS non dovrebbero, quindi, verificarsi particolari aggiustamenti sugli ammortamenti relativi ai beni materiali ed immateriali, anche se in relazione a questi ultimi potrebbero essere necessarie alcune rettifiche dei valori di iscrizione in bilancio. Infatti, gli IAS impongono per la capitalizzazione di alcuni oneri, condizioni più restrittive di quelle attualmente

applicate. In particolare, per lo IAS 38 la capitalizzazione dei costi di ricerca non è ammessa, mentre per i “costi di sviluppo” è consentita soltanto a determinate condizioni.

Potrebbe quindi rendersi necessaria una pulizia dei bilanci con riguardo a quegli oneri impropriamente capitalizzati che dovranno, in sede di prima applicazione degli IAS, portarsi a diminuzione del patrimonio netto.

Dal punto di vista fiscale dovrebbe potersi continuare ad operare la deduzione delle quote costanti residue dei costi precedentemente capitalizzati, sul presupposto che la rettifica a patrimonio netto non dovrebbe assumere alcuna rilevanza fiscale.

Analogamente dovrebbe procedersi con riferimento ad alcuni oneri pluriennali già capitalizzati, che secondo gli IAS dovranno essere interamente spesi, quali i costi di impianto ed ampliamento, gli oneri promozionali, i costi di organizzazione.

Infine, aspetti problematici pone il passaggio dalla pratica dell’ammortamento, per quei beni immateriali a vita indefinita, come l’avviamento da operazioni di aggregazione, alla pratica delle svalutazioni da eseguirsi, almeno annualmente, sulla base dell’*impairment test*.

Anche in questo caso, a fini fiscali, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina sulla deduzione per quote costanti dell’avviamento tramite apposite variazioni in diminuzione in dichiarazione annuale dei redditi. (AF)

**“Analisi di taluni aspetti dello IAS 39 in funzione della prossima introduzione, nel nostro ordinamento, del principio del cosiddetto *fair value*”, di D. GALLUCCI e F. ORAZI, ne Il fisco 3/2004, fasc. n. 1, pag. 803.**

L’articolo prende in esame il principio contabile internazionale n. 39 (di seguito IAS 39), che disciplina i criteri di rilevazione, valutazione e l’informativa di bilancio delle attività e delle passività finanziarie, alla luce della sua prossima introduzione nel nostro ordinamento.

In particolare, tale principio impone la classificazione degli strumenti finanziari in quattro categorie di bilancio (*held for trading, available for sale, held to maturity e originated*) e, per ciascuna di esse, prevede specifici criteri di valutazione.

Dal punto di vista operativo, il Regolamento n. 2003/1725/Ce del 29 settembre 2003 ha adottato – conformemente al regolamento n. 2002/1606/Ce del 19 luglio 2002 – alcuni principi contabili internazionali, chiarendo altresì che gli IAS 32 e 39, per quali è in corso il processo di revisione, per il momento, non saranno adottati. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2005, come chiarito dal D.lgs. n. 394/2003 che ha recepito la Dir. n. 2001/65/CE del 27 settembre 2001, la valutazione in bilancio degli strumenti finanziari (ivi inclusi quelli derivati) dovrà avvenire utilizzando il principio del *fair value*. Inoltre, l’art. 2, comma 1, lett. g) della L. n. 306/2003 – Legge Comunitaria per il 2003 – ha concesso la delega al Governo ad emanare entro il 2005 specifici provvedimenti modificativi per armonizzare la disciplina del reddito d’impresa con le innovazioni derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazionali.

L’A. rileva l’esigenza di armonizzare il sistema fiscale ai principi contabili internazionali, e giustifica tale necessità, in primo luogo, con il fatto che la cd. “Riforma Tremonti, solo in via eccezionale (e comunque mai per le partecipazioni), fa assumere rilievo tributario agli utili o alle perdite da valutazione. In secondo luogo, evidenzia l’inapplicabilità, agli strumenti finanziari riclassificati nelle sopraccitate quattro categorie, del regime di esenzione sulle partecipazioni immobilizzate di cui all’art. 87 del TUIR, ateso che soltanto quelli classificati *held to maturity* avrebbero, in linea generale, i requisiti per avvicinarsi all’attuale categoria dei titoli immobilizzati.(PM).

## **Giurisprudenza**

### **Rassegna della Cassazione tributaria (II trimestre 2003)**

a cura di E. MANZON ed A. MODOLO, in Riv.dir.trib. 2003, II, pag. 833

Procedimenti attuativi dei tributi – Accertamento – Riscossione – Rimborsi – Imposte dirette – Iva ed altre imposte indirette – Diritto processuale.

## ***Parte speciale dell'Osservatorio***

*La presente parte speciale riguardante il Trust, costituisce una rielaborazione aggiornata della precedente rassegna risalente al dicembre 1999.*

*Come tale essa si propone di ricostruire l'iter interpretativo seguito negli ultimi anni dalla dottrina che si è occupata della materia.*

*In particolare, vengono riconsiderati taluni profili civilistici rilevanti ai fini tributari, la cui qualificazione è stata più correttamente individuata, ma anche, e soprattutto riesaminato l'inquadramento degli atti che concretizzano il progetto istitutivo dei trust ai fini dell'imposizione indiretta, alla luce della recente abolizione dell'imposta sulle successioni e donazioni*

*L'elaborato è stato redatto dall'Avv. Eliana Mazzarella  
e dal Dott. Domenico Muratori*

## Parte speciale

### IL TRUST

TRUST LIBERALI .....	74
1. PREMESSA .....	74
2. IL REGIME DELL'IMPOSIZIONE INDIRETTA.....	75
2.1 Negozio Istitutivo.....	75
2.2 Atti dispositivi a favore del <i>trustee</i> e successivi atti attributivi a favore dei beneficiari.	76
2.2.1 I diversi orientamenti della dottrina .....	76
2.2.2 Le conseguenze sotto il profilo impositivo.....	79
3. IMPOSIZIONE SUI REDDITI.....	82
3.1 La questione della soggettività tributaria del <i>trust</i> .....	82
3.2 <i>Trust</i> e interposizione.....	85
3.3 L'imposizione sui redditi dei beneficiari .....	86

### TRUST LIBERALI

#### **1. PREMESSA**

Sotto il profilo metodologico, si premette che i trust su cui si è concentrata l'attenzione sono quelli "*liberali*", e cioè quelli costituiti allo scopo di beneficiare, alla cessazione del trust ovvero al verificarsi di specifici eventi, soggetti diversi dal disponente verso i quali quest'ultimo non risulta obbligato sulla base di un diverso rapporto <sup>(3)</sup>. Ai fini di una corretta impostazione dell'analisi, rileva infatti che non esiste una unica tipologia di trust e che, quindi, non è possibile delinearne un trattamento fiscale uniforme <sup>(4)</sup>. Un diverso approccio confliggerebbe con l'essenza stessa del trust (connotata da una notevole flessibilità funzionale, caratteristica che lo rende adatto ad una molteplicità di usi diversi), di modo che un corretto criterio di indagine sembra essere quello di individuare un regime fiscale *tendenziale* per *tipi* di trust, ferma restando la necessità di una

---

<sup>3</sup> Nei trust commerciali (trust istituiti a titolo oneroso in cui i beneficiari hanno "acquistato" il diritto dal disponente) la destinazione dei beni deve essere inquadrata nell'ambito delle vicende del rapporto fra beneficiari e disponente e non è quindi suscettibile di regolamentazione in astratto.

<sup>4</sup> In tal senso, si esprime decisamente R. Lupi (cfr. "Liberalità e Trust: aspetti tributari", relazione tenuta al convegno nazionale della associazione "Il trust in Italia oggi", Roma, 1999), secondo il quale "parlare di regime tributario del trust può essere come parlare del regime tributario del negozio giuridico".

verifica caso per caso delle soluzioni tributarie più appropriate sulla base delle caratteristiche enunciate nell'atto istitutivo e della natura dei negozi attributivi.

## 2. IL REGIME DELL'IMPOSIZIONE INDIRECTA

Prima di approfondire gli aspetti connessi all'imposizione indiretta, è opportuno precisare che, in concreto, la costituzione di un trust può essere la risultanza di due atti distinti: l'atto con cui il disponente esprime la volontà di costituire un trust (*negozio istitutivo*) a quello con cui apporta la dotazione patrimoniale (*negozio dispositivo*).

Trattasi ovviamente di una separazione non necessaria, essendo possibile che l'operazione si esaurisca in un atto che produca contestualmente entrambi gli effetti indicati; qualora, peraltro, detta distinzione venga effettivamente adottata, le conseguenze fiscali devono essere esaminate in maniera distinta per il negozio istitutivo e per quello dispositivo.

Costituiscono sempre oggetto di un atto distinto e successivo, invece, le attribuzioni del trust a favore dei beneficiari, che attuano il progetto liberale stabilito dal disponente nell'atto istitutivo.

### 2.1 Negozio Istitutivo

Una parte della dottrina ha sostenuto che, nei casi in cui il disponente assuma l'*obbligazione* di porre in essere successivi atti dispositivi, l'atto istitutivo possa essere assimilato ad un "contratto preliminare", rendendo applicabile l'imposta di registro nella misura fissa di € 129,11 (a norma dell'art. 10, parte prima, della Tariffa allegata al DPR. 131/86) <sup>(5)</sup>.

In assenza di una *obbligazione* ad operare successive attribuzioni patrimoniali (atto meramente programmatico), quando queste ultime siano lasciate all'autonoma volontà del disponente, sarebbe invece applicabile l'art. 11 della prima parte della tariffa predetta (relativa agli *atti non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale*), con conseguente assoggettamento all'imposta in misura fissa dei soli atti conclusi in forma autentica, non sussistendo negli altri casi l'obbligo di registrazione.

---

<sup>5</sup> Cfr., tra gli altri: Screpanti, "Trust e imposizione indiretta: i possibili riflessi di alcuni recenti interventi normativi e orientamenti ministeriali", in *Il Fisco*, 2001, pag. 4926; Aprile, "Gli aspetti fiscali del trust", in *Il Fisco*, 2001, pag. 5277.

Tale orientamento è stato – correttamente, a nostro avviso – confutato negli scritti più recenti <sup>(6)</sup>, non potendo ravvisarsi nell’atto istitutivo né un contratto (trattandosi di manifestazione di volontà unilaterale) né un contenuto obbligatorio (non essendo tale atto azionabile qualora il *settlor* non ne realizzi il programma). In definitiva, si tratterebbe *sempre* di un atto privo di contenuto patrimoniale, con le pertinenti conseguenze sul piano impositivo (come detto, assoggettamento ad imposta fissa solo in caso di atto pubblico o scrittura privata autenticata).

## **2.2 Atti dispositivi a favore del *trustee* e successivi atti attributivi a favore dei beneficiari**

Per molto tempo si è dibattuto in dottrina se gli atti dispositivi inerenti al trust avessero una prevalente causa liberale o meno e, conseguentemente, se fossero soggetti all’imposta sulle donazioni (*i.e.* quella che si applica sul presupposto di una donazione) o all’imposta di registro.

Optare per l’una o l’altra soluzione poteva determinare significative differenze, in concreto, oltre che in termini di aliquote e di base imponibile, anche sotto il profilo del presupposto territoriale dei tributi: l’imposta di registro si applica solo se l’atto è formato in Italia, ovvero, se formato all’estero, riguarda beni immobili o aziende ubicati in Italia; di contro, l’imposta sulle donazioni era dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero e, nel caso in cui il donante non fosse residente in Italia, limitatamente ai beni e diritti ivi esistenti.

Vi è tuttavia che, almeno per quanto concerne le aliquote e la base imponibile, le differenze fra le due possibili ricostruzioni risultano, a seguito della recente abolizione dell’imposta sulle successioni e donazioni, significativamente ridotte rispetto a quanto avveniva in precedenza.

### *2.2.1 I diversi orientamenti della dottrina*

La prevalente dottrina ha negato che nel conferimento in trust sia ravvisabile un atto di liberalità soggetto all’imposta sulle donazioni in capo al *trustee*, stante la totale assenza dell’*animus donandi* e non concretizzandosi alcun arricchimento del *trustee*<sup>(7)</sup>, fatte salve le attribuzioni in favore dei cd. “trust di scopo” o dei “*charitable trust*”, che realizzano invece il presupposto dell’imposta sulle donazioni (in termini assimilabili a quelli di una vera e propria liberalità diretta, ancorché diversa dalla donazione) poiché il trasferimento al trust di una porzione del patrimonio del *settlor* è destinato a conseguire in via immediata e diretta la realizzazione di una finalità liberale, tenuto conto che il perseguimento di tale finalità è istituzionalizzato nei trust di questo tipo in assenza di

---

<sup>6</sup> Cfr. il recente lavoro del Consiglio Nazionale del Notariato avente ad oggetto “Trust e imposte indirette” (studio n. 80/2003/T).

<sup>7</sup> Il problema non ha ragione di porsi allorché vi sia identità fra *settlor* e beneficiari (cd. *blind trust*), in quanto la fattispecie non può integrare in alcun modo una donazione, né attuale né futura.

beneficiari specificamente individuati, e nell'ambito dei limiti individuati dal negozio istitutivo, interamente demandato al *trustee*.

Da tale premessa, peraltro, non sono state tratte univoche conseguenze in ordine ai criteri con cui disciplinare l'imposizione.

Vi è stato chi ha proposto la tesi di assoggettare il *trasferimento al trustee* all'imposta *proporzionale* di registro, assimilando gli effetti di tale negozio a quelli propri di un mandato senza rappresentanza – considerato che il *trustee*, almeno nella maggioranza dei casi, si comporta come un mandatario vincolato al successivo trasferimento per conto del mandante – e individuando nel successivo *trasferimento ai beneficiari* il presupposto dell'imposta sulle donazioni, con imputazione della soggettività passiva in capo a questi ultimi, potendo configurarsi la fattispecie di una donazione condizionata <sup>(8)</sup>.

Chi, invece, ferma restando l'applicazione dell'imposta *proporzionale* di registro (con aliquota propria del bene trasferito e, se il bene non figura in tariffa, con l'aliquota del 3%) *sull'atto di conferimento in trust*, ha sostenuto la necessaria applicazione del medesimo tributo anche sull'atto traslativo dal *trust fund* ai beneficiari <sup>(9)</sup>.

Ma l'orientamento più evoluto propende per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni all'operazione nel suo complesso, qualificandola come "*liberalità indiretta*" <sup>(10)</sup><sup>(11)</sup>. Secondo un autorevole studioso "questo comporta, da un lato, uno spostamento nel momento impositivo: non più la disposizione fra disponente e *trustee*, ma quella fra *trustee* e beneficiario; e, dall'altro, una modificazione della base imponibile: il valore non di ciò che il disponente trasferisce al *trustee*, ma di ciò che un beneficiario riceve al termine del *trust*"<sup>(12)</sup>.

Scaturendo dalle liberalità l'impovertimento di chi le compie e il corrispondente arricchimento del beneficiario, il trust liberale viene inquadrato nel *genus* delle liberalità indirette in quanto, seppur

---

<sup>8</sup> Cfr. A. Giovannini, "Trust e imposte sui trasferimenti", in *Rass. Trib.*, 2000, pag. 1111; *id.*, "Problematiche fiscali del trust", in *Boll. Trib.* 2001, pag. 1125.

<sup>9</sup> M. Lupoi: "Trusts", Milano, 1997, pag. 481 ss.

<sup>10</sup> D. Stevanato, "La liberalità tra vivi nella riforma del tributo successorio", in *Riv. Dir. Trib.*, 2001, pag. 339; F. Pistolesi, "La rilevanza impositiva delle attribuzioni liberali realizzate nel contesto dei Trusts", in *Riv. Dir. fin. e scienze delle finanze*, 2001, pag. 117; R. Dominici, "Brevi note sull'incidenza della soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni con riguardo alle imposte indirette gravanti sui conferimenti in trust", in *Il Fisco*, 2001, pag. 14123; F. Montanari, "Trust interni disposti inter vivos e imposte indirette: considerazioni civilistiche e fiscali a margine di un rilevante dibattito dottrinale", in *Dir. Prat. Trib.*, 2002, pag. 384; G. Semino, "La fiscalità indiretta nei trust interni liberali. Profili Operativi", in "Trusts e attività fiduciarie", 2004, pag. 47; C. Pessina e L. Pittaluga, "Il trust interno nelle imposte indirette", in *Il Fisco*, 2004, pag. 383.

<sup>11</sup> Le liberalità indirette sono quelle attuate, anziché con il contratto tipico di donazione, mediante altri strumenti negoziali, aventi causa giuridica diversa da quella del contratto da ultimo nominato ma parimenti idonei (anche se, per l'appunto, in modo indiretto) a realizzare l'effetto consistente in un arricchimento senza corrispettivo determinato da intento liberale.

<sup>12</sup> Cfr. Lupoi, "Trusts", Milano, 2001, pag. 759 ss., nelle quali risulta modificato l'orientamento precedentemente espresso (v. nota 5).

attraverso uno schema causale diverso da quello della donazione (e pertanto *indiretto*) l'attribuzione dei beni al trust concretizza, di regola, non solo una attribuzione patrimoniale gratuita, sia pure *sui generis*, ma anche l'arricchimento, ancorché *ex post*, dei beneficiari. L'unica differenza tra l'atto dispositivo del disponente e le liberalità in genere sarebbe costituita dall'obbligo gravante sul *trustee* di gestire i beni costituiti in trust e di trasferire ai beneficiari il risultato della gestione.

Quest'ultima tesi, sostenuta in maniera pressoché univoca dagli studiosi che più recentemente si sono occupati della materia <sup>(13)</sup>, sembra essere la più convincente perché, da un lato, è priva delle forzature che caratterizzano le ricostruzioni alternative e, dall'altro, risulta compatibile con tutte le diverse tipologie di trust liberali (discrezionali, non discrezionali, revocabili, irrevocabili), atteso in particolare che anche l'eventuale *individuazione ex post* del beneficiario, propria dei *trust discrezionali*, risulta essere un elemento irrilevante alla qualificazione del rapporto.

Anche se il disponente non manifesta alcuna intenzione di arricchire il *trustee* - tanto è vero che il bene, od il complesso dei beni conferiti in trust, costituisce un patrimonio separato da quello del *trustee*, da destinare in favore di soggetti individuati o da individuare - altrettanto non si può affermare con riguardo ai beneficiari, rispetto ai quali la finalità perseguita dal disponente, che si priva spontaneamente di un proprio bene per incrementare *medio tempore* il patrimonio dei beneficiari, senza che questi siano tenuti ad alcuna controprestazione, è inequivocabilmente di matrice liberale. In proposito, appare condivisibile l'affermazione di un autore secondo cui, "pur restando (lo spirito liberale; *n.d.r.*) estraneo a ciascuno dei distinti atti traslativi del patrimonio (quello dal disponente al *trustee* e l'altro dal *trustee* ai beneficiari), (esso) pervade l'intero programma negoziale del trust ed impronta di sé il finale arricchimento del beneficiario"<sup>(14)</sup>.

Su presupposti analoghi, vi è chi ha ipotizzato la configurabilità di una *donazione fiduciaria indiretta*: il costituente attribuisce i beni al *trustee* e quest'ultimo assume l'impegno a trasferire ciò che è stato costituito in trust al beneficiario, analogamente a quanto la dottrina civilistica riconosce avvenire nella cd. "donazione fiduciaria". Più in particolare, "il disponente realizza il proprio intento di arricchire spontaneamente un terzo facendo affidamento sul *trustee* e sull'obbligo da costui assunto di adempiere alle direttive impartite dal disponente stesso. Cosicché la fiducia riposta nel *trustee* diviene il perno essenziale che permette il dispiegarsi degli effetti della attribuzione liberale che il *settlor* si propone di compiere"<sup>(15)</sup>. Quest'ultima tesi, che della precedente costituisce una

---

<sup>13</sup> Cfr.: M. Aprile, "Gli aspetti fiscali del trust", in *Il fisco*, 2001, pag. 5277; G. Semino, *op. cit.*, pag. 47; C. Pessina e L. Pittaluga, *op. cit.*, p. 383. Nello stesso senso sono orientati la Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna (cfr. "Il Trust riconosciuto in Italia. Profili civilistici e tributari", in "Fiducia e Trust", n.2/2002, e il Consiglio Nazionale del Notariato (Cfr. "Trust e imposte indirette", studio n. 80/2003/T).

<sup>14</sup> Così F. Pistolesi, "La rilevanza impositiva delle attribuzioni liberali realizzate nel contesto dei trusts" in *Riv. dir.fin. e scienze finanze* 2001, pag. 117.

<sup>15</sup> Così F. Pistolesi, *op.cit.*, pag. 117.

specificazione, mostra tuttavia i propri limiti euristici se si prende in considerazione un *trust liberale discrezionale*, nel quale il ruolo affidato al *trustee* esorbita l'ambito del rapporto fiduciario in quanto la discrezionalità comporta che l'individuazione dei beneficiari competa al *trustee*.

### 2.2.2 *Le conseguenze sotto il profilo impositivo*

Se si aderisce alla tesi che inquadra il complesso dei rapporti scaturenti da un trust liberale nell'ambito delle liberalità indirette, dovendosi ritenere, come si è visto, che in tale fattispecie di trust la causa delle attribuzioni patrimoniali poste in essere dal disponente non consista nell'arricchimento del *trustee*, ma piuttosto nell'affidamento dei beni al medesimo nell'interesse dei beneficiari, deve pervenirsi alla conclusione che, trattandosi di un'attribuzione meramente strumentale al raggiungimento del fine ultimo del trust, il *trasferimento dei beni al trustee* "è un atto non equiparabile ad un trasferimento di proprietà, neutro dal punto di vista fiscale" <sup>(16)</sup> in quanto *privo di contenuto patrimoniale*, e come tale soggetto all'imposta di registro *in misura fissa*, qualora rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Quanto ai profili impositivi della successiva attribuzione dei beni o diritti ai beneficiari, che concretizzerebbe l'attuazione della liberalità indiretta, occorre premettere che, con la nuova normativa che ha soppresso l'imposta sulle successioni e donazioni (cfr. l'art. 13, comma 1, legge 18 ottobre 2001, n. 383), le donazioni e le "altre liberalità tra vivi" non sono più soggette all'imposta di donazione se effettuate a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e degli altri parenti fino al quarto grado (art. 13, comma 2). Se effettuate invece a favore di altri soggetti, a condizione che il valore della quota spettante a ciascun beneficiario sia superiore all'importo di € 180.759,91, sono sottoposte alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, applicate sulla parte di valore che supera l'anzidetta franchigia di € 180.759,91, con le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso oppure – ove ne ricorrano i presupposti – all'imposta sul valore aggiunto.

La nuova disciplina, che costituisce presupposto generale di quella eventualmente applicabile ai trust, dà luogo ad una serie di problemi interpretativi non facilmente risolvibili.

Il primo problema da porsi è se nella categoria delle "liberalità fra vivi", cui fa riferimento l'art. 13, comma 2, rientrino anche le cd. "liberalità indirette", assoggettate all'imposta sulle donazioni con la precedente riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni, attuata con la legge 21 novembre 2000 n. 342 (art. 69). Prima *facie*, parrebbe quindi riproporsi la questione – che sembrava risolta

---

<sup>16</sup> In tal senso si è espresso il Consiglio Nazionale del Notariato nello studio n. 80/2003/T.

definitivamente con l'emanazione della citata legge 342/2000 – circa la possibilità di ricomprendere nella nozione di “liberalità tra vivi” anche quelle indirette.

Se si volesse imputare al legislatore la volontà di escludere dette liberalità, e quindi di detassarle, risulterebbe assolutamente incomprensibile la norma che ha prorogato al 30 giugno 2002 il termine per effettuare la registrazione volontaria delle liberalità indirette effettuate all'estero a favore di residenti (art. 17, comma 2). Qualora invece si ammetta – come qui si propende - che le liberalità indirette – fuori dei casi sopra considerati di esonero totale – siano imponibili in quanto assorbite nella nozione di “liberalità tra vivi”, risulta comunque poco agevole il coordinamento tra l'abrogato regime dell'imposta sulle donazioni e il nuovo regime impositivo costituito dall'imposta di registro.

La difficoltà è dovuta alla mancanza di norme di raccordo ed alla circostanza che si tratta di strutture impositive notevolmente differenti l'una dall'altra. Non è chiaro, in particolare, quale sia ora la fattispecie cui fare riferimento, posto che, pur restando in vigore il solo presupposto dell'imposta di registro, costituito da un atto formato in Italia ovvero anche formato all'estero, se avente ad oggetto immobili o aziende, in assenza di corrispettivo la determinazione della base imponibile non potrebbe che svolgersi sulla base dei criteri già rilevanti ai fini dell'imposta sulle donazioni. Non è chiaro, inoltre, come il presupposto dell'imposta di registro possa integrarsi con atti nei quali l'intento liberale si realizzi indirettamente (come nei *trust*) ovvero non sia formalmente documentato (<sup>17</sup>).

Con specifico riferimento ai conferimenti in un *trust* liberale, un autorevole studioso ha sostenuto che, nel mutato quadro normativo, non sia più condivisibile la tesi, accreditata in passato sotto la vigenza della imposta sulle donazioni, secondo cui sono soggetti all'obbligo di registrazione tutti gli atti di costituzione di *trust* stipulati in Italia, da chiunque posti in essere, quelli stipulati all'estero, qualora il *settlor* sia un soggetto residente nel territorio dello Stato, e infine gli atti stipulati all'estero da residenti e non aventi ad oggetto beni immobili o aziende situati nello Stato (<sup>18</sup>). In sostanza, l'estensione del presupposto oggettivo dell'imposta di registro, nel senso di ricomprendere anche i trasferimenti di beni e diritti derivanti da donazione o altra liberalità tra vivi, non consentirebbe di travalicare o espandere (al fine di renderli omogenei con la soppressa imposta sulle donazioni), anche limitatamente alle sole liberalità, gli altri elementi del presupposto, quali quelli riguardanti la forma dell'atto e l'ambito territoriale di applicazione dell'imposta. Ne conseguirebbe l'assoggettamento dell'atto a registrazione in termine fisso solo qualora la liberalità abbia ad oggetto beni immobili o aziende situati nel territorio dello Stato, con applicazione dell'imposta proporzionale con la medesima aliquota applicabile agli atti a titolo oneroso concernenti i medesimi

---

<sup>17</sup> Cfr., per una ampia disamina, sulle problematiche scaturenti dalla soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni, la ns. Circolare informativa n. 20 del 21 novembre 2001.

<sup>18</sup> Cfr. R. Dominici, "Brevi note sull'incidenza della soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni con riguardo all'imposta indirette gravanti sui conferimenti in *Trust*", in *Il Fisco*, 2001, pag. 14123.

beni. Per le liberalità che abbiano ad oggetto beni diversi, trattandosi di liberalità non formalizzate in atto pubblico, l'imposta proporzionale sarebbe dovuta soltanto in caso d'uso.

In altre parole l'autore, ai fini dell'applicabilità dell'imposta, prescinde dalla rilevanza dell'atto solo in relazione a quei negozi (relativi alle cessioni di aziende e al trasferimento di immobili), che per l'imposta di registro sono oggettivamente tassabili.

Al riguardo, non si può non rilevare come spesso, nella costituzione di un trust liberale, le liberalità indirette non sono documentate in atti suscettibili di registrazione, con la conseguenza, secondo la tesi fin qui esaminata, di non essere assoggettabili all'imposta. Se si volesse invece optare per la loro tassazione, sorgerebbero problemi in ordine alle modalità di liquidazione e riscossione dell'imposta, non essendo ben chiaro se il sistema procedimentale stabilito per le liberalità indirette sopravviva all'abolizione dell'imposta sulle successioni.

### 2.2.3 Imposte ipotecarie e catastali

Con riferimento all'ipotesi di costituzione in *trust* di beni immobili, la dottrina più recente <sup>(19)</sup>, facendo proprio l'orientamento emerso da uno studio del gruppo di lavoro costituito presso la Direzione Regionale delle Entrate dell'Emilia Romagna (cfr. la nota 9), ritiene che le imposte ipotecarie e catastali debbano seguire lo stesso modulo impositivo dell'imposta di registro, applicandosi l'imposizione in misura fissa al momento del passaggio dei beni dal disponente al *trustee* e l'ordinaria imposta proporzionale al momento dei successivi atti traslativi effettuati dal trustee a favore dei beneficiari <sup>(20)</sup>.

Tale soluzione sembra presupposta, piuttosto che argomentata compiutamente. L'unica argomentazione addotta è infatti quella della affinità con l'imposta di registro, dalla quale l'imposta ipotecaria e catastale ritrae i criteri di calcolo della base imponibile.

Al riguardo, si potrebbe tuttavia obiettare che la commisurazione dell'imposta ipotecaria e catastale alla base imponibile determinata secondo i criteri dell'imposta di registro non faccia venire meno la diversità di presupposti tra le due imposte <sup>(21)</sup>.

Semmai, l'applicazione in misura fissa dell'imposta ipotecaria e catastale, rispetto al trasferimento dell'immobile al trust, troverebbe fondamento nella ricostruzione adottata ai fini dell'imposta di registro - fondata, in particolare, sull'assenza di contenuto patrimoniale di tale trasferimento, in

---

<sup>19</sup> Cfr.: C. Pessina e L. Pittaluga, op. cit., pag. 383; G. Semino op. cit., pag. 53; S. Screpanti, op. cit., pag. 4936.

<sup>20</sup> In tal senso anche lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato.

<sup>21</sup> In tal senso cfr., per tutti, G. Falsitta, "Manuale di diritto tributario - parte Speciale", Padova, 2000, pag. 546.

quanto finalizzato all'attuazione del programma istitutivo del trust – potendo tale ricostruzione risultare rilevante anche nell'ambito delle imposte ipotecarie e catastali.

Tuttavia, anche questa tesi non convince del tutto, essendo nell'imposta ipotecaria e catastale accentuata la valenza formalistica del presupposto, costituita dall'esecuzione delle formalità catastali e di trascrizione, in raffronto con l'imposta di registro.

### 3. IMPOSIZIONE SUI REDDITI

#### 3.1 La questione della soggettività tributaria del *trust*

Un problema fondamentale, che non ha trovato ancora unanime soluzione, attiene alla individuazione del soggetto al quale imputare l'obbligazione d'imposta relativamente ai redditi derivanti dalla gestione e dall'investimento del *trust fund*.

E' nota la contrapposizione tra la tesi favorevole all'autonoma soggettività del trust, ritenuta sussistente in forza del comma 2 dell'art 87 TUIR(ora art. 73) <sup>(22)</sup>, e quelle secondo cui destinatari dell'imputazione dei redditi del trust sarebbero il *trustee* – al quale si riconnette il *possesso* del reddito<sup>(23)</sup> – ovvero i beneficiari <sup>(24)</sup>.

Nella precedente rassegna del 1999 erano state esposte le ragioni che avevano indotto buona parte della dottrina <sup>(25)</sup> e il Secit (nella datata delibera n. 37/1998) a considerare il trust soggetto passivo di imposta ai sensi dell'art. 87, comma 2, TUIR.

---

<sup>22</sup> Cfr.: tra gli altri: M. Miccinesi, "Il reddito del trust nelle varie tipologie", in "Trusts e attività fiduciarie", 2000, n. 3; S. Screpanti, "Trust e Tax Planning", in *Il Fisco*, 1999, n. 29, pag. 9391; L. Perrone, "La residenza del trust", in *Rass. Trib.*, 1999, n. 6, pag. 1601. In termini parzialmente diversi si esprime Zizzo in "Note minime in tema di trust e soggettività tributaria", in *Il Fisco*, 2003, pag. 12398, il quale, pur aderendo astrattamente alla tesi di un'autonoma soggettività del trust, ne subordina l'accoglimento alla ricognizione in concreto delle condizioni richieste dall'art. 87, comma 2, del TUIR, evidenziando l'impossibilità di formulare un giudizio di carattere generale in ragione della flessibilità dell'istituto, che mal si presta a soluzioni applicabili in via assoluta, essendo riscontrabili casi nei quali il reddito del trust andrebbe imputato al disponente o ai beneficiari.

<sup>23</sup> Cfr.: F. Paparella, "Brevi riflessioni aggiornate in tema di trusts, elusione ed interposizione di persona", in *Boll. Trib.*, 2002, n. 7, pag. 485; V. Ficari, "Il trust nelle imposte dirette: un articolato modulo contrattuale oppure un autonomo soggetto passivo?", in *Boll. Trib.*, 2000, n. 21, pag.1529; M. Aprile, "Gli aspetti fiscali del trust", in *Il Fisco*, 2001, n. 14, pag 5277; A. Giovannini, "Problematiche fiscali del trust", in *Boll. Trib.*, 2001, pag. 1125. Cfr. anche, secondo quanto annotato nella nostra precedente rassegna del 1999: F. Gallo, "Trusts, interposizione ed elusione fiscale" in *Rass. Trib.*, 1996, p. 1047, e A. Fedele, "Visione di insieme della problematica interna, in "I trusts in Italia Oggi", Milano 1996, pag. 273 ss.

<sup>24</sup> Cfr.: R. Lupi, "La tassazione dei redditi del trust: il trustee", in *I trusts in Italia Oggi*, p. 330.

<sup>25</sup> Cfr.: tra gli altri: G. Puoti, "La tassazione dei redditi del Trusts", in "I trust in Italia Oggi", Milano, 1996, e M. Lupoi, "Trusts", Milano, 1997, pag. 639.

Per quanto anche la dottrina più recente <sup>(26)</sup> e l'Amministrazione finanziaria <sup>(27)</sup> appaiano prevalentemente orientate in tal senso, la questione non può essere a tutt'oggi considerata risolta in quanto, non esistendo un'unica tipologia di *trust*, non sembra possibile rintracciare una disciplina univoca, che tenga conto dei tratti distintivi delle eterogenee fattispecie ipotizzabili in concreto. In tale prospettiva, emergono peraltro indicazioni rivolte alla imputabilità dei redditi del trust anche al *settlor* o ai beneficiari, seppure in limitate fattispecie.

Emerge pertanto che una soluzione, anche per questo aspetto, deve essere ricercata caso per caso, secondo il tipo di trust utilizzato, perché non è possibile mettere sullo stesso piano un *fixed trust*, un *discretionary trust* o un *bare trust* e neppure pretendere di omologare il *trust liberale*, che è il tipo più conosciuto in Italia, nel quale i beneficiari possono essere indeterminati o la loro individuazione rimessa alla scelta del *trustee*, che ha margini di discrezionalità nella gestione del patrimonio o nel reinvestimento dei redditi, con il tipo del *trust commerciale*, caratterizzato dalla natura corrispettiva degli obblighi e diritti da esso derivanti.

Riportando l'analisi su un piano più generale, non può disconoscersi che il reddito percepito dal *trustee* entra pienamente nella sua titolarità e disponibilità e dunque egli ne ha il possesso, secondo la nozione comunemente accettata di questo termine nel diritto tributario. Tuttavia, un altro dato invariante è certamente quello che il *trustee* non può trarre vantaggi dal trust in quanto il reddito che ne deriva (e quindi che egli *possiede*) viene patrimonializzato nel *corpus* del trust, al quale è inerente un vincolo di destinazione. Il *trustee*, pertanto, sebbene possessore del reddito, non manifesta alcuna capacità contributiva.

Rileva, al riguardo, che la caratteristica tipica del *trust* consiste proprio nel fatto che il diritto di proprietà che spetta al *trustee*, altrimenti assoluto, è in realtà finalizzato al perseguimento dello scopo per il quale il *trust* stesso è stato costituito. I beni in *trust*, pertanto, sono tutto tranne che una manifestazione di capacità contributiva del *trustee*, poiché l'arricchimento non interessa il suo patrimonio personale, ma quello separato e predestinato costituente il *trust fund* sicché, sulla base di tali considerazioni, non appare ragionevole individuare in quest'ultimo il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria connessa al reddito prodotto dal *trust*.

---

<sup>26</sup> G. Zizzo, "Note minime in tema di trust e soggettività tributaria", in *Il Fisco*, 2003, pag. 12398; C. Pessina e L. Pittaluga, "Il trust interno nelle imposte dirette", in *Il Fisco*, 2003, pag. 62421.

<sup>27</sup> Cfr.: la nota n. 30900 del 4 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, nella quale viene implicitamente ammessa la configurabilità del trust quale soggetto passivo delle imposte sui redditi anche se nel caso specifico, non è si è ritenuto sussistere un trust non essendo realizzati i presupposti per la segregazione del patrimonio. Peraltro, anche la Ris. 17 gennaio 2003, n. 8/E, nonostante l'impossibilità di ravvisare nella specie l'effettiva esistenza di un trust, opera un implicito riconoscimento della soggettività tributaria del trust.

La soluzione della tassazione in capo ai beneficiari si può correttamente ipotizzare nei soli *trust nudi* e nei *fixed trust* <sup>(28)</sup> mentre non è idonea per i *trust ad accumulazione* (ove, quando avviene la distribuzione, si tratta verosimilmente di ripartizione di patrimonio e non di un reddito), per i *trust di scopo* (ove non sono contemplati i beneficiari), *charitable* e non, per i *trust discrezionali*.

Per questi ultimi, in particolare, sarebbe assolutamente arbitrario attribuire ai beneficiari la titolarità dei redditi prodotti dal *trust*, posto che la loro individuazione è rimessa alla totale discrezionalità del *trustee*, il quale può anche decidere di ignorare taluno di quelli designati dal *settlor*.

In capo a tali soggetti, pertanto, non è ravvisabile una capacità contributiva effettiva, in quanto l'atto costitutivo del *trust* discrezionale non attribuisce loro la titolarità del diritto di ricevere un reddito, ma semplicemente l'*aspettativa* di essere presi in considerazione quali potenziali destinatari del reddito <sup>(29)</sup>.

Fermo, quindi, che talune tipologie di *trust* comportano la tassazione dei redditi in capo ai beneficiari, rimane da trovare una soluzione comune per tutti gli altri casi.

L'individuazione del *trustee* quale *responsabile d'imposta* <sup>(30)</sup> si sottrarrebbe alle contestazioni fondate sull'assenza di una sua autonoma capacità contributiva, al tempo stesso localizzando l'imposizione dove la capacità contributiva risiede e unitariamente si manifesta, e cioè nel *trust*, o nelle tipologie di *trust* sopra segnalate (dove il flusso reddituale transita nel *trust* quale mero punto di passaggio), in capo ai beneficiari.

La soluzione del *trustee* quale responsabile d'imposta parte dal presupposto che i beni in *trust* gli appartengono e che egli ne possiede il relativo reddito, tant'è che la tassazione dei redditi in capo ai beneficiari riguarda esclusivamente le tipologie di *trust* nelle quali tale possesso manchi.

D'altra parte, il possesso tributario del reddito non può risolversi nel riconoscimento della soggettività tributaria del *trustee*, per la ragione che il reddito che il *trustee* possiede non sarà mai da questi patrimonializzato. Viceversa, il reddito che viene imputato ad un patrimonio distinto rispetto a quello del soggetto che lo possiede, ma sul quale quest'ultimo esercita poteri gestori, configura tipicamente la situazione del responsabile d'imposta.

---

<sup>28</sup> In questi tipi di *trust*, nei quali ai beneficiari, nonostante la pienezza dei poteri del *trustee* nell'amministrazione e disposizione dei beni, è riconosciuto il diritto incondizionato all'immediata assegnazione del reddito conseguito dal *trust fund*, il reddito viene tassato direttamente in capo a questi (in quanto titolari della fonte del reddito), mantenendo la qualificazione originaria.

<sup>29</sup> Così G. Marino, "Riorganizzazioni personali internazionali, trusts ed elusione fiscale", in Riv. dott. comm., 1999, pag. 23. In senso contrario, S. Screpanti, "Trust e imposizione indiretta", in Il fisco, 2001, pag. 4921.

<sup>30</sup> M. Lupoi, "Trusts", 2001, pag. 797 ss.

Esiste in definitiva una dissociazione fra titolarità della fonte e spettanza dell'incremento patrimoniale. Quest'ultimo andrà a vantaggio del *corpus* del *trust*, del quale il *trustee* poi disporrà o meno secondo le finalità istitutive, giustificando su tale presupposto l'attribuzione al *trust* della soggettività tributaria.

### 3.2 *Trust e interposizione*

Secondo la dottrina prevalente <sup>(31)</sup>, il *trust* non integra nel suo schema tipico l'ipotesi d'interposizione contemplata dall'art. 37, comma 3, DP.R. n. 600/73, e cioè quella dell'*interposizione fittizia*: il *settlor* trasferisce effettivamente al *trustee* la proprietà dei beni costituiti in *trust*, senza possibilità alcuna di accampare uno specifico diritto di restituzione; il *trustee* non è un acquirente simulato, bensì il titolare effettivo del *trust fund*, pur amministrandolo nell'interesse dei beneficiari ed avendo l'obbligo di devolverlo agli stessi; i beneficiari fruiscono delle erogazioni che il *trustee* effettua in base ad un negozio da questi concluso con il *settlor* e a cui i beneficiari medesimi non hanno partecipato.

Pertanto, il riferimento all'interposizione fittizia è inappropriato, in quanto non vi è nel *trust* alcuna difformità tra la realtà e la sua apparenza.

Nel *trust*, infatti, il costituente vuole effettivamente spogliarsi dei diritti connessi alla proprietà di alcuni suoi beni e, parallelamente, il *trustee* può effettivamente e liberamente disporre dei diritti connessi alla proprietà dei beni costituiti in *trust*, il tutto, in un ordinamento, quale il nostro, che non consente – tendenzialmente – l'imputazione del reddito di pertinenza di un soggetto che ne risulta formalmente e giuridicamente titolare ad un altro soggetto che titolare non è.

Se di interposizione si vuole parlare, pertanto, si deve far riferimento all'interposizione reale (in quanto voluta dalle parti ed effettivamente esistente) e non fittizia, essendo gli effetti della costituzione del *trust* realmente voluti dalle parti e non simulati <sup>(32)</sup>.

Con particolare riguardo al caso del *trust discrezionale irrevocabile*, peraltro, non può configurarsi un possesso dei redditi per interposta persona neanche nella specie dell'interposizione reale, dal momento che i beneficiari non vantano nei confronti del *trust* un qualsivoglia diritto alla percezione del reddito.

---

<sup>31</sup> Cfr. F. Gallo, "Trusts, interposizione ed elusione fiscale", in "I trusts in Italia oggi", 1996, pag. 1047.

<sup>32</sup> Diversamente potrebbe argomentarsi, nel senso di configurare un'interposizione fittizia, solo nel caso limite in cui il *settlor* (o addirittura il *trustee*) sia contemporaneamente anche beneficiario.

### 3.3 L'imposizione sui redditi dei beneficiari

Occorre premettere innanzitutto che il beneficiario non ha diritto a ricevere il reddito, ma beneficia unicamente dell'erogazione liberale che il reddito da altri prodotto consenta di porre in essere. In altri termini, il beneficiario ha l'aspettativa a ricevere una determinata attribuzione liberale ma non il diritto di disporre del reddito che ne costituisca la fonte, ragion per cui non può essere chiamato ad assolvere l'obbligazione tributaria <sup>(33)</sup>: In capo ad esso non è ravvisabile una capacità contributiva effettiva ed attuale suscettibile di essere sottoposta a prelievo.

Ciò posto, deve ritenersi ormai pacifico che l'attribuzione finale ai beneficiari, che qui si assume realizzare un assetto di interessi liberale (infatti quel reddito o quei beni, in difetto della creazione del *trust*, sarebbero rimasti nella disponibilità del *settlor*, che se ne è spontaneamente privato al fine di arricchire un diverso soggetto), sia irrilevante ai fini dell'imposizione diretta, in quanto estranea alla nozione di reddito. In particolare, non risulterebbe integrato il presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, individuato dall'art. 1 del TUIR nel possesso di redditi in danaro o in natura rientranti in una delle categorie reddituali indicate nell'art. 6 <sup>(34)</sup>:

~~non~~ non è distribuzione di un dividendo, non trattandosi di utili derivanti dalla partecipazione in società od enti tenuti a versare l'IRPEG;

~~del pari~~ del pari, non viene integrata nessuna delle fattispecie di redditi diversi disciplinate dall'art. 81 TUIR;

~~allo stesso modo~~ allo stesso modo, non vi è un altro reddito di capitale tassabile in capo al beneficiario, non avendo costui la titolarità della fonte produttiva del reddito e non potendo dunque considerarsene il possessore. In particolare, l'attribuzione liberale non è un provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. h) del TUIR, poiché il capitale che può generarla è impiegato dal *trustee* e non dal beneficiario.

In sostanza, quindi, considerate le categorie di reddito contemplate dal nostro ordinamento tributario, si deve concludere che le attribuzioni liberali al beneficiario non configurano mai il presupposto di applicazione dell'Irpef, salvo il caso in cui l'attribuzione venga effettuata a favore di

---

<sup>33</sup> Cfr.: G. Marino, *op.cit.*, pag. 37; Pessina e L. Pittaluga, "Il trust interno nelle imposte dirette", in *Il Fisco*, 2003, pag. 6242; M. Aprile, *op. cit.*, pag. 5284; E. Nuzzo, "E luce sul regime fiscale del trust", in *Banca, Borsa e titoli di credito*, 2002, pag. 244; D. Stevanato, *op.cit.*, pag.765.

<sup>34</sup> In tal senso cfr., nella dottrina più recente, Pistolesi, *op. cit.*, pagg. 125-128

un beneficiario imprenditore. In tale circostanza essa avrebbe rilevanza reddituale come sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 55 TUIR.

Anche nel *trust di scopo* o *charitable*, in cui gli eventuali beneficiari non sono individuati, quanto eventualmente erogato non può dar luogo ad alcun obbligo impositivo a carico dei destinatari delle attribuzioni a carico del *trust fund*.

Le conseguenze non dovrebbero essere diverse nei *trust discrezionali irrevocabili*, nei quali il beneficiario è titolare del diritto a percepire il reddito scaturente dai beni costituiti in *trust*, non potendo ritenersi che l'esistenza di un obbligo in capo al *trustee* possa modificare il presupposto impositivo <sup>(35)</sup>.

Un discorso a parte va effettuato per le somme corrisposte ai beneficiari durante la vita del *trust*. Anche per tali erogazioni si dovrebbe escludere, vista la natura liberale, il concorso alla formazione del reddito del beneficiario. Al riguardo, è stato sostenuto che "il presupposto impositivo dovrebbe (comunque; *n.d.r.*) realizzarsi esclusivamente in capo al *trust*, non potendo ritenersi che l'esistenza di un obbligo in capo al *trustee* di trasferire al beneficiario determinate somme possa modificare la soggettività passiva del *trust* ed i relativi obblighi fiscali"<sup>(36)</sup>.

Eguale (pur sussistendo in dottrina opinioni contrarie) deve ritenersi che, se anche l'erogazione liberale avesse il carattere della *periodicità*, essa non potrebbe ricondursi alla previsione dell'art. 47, comma 1, lett. i) del TUIR, che assimila ai redditi di lavoro dipendente "gli assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro", in quanto le fattispecie ivi contemplate postulano un diritto del percipiente, diritto che, come visto in precedenza, non sembra potersi ravvisare nei *trust* liberali, dove i beneficiari sono titolari di una semplice aspettativa a che il patrimonio posto in *trust* sia loro devoluto.

Come indicato nel paragrafo relativo alla soggettività tributaria del *trust*, l'unico caso di *trust liberale* in cui possa correttamente configurarsi l'imputazione di redditi in capo ai beneficiari è quello dei *fixed trust*, nei quali è loro riconosciuto il diritto incondizionato all'immediata percezione di redditi scaturenti dal *trust fund*. Ovviamente, tale imputazione è generalizzata nel caso di *trust onerosi* (che, come premesso, esulano dall'ambito della presente rassegna) nei quali la sussistenza di un diritto dei beneficiari alla percezione delle erogazioni del *trust* è strutturale.

---

<sup>35</sup> Era già opinione generale che nei *trust* discrezionali non si manifesta alcun presupposto impositivo riferibile al beneficiario.

<sup>36</sup> Così la Direzione Regionale Entrate dell'Emilia Romagna.

## Indos 1.04

### LEGISLAZIONE

**Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1° gennaio al 30 aprile 2004**

### DOTTRINA

- BARBONE L., LEOTTA M., ALBANO G., “La doppia anima fiscale del *leasing* tra disposizioni dirette al concedente e all'utilizzatore”  
**(REDDITI DI IMPRESA)** pag. 37
- BARBONE L., *Semel CFC semper CFC?* – In tema di rinuncia alle riduzioni di imposte concesse da stati esteri”  
**(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)** “ 21
- BIGNAMI M., “Il *leveraged buy out* e la riforma del diritto societario – Spunti di riflessione”  
**(RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO)** “ 58
- CAPOLUPO S., “Conferimento di azienda”  
**(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)** “ 4
- CAPOLUPO S., “La nuova disciplina dell'associazione in partecipazione”  
**(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)** “ 4
- CARRARA S., CESARE P., STEVANATO D., “Il limite del patrimonio netto al riporto delle perdite in caso di fusioni e scissioni: interrogativi strutturali e novità della riforma fiscale”  
**(IRPEG)** “ 26
- CARRIROLO F., “La stabile organizzazione nel quadro della riforma fiscale del 2004”  
**(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)** “ 5
- COMMITTERI G.M., SCIFONI G., “I patrimoni dedicati tra soggettività tributaria e tutele antielusive”  
**(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)** “ 6
- COMMITTERI G.M., SCIFONI G., “La stabile organizzazione nell'ordinamento tributario nazionale”  
**(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)** “ 6
- COMMITTERI G.M., SCIFONI G., “Il nuovo meccanismo del credito per le imposte pagate all'estero”  
**(IRPEG)** “ 27
- CORASANITI G., “Azioni, strumenti finanziari partecipativi e obbligazioni: dalla riforma del diritto societario alla riforma dell'imposta sul reddito delle società”  
**(REDDITI DI CAPITALE)** “ 30

CRENCA A., "La scissione alla luce delle nuove disposizioni fiscali e societarie" <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)</b>	" 6
DEL FEDERICO L., "Fondi immobiliari – Attuale trattamento e futura riforma fiscale in base alle nuove disposizioni introdotte dalla legge Finanziaria 2004" <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)</b>	pag. 7
DEZZANI F., DEZZANI L., "Scissione societaria – Quando lo <i>spin-off</i> immobiliare non è elusivo" <b>(IRPEG)</b>	" 27
DI GREGORIO C., SCAZZERI G., "Armonizzazione fiscale – L'Ires nel quadro europeo di riforma della tassazione sulle società" <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)</b>	" 8
FIACCADORI S., GIOVANNINI S., "Gli aspetti fisici degli aumenti di capitale" <b>(IRPEG)</b>	" 28
FUMAGALLI T., "Il regime tributario delle operazioni con imprese domiciliate in paradisi fiscali" <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	" 38
FUSA E., "Beni materiali ed immateriali, il passaggio dalla normativa attuale agli IAS – Aspetti pratici e problematiche presenti" <b>(VARIE)</b>	" 58
GALLO F., "Quali agevolazioni fiscali per il risparmio previdenziale?" <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	" 43
GALLUCCI D., ORAZI F., "Analisi di taluni spetti dello IAS 39 in funzione della prossima introduzione, nel nostro ordinamento, del principio del cosiddetto <i>fair value</i> " <b>(VARIE)</b>	" 59
GIACONIA M., RICCIARDI M., "Le categorie di azioni con particolari diritti e gli strumenti partecipativi ibridi" <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	" 32
GUIDANTONI S., LIGUORI L., "Il destino delle interferenze fiscali – Sono davvero da eliminare?" <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)</b>	" 9
LORENZETTI M., "Prime valutazioni sul <i>ruling</i> internazionale" <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	" 22
LUPI R., STEVANATO D., GIORGI M., "Una società controllata può nascondere una stabile organizzazione? Ci sono differenze tra profili IVA e imposte sui redditi?" <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	" 22
MANDARINO P., "Casi e questioni in tema di consolidato fiscale nazionale – Approdato in G.U. il D.Lgs. n. 344/2003 introduttivo dell'Ires"	

<b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)</b>	“ 9
MARCHESE S., NASTRI M., “Le modifiche apportate dalla riforma fiscale al regime delle riorganizzazioni societarie domestiche” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)</b>	pag. 9
MATTESI E., “Regime di <i>participation exemption</i> – Effetti sul bilancio di esercizio chiuso anteriormente all’entrata in vigore dell’Ires” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)</b>	“ 10
MIGNARRI E., “Alcune annotazioni sulle modifiche apportate alla disciplina dei redditi finanziari con la conversione in legge del D.L. n. 269/2003” <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 32
MIGNARRI E., “Le modifiche alle discipline dei redditi finanziari introdotte con il D.L. n. 269/2003” <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 34
MUCCARI P., “Derogabile il principio della proporzionalità dei conferimenti” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)</b>	“ 11
NISCO L., “Interpello disapplicativo della normativa CFC – Disciplina attuale e novità della riforma del sistema” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	“ 23
NUZZOLO A., CONSIGLIO P., “Le misure di contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)</b>	“ 12
ONESTI T., “Alcune considerazioni sul trattamento contabile delle differenze di annullamento nella fusione per incorporazione” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Scritture contabili)</b>	“ 47
ORAZI F., “Note minime sulla nuova disciplina fiscale della valutazione delle poste in valuta estera” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)</b>	“ 14
ORLANDI M., “La deducibilità dei componenti negativi – Il principio di inerenza fiscale” <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 39
PALUMBO G., “Imposizione di gruppo, sconti commerciali tra capogruppo e controllate e disciplina del <i>transfer pricing</i> ” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	“ 23
PESSINA C., PITTALUNGA L., “Il trust interno nelle imposte dirette” <b>(IMPOSTE E TASSE in genere)</b>	“ 3
PESSINA C., PITTALUNGA L., “Il trust interno nelle imposte indirette” <b>(IMPOSTE E TASSE in genere)</b>	“ 3

PIAZZA M., “Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi nella riforma fiscale” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)</b>	“ 15
PIAZZA M., SCAGLIARINI A., “L’ <i>outsourcing</i> del servizio di <i>leasing</i> mediante contratto di mandato senza rappresentanza” <b>(IVA)</b>	pag. 49
ROSSI RAGAZZI F., “L’eliminazione delle interferenze fiscali nella redazione del bilancio d’esercizio – Una pregevole proposta della Commissione Gallo” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)</b>	“ 16
ROSSI L., SCARIONI P., “Il consolidato fiscale e le svalutazioni di partecipazioni” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)</b>	“ 16
SERVIDIO S., “Procacciatore di affari. Aspetti fiscali” <b>(REDDITI DI LAVORO AUTONOMO)</b>	“ 43
SOZZA G., CAVADINI A.M., “L’utilizzo di patrimoni separati – Le <i>captive companies</i> ” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)</b>	“ 17
TABET G., “I lavori della Commissione Gallo con particolare riferimento al tema del disinquinamento del bilancio” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)</b>	“ 18
VIAL E., “Aspetti critici delle cessioni e dei conferimenti infragruppo in sospensione di imposta” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)</b>	“ 19
ZANETTI E., “Associazione in partecipazione e riforma del TUIR – Un’assimilazione a dividendi e plusvalenze che convince solo in parte” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)</b>	“ 20
ZUCCONI G.M., “Il consolidato nazionale alla luce del principio comunitario di non discriminazione” <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Riforma II.DD.)</b>	“ 21

#### **PRASSI AMMINISTRATIVA**

Ris. Agenzia delle Entrate Dir. Reg. Emilia Romagna 9 maggio 2002, n. 909/20845 <b>(IVA)</b>	“ 52
Parere Comitato consultivo norme antielusive 30 luglio 2003, n. 7 <b>(IRPEG)</b>	“ 28
Ris. Agenzia delle Entrate 30 settembre 2003, n. 189 <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 35
Ris. Agenzia delle Entrate 3 novembre 2003, n. 205/E	

<b>(STATUTO DEL CONTRIBUENTE)</b>	“ 1
Ris. Agenzia delle Entrate 18 novembre 2003, n. 211 <b>(IVA)</b>	<b>pag. 53</b>
Ris. Agenzia delle Entrate 5 dicembre 2003, n. 222/E <b>(RITENUTE ALLA FONTE)</b>	“ 47
Ris. Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2003, n. 231/E <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 39
Ris. Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2003, n. 232/E <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 40
Circ. Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2003, n. 60/E <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 35
Circ. Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2003, n. 61/E <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 35
Circ. Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2003, n. 62/E <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 36
Circ. Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2004, n. 4/E <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	“ 36
Circ. Agenzia delle Entrate 20 febbraio 2004, n. 8/E <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 40
Ris. Agenzia delle Entrate 2 marzo 2004, n. 30/E <b>(REDDITI TASSATI SEPARATAMENTE)</b>	“ 45
Ris. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2004, n. 43/E <b>(REDDITI TASSATI SEPARATAMENTE)</b>	“ 46
Ris. Agenzia delle Entrate 26 marzo 2004, n. 54/E <b>(RITENUTE ALLA FONTE)</b>	“ 47

#### GIURISPRUDENZA

##### Corte Costituzionale

28 novembre 2003, n. 345 <b>(ICI)</b>	“ 57
--	------

19 dicembre 2003, n. 360 <b>(ACCERTAMENTO: Principi e norme generali)</b>	“ 2
<u>Consiglio di Stato</u>	
9 luglio 2003, n. 3825 <b>(ACCERTAMENTO: Principi e norme generali)</b>	pag. 1
<u>Corte di Cassazione</u>	
3 settembre 2002, n. 12798 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 44
25 ottobre 2002, n. 15063 <b>(DICHIARAZIONE DEI REDDITI)</b>	“ 24
30 ottobre 2002, n. 15298 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 40
9 dicembre 2002, n. 17507 <b>(RISCOSSIONE)</b>	“ 46
14 gennaio 2003, n. 398 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 41
27 gennaio 2003, n. 1160 <b>(INVIM)</b>	“ 48
3 febbraio 2003, n. 1541 <b>(IRPEF)</b>	“ 25
11 febbraio 2003, n. 2013 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 44
21 febbraio 2003, n. 2696 <b>(REGISTRO imposta di)</b>	“ 56
11 marzo 2003, n. 3582 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 44
25 marzo 2003, n. 4317 <b>(IRPEG)</b>	“ 29
25 marzo 2003, n. 4323 <b>(IRPEG)</b>	“ 30
26 marzo 2003, n. 4452	

<b>(IVA)</b>	“ 53
8 aprile 2003, n. 5496 <b>(IVA)</b>	pag. 54
15 aprile 2003, n. 5957 <b>(CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Commissioni tributarie)</b>	“ 3
24 aprile 2003, n. 6542 <b>(REGISTRO imposta di)</b>	“ 56
14 maggio 2003, n. 7438 <b>(DICHIARAZIONE DEI REDDITI)</b>	“ 24
26 maggio 2003, n. 8292 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 41
11 giugno 2003, n. 9320 <b>(IRPEF)</b>	“ 25
18 giugno 2003, n. 9764 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 44
18 giugno 2003, n. 9778 <b>(IVA)</b>	“ 54
27 giugno 2003, n. 10221 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 41
27 giugno 2003, n. 10224 <b>(IVA)</b>	“ 54
9 luglio 2003, n. 10751 <b>(IPOTECARIE E CATASTALI imposte)</b>	“ 49
10 settembre 2003, n. 13268 <b>(IVA)</b>	“ 55
22 settembre 2003, n. 36180 <b>(VIOLAZIONI E SANZIONI)</b>	“ 2
24 settembre 2003, n. 14162 <b>(REGISTRO Imposta di)</b>	“ 57
29 settembre 2003 n. 14476 <b>(VIOLAZIONI E SANZIONI)</b>	“ 2

29 settembre 2003, n. 14477 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	“ 42
22 ottobre 2003, n. 15808 <b>(IVA)</b>	pag. 55
23 ottobre 2003, n. 15935 <b>(IRPEG)</b>	“ 30
23 ottobre 2003, n. 15957 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 45
3 novembre 2003, n. 16410 <b>(IMPOSTA SOSTITUTIVA CREDITO)</b>	“ 48
12 gennaio 2004, n. 251 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	“ 45
<u>Commissione tributaria Centrale</u>	
7 marzo 2003, n. 1585 <b>(REDDITO DI IMPRESA)</b>	“ 42
<u>Commissione tributaria di merito</u>	
28 febbraio 2003, n. 192 <b>(IVA)</b>	“ 55
4 giugno 2003 <b>(IVA)</b>	“ 56